

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1089

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

Indice

1. DDL S. 1089 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1089	4
1.3. Trattazione in Commissione	74
1.3.1. Sedute	75
1.3.2. Resoconti sommari	76
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	77
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 80 (pom.) del 16/04/2024	78
1.4. Trattazione in consultiva	88
1.4.1. Sedute	89
1.4.2. Resoconti sommari	90
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	91
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024	92
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	94
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/04/2024 . 95	
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156 (ant.) del 23/04/2024 . 101	
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	108
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 231 (pom.) del 22/04/2024	109
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (ant.) del 24/04/2024	385

1. DDL S. 1089 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1089

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1089

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

Onorevoli Senatori. -

La Convenzione sottoposta ad approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione, disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Kosovo. Essa prevede i presupposti giuridici utili alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi attraverso la definizione di una equa ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi.

La Convenzione, avente carattere bilaterale, costituirà il quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici interessati ad operare tra l'Italia ed il Kosovo. Per quanto riguarda gli operatori economici italiani, lo strumento normativo in esame crea per loro condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata.

La Convenzione tutela, peraltro, gli interessi generali rientranti nella competenza dell'Amministrazione finanziaria italiana. Essa, infatti, dota i due Paesi dei più recenti standard internazionali in materia di cooperazione tra amministrazioni fiscali, includendo anche alcuni dispositivi normativi derivanti dal progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) in tema di contrasto a fenomeni di elusione fiscale e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Segue una descrizione degli articoli che compongono il testo della Convenzione, nonché il testo del Protocollo.

TITOLO E PREAMBOLO

Il Titolo ed il Preambolo della Convenzione sono conformi alle raccomandazioni di cui al Report sulla Azione 6 del Pacchetto BEPS in materia di abuso dei trattati. Essi chiariscono che, tra gli obiettivi della Convenzione, vi è anche quello di non creare opportunità di elusione e abuso. Il Preambolo esplicita, inoltre, la volontà di entrambe le Parti di approfondire le proprie relazioni economiche oltre che rafforzare la cooperazione in materia fiscale. Ciò, è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

ARTICOLO 1

L'intero Articolo riflette l'attuale Modello di Convenzione OCSE.

Il paragrafo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 include nell'ambito di applicabilità dell'Accordo anche i redditi conseguiti attraverso entità considerate sotto il profilo fiscale parzialmente o totalmente trasparenti, a condizione che tali redditi vengano trattati da uno Stato contraente ai fini della tassazione come redditi di un residente di tale Stato, in presenza di idonea documentazione.



Il paragrafo 3 esplicita un principio intrinseco alle Convenzioni contro le doppie imposizioni in base al quale la potestà impositiva di uno Stato sui propri residenti non trova limiti se non laddove esplicitamente definito nella Convenzione stessa.

ARTICOLO 2

L'Articolo 2 delimita il campo di applicazione oggettivo della Convenzione specificando le imposte considerate. Per l'Italia figurano in particolare al paragrafo 3, lettera a) IRPEF, IRES e IRAP mentre, per il Kosovo, vengono individuate al paragrafo 3, lettera b) l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*personal income tax*) e l'imposta sui redditi delle società (*corporate income tax*). Il paragrafo 4 dell'Articolo prevede, inoltre, la possibilità di includere nel campo di applicazione della Convenzione nuove imposte di natura identica o simile che possano essere introdotte, nei sistemi tributari nazionali, successivamente alla entrata in vigore della Convenzione in aggiunta o in luogo di quelle elencate, previa notifica fra autorità competenti.

ARTICOLO 3

L'Articolo 3, paragrafo 1 comprende le definizioni generali dei termini utilizzati nel testo della Convenzione, conformemente alla prassi in uso nelle Convenzioni italiane, oltre che analogamente a quanto contenuto nel Modello OCSE. In merito alle definizioni, rileva il punto A) del Protocollo che elenca, per entrambi gli Stati, le tipologie di fondi pensione rientranti nel perimetro convenzionale. Analogamente a quanto previsto nella versione più aggiornata del Modello OCSE, infatti, l'Articolo propone la definizione di "fondo pensione riconosciuto", richiedendo una specifica sul riconoscimento dei fondi pensione in ciascuno Stato contraente.

Il paragrafo 2 dell'Articolo dispone che eventuali termini utilizzati nel testo della Convenzione il cui significato non sia stato espressamente definito nel presente Articolo, debbano essere interpretati in conformità al significato ad essi attribuito dalla legge vigente nello Stato in cui la Convenzione debba essere applicata.

ARTICOLO 4

L'Articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini della Convenzione ed individua i criteri dirimenti (c.d. "*tie-breaker rules*") per risolvere i casi di doppia residenza, secondo quanto previsto dal più aggiornato Modello di Convenzione OCSE. In particolare, al paragrafo 2 vengono elencati i criteri per le persone fisiche mentre, al paragrafo 3, dedicato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, vengono elencati i criteri cui devono fare riferimento gli Stati in sede di procedura amichevole, al fine di stabilire in quale di essi il soggetto debba essere considerato residente. In assenza di accordo tra le Parti attraverso la procedura amichevole, il beneficio convenzionale viene negato al soggetto che risulti residente in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 5

L'Articolo 5 della Convenzione individua i casi in cui si configura una stabile organizzazione, accogliendo il più recente *standard* OCSE come derivato dal Report dell'Azione 7 del Pacchetto BEPS.

I paragrafi 1 e 2, in aderenza al Modello OCSE, descrivono il concetto di stabile organizzazione e forniscono una lista delle fattispecie ricomprese in tale concetto.

Il paragrafo 3 prevede che nel caso di cantieri di costruzione, montaggio o installazione, la stabile organizzazione si configura qualora la permanenza nello Stato contraente superi i 12 mesi.

Il paragrafo 4 contiene una lista di attività il cui svolgimento non configura una stabile organizzazione, a condizione che tale attività abbia un carattere preparatorio o ausiliario rispetto alla attività principale svolta dall'impresa.

Il paragrafo 4.1 prevede una clausola "anti-frammentazione", volta ad evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività. Tale suddivisione consentirebbe, infatti, di qualificare le attività quali preparatorie o ausiliarie, rientrando pertanto nell'eccezione di cui al paragrafo 4 ed evitando l'imponibilità nello Stato in cui queste vengono svolte.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî (e.g. *commissionnaire*) che concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di una impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico, possano tecnicamente costituire una stabile organizzazione. A quest'ultima potranno essere attribuiti gli utili qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Il paragrafo 6 contiene le disposizioni relative alla fattispecie dell'agente indipendente, la cui attività non configura una stabile organizzazione, qualora venga dimostrato l'effettivo grado di indipendenza dall'impresa estera.

Il paragrafo 7 detta il principio tradizionalmente accolto sia dal Modello OCSE che dalle Convenzioni italiane, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato, non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

Infine, al paragrafo 8, ai fini dell'applicazione dell'Articolo, sono elencati i criteri di collegamento in base ai quali le imprese sono considerate correlate.

ARTICOLO 6

L'Articolo 6 disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione.

ARTICOLO 7

L'Articolo 7 disciplina la tassazione degli utili di impresa, stabilendone l'imponibilità nello stato di residenza dell'impresa, salvo i casi in cui l'impresa operi attraverso una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, è prevista l'imponibilità alla fonte solo nella misura in cui i redditi sono effettivamente attribuibili alle attività svolte, i rischi assunti e il personale impiegato nella stabile organizzazione. Ai fini dell'attribuzione dei redditi, infatti, la stabile organizzazione viene considerata come entità separata e indipendente.

ARTICOLO 8

L'Articolo 8 concerne gli utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili operanti in traffico internazionale. In questi casi viene stabilita l'imponibilità esclusiva nello Stato di residenza dell'impresa operante in tale settore, come previsto dal più recente aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE.

ARTICOLO 9

L'Articolo 9 riflette il Modello di Convenzione OCSE in materia di imprese associate. Tale disposizione è volta a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni divergano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti.

In merito ai prezzi di trasferimento tra imprese associate, il paragrafo 2 dell'Articolo prevede la possibilità di aggiustamenti corrispondenti, senza la preventiva instaurazione di una procedura amichevole ai sensi della Convenzione. Analoga disposizione è peraltro presente nella legislazione domestica italiana (Articolo 110 del DPR 917/86 e Articolo 31 quater al DPR 600/73).

REDDITI DI CAPITALE

Gli Articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, canoni e utili di capitale. Per quanto riguarda dividendi e interessi è stata stabilita una potestà impositiva concorrente, in linea con quanto previsto dal Modello di Convenzione OCSE. E' stata definita una imposizione concorrente anche per quanto riguarda i canoni, in linea con la prassi convenzionale italiana. In merito all'imposizione nello Stato della fonte, ovvero nello Stato da cui derivano i pagamenti di tali redditi, le aliquote massime di prelievo ammesse sono state definite anche tenendo in considerazione quanto previsto nelle Convenzioni tra il Kosovo e i principali Paesi europei, con l'obiettivo di creare, per gli operatori italiani, condizioni paritarie rispetto a quelle di partner europei.

ARTICOLO 10

L'articolo 10 disciplina il trattamento dei dividendi. Il principio generale, mutuato dal Modello di Convenzione dell'OCSE, prevede una tassazione concorrente. Al paragrafo 1 è pertanto prevista l'imponibilità nello Stato di residenza del percettore del dividendo. Al paragrafo 2 è invece disciplinata una imponibilità limitata nello Stato della fonte del dividendo, stabilendo due aliquote massime: 0 per cento quando il beneficiario effettivo del dividendo è una società partecipante direttamente o indirettamente almeno al 25% del capitale della società che paga i dividendi. Tale partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo di almeno 365 giorni. In tutti gli altri casi, l'aliquota massima prevista per lo Stato della fonte è del 5%.

ARTICOLO 11

Il trattamento degli interessi è disciplinato all'Articolo 11. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che tali redditi possano essere tassati nello Stato di residenza del percettore. Al paragrafo 2 viene disposto che anche lo Stato della fonte possa esercitare i propri diritti impositivi ma con alcuni limiti: con una aliquota allo 0 per cento per i casi di partecipazioni di almeno il 25% nel capitale della società pagante l'interesse; con aliquota massima del 10 per cento in tutti gli altri casi. Conformemente alla prassi convenzionale italiana, il paragrafo 3 contiene esenzioni da ritenuta per gli interessi in uscita quando il soggetto pagatore dell'interesse è il Governo o un'autorità locale o quando il percettore dell'interesse è una delle entità elencate alla lettera b) del predetto paragrafo 3. Tale paragrafo è peraltro completato dalla disposizione di cui alla lettera B) del Protocollo, che individua precisamente la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'Istituto per i Servizi assicurativi del

commercio estero (SACE) e la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), come enti rientranti nelle esenzioni di cui alla lettera b) del predetto paragrafo 3.

ARTICOLO 12

L'Articolo 12 prevede una tassazione concorrente tra lo Stato di residenza del percettore dei canoni e lo Stato dove sorge il pagamento di tali redditi, ovvero lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2 individua il 5 per cento come aliquota massima applicabile nello Stato della fonte sui pagamenti di canoni, la cui definizione è contenuta al paragrafo 3. Quest'ultimo, specifica che i canoni sono definibili come compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

ARTICOLO 13

La tassazione delle plusvalenze è disciplinata all'Articolo 13 che prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda della fattispecie. Nel caso di tassazione concorrente la doppia imposizione viene eliminata ai sensi dell'Articolo 22 della Convenzione.

Il paragrafo 1 definisce diritti impositivi condivisi per lo Stato della fonte e lo Stato di residenza in caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili come individuati dall'Articolo 6 della Convenzione.

Anche nel caso di plusvalenze derivanti da alienazione di beni mobili che siano di proprietà di una stabile organizzazione o di una base fissa, il paragrafo 2 impone una tassazione concorrente, prevedendo pertanto che anche lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione/base fissa di affari, possa assoggettare ad imposizione tali plusvalenze.

Un criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza della impresa alienante è invece previsto al paragrafo 3 che concerne le alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, secondo quanto rinvenibile nella più aggiornata versione del Modello di Convenzione OCSE.

Il paragrafo 4 dispone che le plusvalenze che un soggetto residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente qualora tali azioni o partecipazioni o diritti abbiano derivato, in qualunque momento nei 365 giorni precedenti l'alienazione, almeno il 51 per cento del loro valore da una proprietà immobiliare, come definita ai sensi dell'Articolo 6, situata nell'altro Stato contraente.

Il paragrafo di chiusura presenta carattere residuale e stabilisce che, in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

ARTICOLO 14

L'Articolo 14 definisce la distribuzione dell'imposizione in materia di professioni e lavoro autonomo. Il principio generale prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza

del percettore di tali redditi, cui si aggiunge la tassazione anche nello Stato della fonte (tassazione concorrente) qualora il professionista si doti di una base fissa di lavoro nell'altro Stato per lo svolgimento della propria attività o qualora l'esercente permanga nell'altro Stato per un periodo superiore, in totale, ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

ARTICOLO 15

Le remunerazioni derivanti da lavoro subordinato sono regolate dall'Articolo 15 che prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività di lavoro sia svolta nell'altro Stato contraente. In questo secondo caso è previsto il criterio della tassazione concorrente.

In deroga al paragrafo 1, il paragrafo 2, in aderenza al Modello OCSE, prevede alcune eccezioni alla tassazione concorrente. In particolare, permane una tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore in presenza dei seguenti criteri, aventi carattere cumulativo:

- a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 3 disciplina la tassazione sui salari di impiegati di società operanti nel traffico internazionale, sancendo l'imponibilità di tali redditi nello Stato di residenza del lavoratore, come secondo la versione più aggiornata del Modello di Convenzione OCSE.

Infine, il paragrafo 4 definisce i criteri impositivi per il trattamento di fine rapporto, nonché di altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga. In questi casi si stabilisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

In relazione al paragrafo 4, il Punto C) del Protocollo chiarisce ulteriormente che le indennità di fine rapporto, o altri pagamenti forfetari di natura analoga in relazione al lavoro subordinato, non possono essere ricondotti al trattamento stabilito per le pensioni.

ARTICOLO 16

L'Articolo 16 dispone che i compensi degli amministratori di società residenti di uno Stato contraente possano essere tassati, in maniera non esclusiva, nell'altro Stato di residenza della società amministrata.

ARTICOLO 17

L'Articolo 17 concerne il trattamento fiscale per redditi di artisti e sportivi, stabilendone l'imponibilità, benché non esclusiva, nello Stato contraente in cui l'attività viene svolta. Al fine di evitare possibili fenomeni di elusione, il paragrafo 2 dispone che, anche qualora il reddito per la prestazione di un artista o di uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito possa comunque essere tassato nello Stato contraente in cui l'attività è esercitata.

Infine, il paragrafo 3 contiene una deroga ai primi due paragrafi, sancendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'artista/sportivo, qualora il reddito venga generato da attività totalmente o principalmente finanziate da fondi pubblici, ovvero nel caso di attività svolte nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi degli Stati contraenti.

ARTICOLO 18

L'Articolo 18 disciplina le pensioni stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 19 paragrafo 2, in conformità a quanto previsto nel Modello di Convenzione OCSE.

Il Punto D) del Protocollo specifica che vanno ricondotte a questo trattamento non solo le pensioni conseguite a seguito dello svolgimento di lavoro dipendente ma anche i redditi conseguiti da precedenti attività di lavoro autonomo, nonché da pagamenti di fondi pensione ai quali le persone fisiche abbiano partecipato ai fini del conseguimento di redditi da pensione.

ARTICOLO 19

L'Articolo 19 adotta il carattere di specialità presente nel Modello di Convenzione OCSE per salari, stipendi, altre remunerazioni e pensioni che derivino dallo svolgimento di funzioni pubbliche. In particolare, il paragrafo 1, lettera a) dispone che salari, stipendi ed altre remunerazioni siano imponibili esclusivamente nello Stato che li eroga. La lettera b), tuttavia, dispone la tassazione esclusiva nell'altro Stato qualora i servizi siano ivi resi e la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità, oppure qualora la persona fisica non sia divenuta residente al solo scopo di rendere tali servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il trattamento delle pensioni pubbliche. Analogamente a quanto previsto al paragrafo 1 per i salari e conformemente a quanto indicato nel Modello di Convenzione OCSE, la lettera a) stabilisce la potestà impositiva esclusiva nello Stato della fonte, salvo i casi previsti alla lettera b) in cui si individua il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percettore nell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 20

L'Articolo 20 è finalizzato ad incrementare gli scambi culturali. A questo fine vengono esentati da imposta nello Stato di residenza i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, purché la fonte di tali pagamenti sia all'estero. In ogni caso, la durata di tale beneficio non può estendersi oltre un periodo superiore a sei anni consecutivi, a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno. Quest'ultima disposizione è volta ad evitare l'abuso di tale esenzione che potrebbe verificarsi attraverso il protrarsi indefinito dello status di studente/apprendista.

ARTICOLO 21

Questa disposizione ha carattere residuale concernendo redditi non esplicitamente riconducibili alle categorie individuate negli Articoli precedenti. Il criterio stabilito è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi.

ARTICOLO 22

L'Articolo 22 concerne le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascun Stato contraente. Per quanto concerne l'Italia, il paragrafo 1

prevede il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo, nella proporzione in cui gli stessi concorrono a formare il reddito complessivo.

Per parte kosovara, è stato adottato il medesimo metodo di imputazione ordinaria, come descritto al paragrafo 2 dell'Articolo.

Il paragrafo 3 dell'Articolo prevede la possibilità per lo stato di residenza di conservare il diritto di prendere in considerazione l'ammontare del reddito esentato in tale Stato nel determinare l'imposta che deve essere prelevata sul rimanente reddito (c.d. principio di esenzione con progressività)

ARTICOLO 23

L'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità al modello di Convenzione OCSE.

ARTICOLO 24

L'Articolo 24 prevede il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie di tipo applicativo o interpretativo della Convenzione. Tale articolo ripropone lo standard obbligatorio come risultato dall'Azione 14 del Pacchetto BEPS. La disposizione soddisfa quindi i requisiti minimi obbligatori dello standard internazionale, tra questi:

- a) la possibilità, per il contribuente, di richiedere l'instaurazione di una procedura amichevole entro i 3 anni dalla ricezione di una notifica che comporti una tassazione non conforme alla Convenzione;
- b) l'obbligo per le autorità competenti di dare esecuzione ad un accordo esito di procedure amichevoli a prescindere dai limiti eventualmente presenti nella legislazione domestica.

L'Articolo in discussione prevede infine lo strumento dell'arbitrato obbligatorio e vincolante al paragrafo 5. La clausola arbitrale imponendo alle autorità competenti non solo un vincolo di mezzo, come le procedure amichevoli, ma anche un vincolo di risultato, contribuisce a dirimere in modo efficiente le controversie fiscali internazionali.

ARTICOLO 25

In materia di scambio di informazioni, l'Articolo 25 riflette il più recente *standard* internazionale, corrispondendo integralmente all'Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE. Viene pertanto previsto il superamento del "*domestic tax interest*" al paragrafo 4 e del segreto bancario, al paragrafo 5. Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta alla evasione ed elusione fiscale con carattere internazionale.

ARTICOLO 26

L'Articolo 26 contiene un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si estrinseca nella assistenza alla riscossione di crediti di natura tributaria in linea con la formulazione contenuta all'Articolo 27 del Modello di Convenzione OCSE.

ARTICOLO 27

L'Articolo 27 riflette l'Articolo 28 del Modello di Convenzione OCSE che regola i rapporti tra la Convenzione e altre fonti del diritto, al fine di garantire lo speciale trattamento previsto per i membri di missioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 28

L'Articolo 28 contiene la disposizione obbligatoria anti-abuso, rinvenibile al paragrafo 9 dell'Articolo 29 del Modello di Convenzione OCSE. E' stata accolta la disposizione c.d. *Principal Purpose Test (PPT)*, derivata dal Report sull'Azione 6 del Pacchetto BEPS. Questa disposizione costituisce lo strumento giuridico per negare l'applicazione del beneficio convenzionale nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni finalizzate principalmente ("uno degli scopi principali") ad ottenere i benefici convenzionali. Tale Articolo si pone peraltro in conformità alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

ARTICOLO 29

L'Articolo 29 ripropone le norme tradizionalmente in uso per l'entrata in vigore della Convenzione. Questa si verificherà il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della seconda tra le due notifiche con le quali ciascuno Stato notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

La produzione di effetti, disciplinata al paragrafo 2 dell'Articolo, è prevista per tutte le tipologie di imposte, ovvero sia per le ritenute alla fonte che per le altre imposte, dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Infine, il paragrafo 3 dell'Articolo 29 esplicita che l'applicazione della Convenzione avviene in conformità a quanto stabilito dagli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

ARTICOLO 30

Questa disposizione regola le modalità di denuncia della Convenzione da parte degli Stati contraenti.

La Convenzione è altresì integrata da un Protocollo sui cui contenuti si è già relazionato con riferimento alle singole disposizioni che hanno necessitato ulteriori specifiche, in particolare per gli articoli 3, 11, 15 e 18. Si segnala infine il Punto E) del Protocollo che contiene elementi procedurali in relazione alla richiesta di rimborso che il contribuente deve presentare nei casi in cui i benefici convenzionali non siano direttamente applicabili.

1. PREMESSA

In relazione alla firma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo, si formulano le osservazioni in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione. Le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per gli anni di imposta 2016-2021.

* * *

2. Utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

La disposizione contenuta nell'art. 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al paragrafo 4 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio – codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23, comma 1 lett. e), TUIR - per il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.



Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

3. Trasporto marittimo ed aereo (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, si ritiene che debba intendersi che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea siano tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

4. Imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 24 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*).

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

5. Dividendi (Art.10)



In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Kosovo, la Convenzione in oggetto limita l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 5%, che si attesta invece allo 0% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 per gli anni di imposta considerati, non sono emerse somme riferite alla corresponsione di dividendi a soggetti residenti in Kosovo. Tale situazione risulta omogenea anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente.

Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione non generi alcun effetto di gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

6. Interessi (art.11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede al paragrafo 1 che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo. Al paragrafo 2 viene disposto che anche lo Stato della fonte possa esercitare i propri diritti impositivi con alcuni limiti:

con aliquota allo 0% nel caso in cui la società a favore della quale gli interessi vengano erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante; con aliquota massima del 10% in tutti gli altri casi.

Detta previsione comporterebbe una leggera riduzione del prelievo fiscale sugli interessi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il beneficiario effettivo sia uno Stato, una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale, la Banca centrale di detto Stato, una



istituzione finanziaria pubblica costituita in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, o ad un fondo pensione riconosciuto.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anni di imposta considerati, quadri SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati. Dall'osservazione di tali dati non sono emersi importi assoggettati a ritenute, di conseguenza non si hanno da segnalare effetti sul gettito relativi all'entrata in vigore della Convenzione.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

7. Canoni (art.12)

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario.

La Convenzione tra Italia e Kosovo prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Dall'analisi relativa agli anni di imposta considerati, non emergono importi di ritenute riferite a royalties percepite da residenti in Kosovo e compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione non produca effetti di gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

8. Utili di capitale (art.13)



La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili (art.6) situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni e partecipazioni, come quelle in trust o partnership;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione escluda la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 13 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.

Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili in Kosovo posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Kosovo.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.



Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per gli anni di imposta considerati, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs.

n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Non sono stati evidenziati importi relativamente alle operazioni poste in essere negli anni di riferimento.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione assimilabile a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

L'esame delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta considerati non presenta importi riferibili a tali fattispecie.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------



* * *

10. Lavoro subordinato (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti. Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

11. Compensi degli amministratori (art.16)



Per quanto concerne i compensi agli amministratori il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Kosovo, il reddito sarà imponibile in Kosovo.

Si ritiene che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

12. Artisti e sportivi (art.17)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Kosovo.

Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Kosovo e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Pertanto non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

13. Altri redditi (art. 21)



Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.

I dati disponibili per gli anni di imposta considerati non evidenziano flussi di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione.

Pertanto non si rileva alcuna incidenza sul gettito.

Variazione di gettito	Nulla
------------------------------	--------------

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

I flussi finanziari desumibili dai dati disponibili e relativi alle dichiarazioni dei redditi nelle ultime annualità sono irrilevanti.

Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione contro le doppie imposizioni non comporti oneri per l'amministrazione italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/03/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La conclusione di una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni con il Kosovo disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Kosovo, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sono dotati di analogo strumento giuridico.

La Convenzione include gli elementi obbligatori (cd. *minimum standard*) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), inseriti nella Convenzione Multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017.

Segnatamente in materia di antiabuso, la Convenzione contiene, all'Articolo 28, una disposizione che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali.

Inoltre, le disposizioni di cui all'Articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti *standards* dell'OCSE in materia di contrasto all'evasione fiscale

transnazionale, rappresentando, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano in linea con la disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda, come indicato all'Articolo 2, comma 3 lettera a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico, così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'Articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE**

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni della Convenzione con il Kosovo si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Il paragrafo 3 dell'Articolo 29 esplicita infatti che l'applicazione della Convenzione avviene nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Inoltre, il suddetto Modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni BEPS.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, sul medesimo o analogo oggetto. In questo senso, si ricorda come le convenzioni stipulate dall'Italia si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL
TESTO**

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non previsti.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente la "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatto a Pristina il 22 giugno 2021", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20/02/2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021, di seguito denominata « Convenzione ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KOSOVO
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. La presente Convenzione non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, del paragrafo 2 dell'Articolo 9, e degli Articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 27:

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - a) in Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
 - b) in Kosovo:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;(qui di seguito indicate quali "imposta kosovara");
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
 - (b) il termine "Kosovo" designa la Repubblica del Kosovo, ovvero tutto il territorio terrestre sul quale essa ha giurisdizione o diritti sovrani al fine dell'esplorazione, dello sfruttamento e della conservazione delle risorse naturali, in conformità con il diritto internazionale;
 - (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, il Kosovo o l'Italia;
 - (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati,
 - e
 - (ii) in Kosovo, il Ministero delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati.
- (i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
- (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
 - (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o
 - (ii) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato in relazione alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della Convenzione, con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas; una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata soltanto per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di proprietà di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbe il paragrafo 4.1), non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la propria attività in detto altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, detto altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o con equipaggio (a tempo o a viaggio) di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale;
 - b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);

(b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società in relazione agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi da altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi;
- b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel primo Stato contraente se:

- a) il soggetto che paga gli interessi è il Governo dello Stato contraente o un suo ente locale;
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente o ad una istituzione pubblica costituita in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, o ad un fondo pensione riconosciuto;

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito

od obbligazioni, compresi i premi e i frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di

uno degli Stati contraenti, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure

- b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta come membro dell'equipaggio effettivo a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
4. I pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un'attività dipendente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, riferibili a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da prestazioni svolte in uno Stato contraente da artisti di spettacolo o sportivi, se la visita in tale Stato è finanziata interamente o principalmente con fondi pubblici dell'altro Stato o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali, o da una istituzione riconosciuta quale istituzione senza fini di lucro, oppure se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona è residente.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kosovo, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Kosovo, ma la detrazione non può

eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

2. Per quanto concerne il Kosovo, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

quando un residente del Kosovo ricava redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Kosovo ammette in detrazione dall'imposta sui redditi di tale residente un importo pari all'imposta sui redditi pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la parte dell'imposta sui redditi kosovara, come calcolata prima della detrazione, che è attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

3. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, detto Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati contraenti, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni Accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per la trattazione del caso sono state fornite ad entrambe le autorità competenti,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso è sottoposta ad arbitrato su richiesta per iscritto della persona interessata. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce autorizza tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione del presente Articolo.
2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.
3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia escutibile in base alle leggi di tale Stato ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato.
4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.
6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.
7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente ha riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato, il relativo credito tributario cessa di essere
 - a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato che è escutibile in base alle leggi di tale Stato e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o

- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato nei confronti del quale detto Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione

l'autorità competente del primo Stato deve comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e, a discrezione dell'altro Stato, il primo Stato sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato sia chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali delle intese o transazioni che hanno portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in

vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
- b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 30

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione per iscritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.


2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Prishtina, il 22/6/2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per la Repubblica del Kosovo



PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KOSOVO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i firmatari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

A) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica, nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP* e, nel caso del Kosovo, il *Kosovo Pension Savings Trust* (Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës) e altri fondi pensione concessi in licenza dalla Banca Centrale del Kosovo.

B) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (b):

- con riferimento all'Italia, l'espressione "istituzione pubblica" designa la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- ove necessario, gli Stati contraenti si consultano senza indugio per concludere un Protocollo di modifica, al fine di rivedere le istituzioni pubbliche aventi diritto.

C) Con riferimento all'Articolo 15, paragrafo 4, resta inteso che i pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un'attività dipendente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, riferibili a tale attività dipendente, non sono considerati pensioni.


D) Con riferimento all'Articolo 18, l'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonché i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

E) Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte prelevate in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, su richiesta del contribuente, nella misura in cui il diritto di riscuotere le imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.


In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Prishtina, il 22/6/2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

 21

Per la Repubblica del Kosovo



CONVENTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE REPUBLIC OF KOSOVO

FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Republic of Kosovo,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.
3. This Convention shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 3 of Article 7, paragraph 2 of Article 9 and Articles 19, 20, 22, 23, 24 and 27.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in Italy:

- (i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- (ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
- (iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian Tax");

(b) in Kosovo:

- (i) the personal income tax;
 - (ii) the corporate income tax;
- (hereinafter referred to as "Kosovo Tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- (b) the term "Kosovo" means the Republic of Kosovo, namely all the land territory, over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purpose of exploration, exploitation and conservation of natural resources pursuant to international law;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Kosovo or Italy as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorized representatives,

and

(ii) in the case of Kosovo, the Ministry of Finance or its authorized representatives.

(i) the term "national", in relation to a Contracting State means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:

(i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority or

(ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subparagraph (i).

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and
- (f) a mine, an oil or gas well; a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 12 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

(a) in the name of the enterprise; or

(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

(c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business

in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it

might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

- a) profits derived from the rental on a bare boat basis or on a full (time or voyage) basis of ships or aircraft used in international traffic;
- b) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers), if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :

(a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganization, such as a merger or divisive reorganization, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

(b) 5 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by

the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 0 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25% of the capital of the company paying the interest;
- b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, letter b), interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first Contracting State if:

- a) the payer of the interest is the Government of the Contracting State or a local authority thereof;
- b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or a political subdivision, local authority thereof, the Central Bank of the other Contracting State or any public entity established in accordance with the laws of the other Contracting State or a recognized pension fund.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is

borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of one of the Contracting States or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) as defined in Article 6 situated in that other State.
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.
4. Payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other State or political subdivisions or local authorities thereof or by an institution which is recognised as a non-profit institution or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State in which the person is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivisions or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20
STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Chapter IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of Italy, double taxation shall be eliminated as follows:
residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Kosovo, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.
Subject to the applicable provisions of the Italian law, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Kosovo but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.
2. In the case of Kosovo, double taxation shall be eliminated as follows:
where a resident of Kosovo derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Kosovo shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Kosovo income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Italy.

3. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties, and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which

he is a national. The case must be presented within three (3) years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any Agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly including through a joint commission consisting of themselves or their representatives for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case has been provided to both competent authorities,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests in writing. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They

may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the Courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other, through the diplomatic channels, the completion of the domestic procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification.
2. The provisions of this Convention shall have effect:
 - a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
 - b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
3. This Convention shall be applied in full compliance with international obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Article 30

TERMINATION

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force.

2. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first January of the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at Pristina on 12/6/21, in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Republic of Kosovo



PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF KOSOVO FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Republic of Kosovo for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

A) For the purposes of this Convention, the term "recognized pension fund" means, in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*, and in the case of Kosovo, *Kosovo Pension Savings Trust* (Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës) and other pension funds licenced by the Central Bank of Kosovo.

B) With reference to Article 11, paragraph 3 (b):
- with reference to Italy the term "any public entity" means Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- the Contracting States, where necessary, will swiftly consult each other to conclude an amending Protocol to review the entitled public entities.

C) With reference to Article 15, paragraph 4, it is understood that payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum payment related to that employment are not to be considered as pensions.


D) With reference to Article 18, the term "pensions and other similar remuneration" means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services, as well as payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

E) Except when the benefits of this Convention apply directly, taxes withheld at the source in a Contracting State shall, at the request of the taxpayer, be refunded to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under the Mutual Agreement Procedure provided by Article 24, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Prishtine on 22/6/21, in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Republic of Kosovo



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 80 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

80^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente Stefania CRAXI informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00882, presentata dalla senatrice Pellegrino, sulla presenza in famiglie e istituzioni italiane di minori provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto con la Russia.

Si tratta di interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario SILLI risponde all'interrogazione, evidenziando che, fin dall'inizio del conflitto, la Farnesina, in coordinamento con i Ministeri del lavoro, dell'interno e della giustizia, ha seguito la situazione dei minori ucraini non accompagnati presenti in Italia.

Nelle fasi immediatamente successive all'invasione russa, Kiev ha autorizzato l'espatrio all'estero di minori non accompagnati senza definire preventivamente - per evidenti motivi - le modalità del successivo rimpatrio.

Non esistendo alcun accordo formale tra Italia ed Ucraina riguardante il soggiorno dei minori ucraini in Italia, costoro sono soggetti alla legge 47/2017, che stabilisce la competenza dei Tribunali territoriali a prendere le decisioni caso per caso, nel rispetto del superiore interesse dei minori.

Da parte dell'opinione pubblica e delle Autorità ucraine c'è grande attenzione sul tema. Il Governo di Kiev teme infatti che il perdurare della crisi rischi di compromettere il rientro di migliaia di donne e minori, con conseguente aggravamento del già visibile declino demografico.

Dal 2023, le Autorità consolari ucraine in Italia hanno quindi proceduto alla nomina di tutori, che, in alcuni casi, hanno presentato istanza di rimpatrio assistito dei minori presso i competenti Tribunali per i Minorenni.

La Corte di Cassazione, in una sentenza del 20 giugno 2023, ha ritenuto ammissibile la nomina dei tutori ucraini e il loro riconoscimento da parte dei tribunali italiani.

Allo stesso tempo, si è consapevoli delle preoccupazioni - altrettanto legittime - delle famiglie affidatarie e delle organizzazioni attive nella protezione dell'infanzia, per il possibile rientro dei minori in Ucraina. Sono ancora evidenti, infatti, i rischi legati alla guerra che investe, direttamente o indirettamente, gran parte del Paese.

All'Autorità giudiziaria spetta, dunque, il delicato compito di operare un bilanciamento tra queste due istanze.

Il giudice dovrà garantire il diritto del minore ad essere ascoltato e dovrà altresì valutare le condizioni

di sicurezza all'eventuale rientro dei minori nel Paese di origine, tenuto conto del concreto pericolo di un loro coinvolgimento nel contesto bellico, verificando, caso per caso, se il rimpatrio persegua effettivamente il superiore interesse del minore.

La Farnesina continuerà a collaborare con gli altri Ministeri interessati e con le associazioni umanitarie per assicurare ai minori ucraini l'indispensabile sostegno ed accoglienza in Italia.

Il Governo continuerà, inoltre, a mantenere un costante dialogo con il Governo di Kiev, l'Ambasciata d'Ucraina a Roma e con i Consolati generali d'Ucraina a Milano e Napoli, per affrontare la questione con spirito solidale e collaborativo.

Replica la senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) dichiarandosi soddisfatta della risposta ricevuta, reiterando, in particolare, l'auspicio che si continui sulla via volta a favorire le condizioni per un'accoglienza adeguata delle famiglie ucraine in Italia.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il documento in titolo, i cui contenuti sono articolati in tre sezioni: la prima contiene lo schema del Programma di stabilità, che tiene conto degli elementi e delle informazioni richiesti dall'Unione europea, con specifico riferimento alle strategie per la riduzione del debito pubblico; la seconda contiene l'analisi delle tendenze della finanza pubblica; la terza sezione contiene, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma.

Il Documento di Economia e finanza del 2024 reca i valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, valori che, osserva il testo, sono, per l'anno in corso e per gli anni successivi, largamente in linea con lo scenario programmatico tracciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Il nuovo Documento non reca un ulteriore quadro programmatico, in considerazione della prossima riforma della *governance* economica europea; secondo le procedure contemplate dalla riforma *in itinere*, l'Italia dovrà presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 20 settembre dell'anno in corso, sulla base della traiettoria finanziaria di riferimento che, entro il 21 giugno, sarà definita dalla Commissione europea. Per quanto riguarda gli altri valori tendenziali macroeconomici, il Documento prevede un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 per cento nel 2026 e allo 0,9 per cento nel 2027 (si ricorda che la Nota di aggiornamento prevedeva un incremento pari all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026); un tasso di disoccupazione pari al 7,1 per cento nel 2024, al 7 per cento nel 2025, al 6,9 per cento nel 2026 e al 6,8 per cento nel 2027 (si ricorda che la Nota di aggiornamento prevedeva un valore pari al 7,3 per cento nel 2024, al 7,2 per cento nel 2025 e al 7,1 per cento nel 2026).

L'oratore passa, quindi, agli aspetti di competenza della Commissione affari esteri e difesa.

Nella prima sezione (programma di stabilità), il secondo capitolo traccia un quadro di sintesi macroeconomica relativo alla situazione dell'economia internazionale e all'andamento del commercio italiano con l'estero. Il testo evidenzia come il quadro economico internazionale, superata la fase critica della pandemia e pur in presenza di un contesto geopolitico complesso, nel 2023 abbia registrato una crescita complessiva pari al 3,1 per cento, lievemente inferiore a quello dell'anno precedente (3,3 per cento). Tra le economie avanzate, gli Stati Uniti hanno fatto registrare la crescita più rilevante (3,1 per cento), mentre l'economia europea ha subito un marcato rallentamento della propria crescita, avendo fatto registrare uno 0,4 per cento in più con riferimento all'area euro (rispetto al 3,4 per cento del 2022) e uno 0,1 per cento in più con riguardo al Regno Unito. Le due maggiori economie asiatiche hanno, viceversa, segnato un'accelerazione delle rispettive crescite, raggiungendo la Cina il 5 per cento di incremento annuo e il Giappone quasi il 2 per cento. Contemporaneamente, tuttavia, si è registrata una contrazione del volume del commercio internazionale, con gli scambi di beni in riduzione dell'1,9 per cento dal 3,3 per cento dell'anno precedente. A pesare sullo scenario economico internazionale e sulle prospettive per l'anno 2024, [il prolungarsi della guerra in Ucraina, il mutamento delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente e nell'area del Mar Rosso](#). Un *focus* specifico è dedicato proprio alla stima dell'impatto

sull'economia italiana delle recenti tensioni nel Mar Rosso, con un approfondimento sull'impatto dei maggior costi di trasporto e sulle stime di traffico merci da e verso il nostro Paese.

Con riferimento al quadro nazionale, il documento rimarca come nel 2023 l'economia italiana si sia mostrata solida, con un tasso di crescita del prodotto interno lordo reale dello 0,9 per cento - lievemente più elevato di quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) dello scorso settembre (0,8 per cento) -, confermando quindi la tendenza del periodo post pandemico, in cui in Italia si sono ripetutamente registrati tassi di crescita annuali al di sopra della media europea. Peraltro dopo la pausa nella crescita registrata nel secondo trimestre dell'anno, l'attività economica ha ripreso a espandersi a ritmi moderati. Appare, altresì, necessario sottolineare come l'interscambio commerciale italiano abbia risentito, lo scorso anno, del continuo irrigidimento del quadro geopolitico internazionale e della diminuzione della domanda mondiale, nonostante il rientro delle tensioni sui prezzi delle materie prime energetiche. Per la prima volta in dieci anni, le esportazioni in valore dell'Italia sono risultate stazionarie, e in aumento solo nei mercati extra-europei (del 2,5 per cento). Nel complesso, il saldo commerciale è risultato in avanzo per 34,4 miliardi, recuperando integralmente il deficit del 2022 (-34,1 miliardi) e confermandosi come il quarto per entità tra i maggiori Paesi dell'Unione europea.

Sempre nella prima sezione, nell'ambito del Capitolo V dedicato alle azioni intraprese e alle linee di tendenza, compare un *focus* specifico dedicato all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), in cui [si segnala come nel 2023 l'Italia abbia corrisposto in tale ambito 6,3 miliardi di euro, pari allo 0,33 per cento del Reddito Nazionale Lordo \(RNL\)](#), in aumento rispetto ai risultati raggiunti nel 2022 (pari allo 0,29 per cento del Reddito Nazionale Lordo). A determinare tale aumento l'incremento della spesa sostenuta dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della Protezione Civile) per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo (in larga parte contabilizzata come APS e passata da poco più di 470 milioni a oltre 1,4 miliardi), gli aiuti in favore della popolazione ucraina (oltre 330 milioni che si sommano alle spese per l'accoglienza in Italia) e le maggiori erogazioni a valere sui contributi pluriennali che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde a banche e fondi di sviluppo (oltre 673 milioni). Nella medesima scheda il Governo conferma l'intenzione di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di APS, impegnandosi in un percorso di avvicinamento graduale all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento alle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di cooperazione allo sviluppo, anche nel quadro del Piano Mattei per l'Africa. Come già lo scorso anno, peraltro, nel *focus* si ribadisce la necessità di promuovere un maggiore coordinamento delle politiche pubbliche nel settore della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la coerenza dell'azione dell'Italia in tema di APS.

Nella seconda sezione del Documento (analisi e tendenze della finanza pubblica), viene evidenziato come nell'anno 2022 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sia risultata in diminuzione (dello 0,5 per cento) rispetto al 2021. La nota rimarca come anche l'incidenza sul PIL, pari all'8,9 per cento, risulti in diminuzione rispetto al valore registrato nel 2021 (9,5 per cento), e ciò per effetto dell'azione combinata della riduzione della spesa e dell'incremento del PIL. Mancano, peraltro, indicazioni di dettaglio in relazione ai due dicasteri di riferimento della nostra Commissione.

Nella premessa [alla terza sezione del Documento \(Programma Nazionale di Riforma\)](#), a firma del Ministro dell'economia e delle finanze, viene rimarcato come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risponderà, fra l'altro, anche alle esigenze di investimento della difesa. Nel Capitolo III, relativo alle risposte di *policy* alle principali sfide del Paese, si dà conto - fra l'altro - del sostegno da parte italiano all'internazionalizzazione delle sue imprese e più in generale della sua economia, sottolineando come, in linea con la strategia annuale delineata dalla Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, diversi attori istituzionali operino attraverso forme di intervento e specifiche iniziative di promozione volte a rafforzare la diffusione di prodotti italiani nel mondo, anche grazie al ruolo centrale del sistema di coassicurazione (Stato e SACE) per il supporto del credito

all'esportazione, il cui portafoglio ha superato complessivamente, al 31 dicembre 2023, i 100 miliardi di euro.

Nella medesima sezione assume altresì rilievo il capitolo dedicato al percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e in vista del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Da ultimo, nell'ambito dell'Allegato II relativo alle Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica, il relatore richiama anche il capitolo IV, dedicato a *focus* strategici, che annovera - fra gli altri - anche i programmi di sviluppo del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, finalizzati a rafforzare la sicurezza in mare e a promuovere la sostenibilità delle attività marittime nazionali. Nel medesimo paragrafo si rimarca, fra l'altro, come l'Italia sia impegnata ad affrontare la complessa sfida di bilanciare la sicurezza della navigazione, la gestione responsabile delle Zone di Protezione Ecologica (ZPE) e della Zona Economica Esclusiva (ZEE) con la tutela dell'ambiente marino. Il relatore conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), con riferimento ai fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, in realtà, tali fondi subiranno un decremento, se, come è opportuno, si considerano gli stanziamenti previsti per l'accoglienza dei migranti non annoverabili all'aiuto pubblico allo sviluppo in senso proprio, tant'è che essi sono in capo a capitoli di bilancio che riguardano il ministero dell'Interno.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) coglie una contraddizione nella relazione testé esposta, rilevando come essa, pur riferendosi ad un testo governativo che, per definizione, dovrebbe tracciare gli orientamenti programmatici del bilancio statale, in realtà, non definisce alcuna programmazione, limitandosi ad enucleare una mera nota di aggiornamento delle spese in corso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa ([n. 140](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare ([n. 141](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Enrico Borghi, illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommersibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto» ([n. 142](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato). Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale, e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo - Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» *Light Utility Helicopter* (LUH) - elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento terra», denominato «*Ground based training system* (GBTS)», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato ([n. 143](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale, e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 09/2023, denominato "Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa" - Sistema MARTE Extended Range (ER) ([n. 145](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il relatore [MENIA](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale, e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma ([n. 148](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra l'atto del Governo in titolo, ricordando che la legge di bilancio per il 2024 ha provveduto a rifinanziare questi contributi con uno stanziamento pari a 1.617.773 euro - sul capitolo 1352 dello stato di previsione del ministero della Difesa -, in diminuzione rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti (che erano stati pari a 1.702.918 euro), contributi che sono ripartiti con lo schema di decreto in esame.

La ripartizione dei contributi tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane da un lato, e le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti ed Enti dall'altro, come evidenziato dalle tabelle di sintesi allegate al provvedimento, risulta conseguentemente modificata rispetto a quella dello scorso anno: 921.865 euro sono destinati al primo tipo di Associazioni (rispetto ai 975.625 euro dello scorso anno), e 695.908 euro al secondo tipo (rispetto ai 727.293 euro dello scorso anno).

Anche per quest'anno, prosegue la relatrice, la nota illustrativa che accompagna lo schema di decreto si

sofferma sul criterio adottato per la ripartizione e la determinazione degli importi, riconducibile a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero della Difesa del 19 luglio 2022 e al lavoro della commissione interna al Gabinetto appositamente istituita. La metodologia è identica per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane e per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti ed Enti, fondata sulla selezione dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione, garantendo, al contempo, anche un contributo per le spese di funzionamento sulla base del numero degli iscritti a ciascun Sodalizio, e raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi. Agli importi della quota per le spese di funzionamento, laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero nel caso in cui i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del venti per cento sull'importo previsto in base al numero degli iscritti. Nel caso in cui i medesimi Sodalizi siano incorsi in una situazione di recidività, la nota evidenzia come sia stata applicata un'ulteriore decurtazione del venti per cento rispetto allo stanziamento dell'anno precedente che risultava già decurtato del venti per cento. La nota, peraltro, sottolinea come anche quest'anno, in considerazione del permanere delle difficoltà economiche generali, caratterizzate da evidenti criticità, nonché del fatto che le associazioni sono chiamate a pagare canoni, a sostenere maggiori costi a causa dei rincari delle utenze e degli altri servizi, e potendo contare unicamente sulle risorse derivanti dal contributo annuale del dicastero e dalle quote associative, sia stato deciso di mitigare le difficoltà dei Sodalizi applicando una maggiorazione del quindici per cento sulla quota del "contributo fisso" in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla Direttiva del 19 luglio 2022, mantenendo in questo modo inalterate le quote da assegnare per il funzionamento già erogate nel 2023.

Alla relazione illustrativa del presente schema di riparto sono allegati una tabella di sintesi per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, con indicazione, per ciascuna associazione, dei progetti approvati e del contributo per singolo progetto, dei progetti non approvati, del numero dei soci iscritti con il relativo contributo fisso e dell'assegnazione totale per ciascuna associazione, e una tabella di sintesi per le Associazioni d'Arma, Categoria, Istituti ed Enti, con indicazione, per ciascuna associazione, dei progetti approvati e del contributo per singolo progetto, dei progetti non approvati, del numero dei soci iscritti con il relativo contributo fisso e dell'assegnazione totale per ciascuna associazione.

Fra le associazioni beneficiarie dei maggiori contributi per il 2024, si segnalano: l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione, con un contributo di 107.750 euro, in diminuzione rispetto ai 114.250 percepiti lo scorso anno; l'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria, con 104.000 euro, in diminuzione rispetto ai 111.000 euro dello scorso anno; l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, con 92.450 euro, in diminuzione rispetto ai 95.500 dello scorso anno; l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con 75.096 euro, in diminuzione rispetto agli 85.000 euro dello scorso anno; la Federazione italiana volontari della libertà, con 68.550 euro, in diminuzione rispetto agli 80.950 dello scorso anno; l'Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa, con 64.304 euro, in diminuzione rispetto ai 67.200 euro dello scorso anno; l'Associazione nazionale ex internati, con 64.100 euro, in diminuzione rispetto ai 66.746 euro dello scorso anno; l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con 63.750 euro, in diminuzione rispetto ai 65.750 euro dello scorso anno.

Dal confronto con lo scorso anno, stante anche la contrazione delle risorse complessivamente disponibili, la relatrice rileva come lo schema di decreto in esame preveda contributi inferiori rispetto al 2023 per 44 Sodalizi (erano 14 lo scorso anno), mentre solo per un Sodalizio (rispetto ai 29 dello scorso anno) il contributo previsto risulta in lieve aumento (si tratta del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare, con un contributo pari a 46.000 euro, rispetto ai 45.300 dello scorso anno).

Undici risultano essere le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro, al pari dello scorso anno, e due quelle che ricevono più di 100.000 euro.

Dalla lettura delle tabelle di sintesi allegate, la relatrice rileva altresì che solo due associazioni - l'Associazione nazionale Carabinieri e l'Associazione nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal

servizio effettivo - non hanno presentato progetti, di cui la prima per il quinto anno consecutivo. Fra i singoli progetti presentati dalle Associazioni Combattentistiche e Partigiane beneficiari dei contributi più rilevanti, si segnalano: il progetto denominato "Per qualche filoncino di pane", nonché quello per "Una biblioteca per la comunità" dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria, beneficiari, rispettivamente, di 40.000 e 22.000 euro di contributi; il progetto denominato "Italia '900, un secolo di guerre", promosso dall'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e Dispersi in Guerra, con 35.000 euro; il progetto "I Goumiers, famigerati eroi: una memoria rimossa" e quello denominato "La montagna più alta. Il CIL e la conquista del Monte Marrone", dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari, beneficiari, rispettivamente, di 22.500 e 22.000 euro di contributi; il progetto sulla memoria denominato "La Liberazione di Roma, 4 giugno 1944: Chiesa, mondo cattolico, Forze Armate italiane nelle dinamiche della resistenza", dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, con 21.315 euro; il progetto denominato "Dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento: la genesi dell'Esercito Italiano nel secondo dopoguerra: genesi, ordinamento, impiego", dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, con 20.000 euro; il progetto per la 79a Festa Nazionale della Liberazione (25 aprile 2024), dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con 20.000 euro. Fra i singoli progetti presentati dalle Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità, beneficiari dei contributi più rilevanti, la relatrice segnala: il progetto per l'organizzazione del tempo libero per i diversamente abili, con la predisposizione di laboratori ricreativi e di socializzazione, dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei figli dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa con disabilità (ANAFIM), con 55.104 euro; il progetto "Le geografie del Mediterraneo: storie, relazioni e diritti", della Società Geografica italiana, con 30.000 euro; il progetto per la manutenzione straordinaria e il consolidamento della Cappella votiva Folgore, a Castro Marina (LE), nell'ambito delle attività conservative sul territorio nazionale di monumenti e cippi dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, con 26.430 euro; il progetto per l'allestimento dell'area museale dedicata all'Aeronautica Militare all'interno del Villino Douhet, sede degli Aeronautici, a cura dell'Associazione Arma Aeronautica, con 23.000 euro; il progetto la manutenzione e la valorizzazione del Polo Archivistico Documentale Pubblicistico e Museale della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, con 14.000 euro; la redazione di un volume con nuove letture interpretative dei reperti, cimeli, documenti e automezzi conservati presso il Museo Storico della Motorizzazione Militare, intitolato "Al silenzioso rombo dei motori. La collezione del Museo Storico della Motorizzazione Militare dell'Esercito Italiano", dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, con 11.500 euro; il progetto per il Libro Verde della solidarietà che raccoglie i dati degli interventi di solidarietà compiuti nel corso dell'anno precedente dagli alpini delle Sezioni e dei Gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini, con 12.000 euro e il contributo per la manutenzione dei Sacri militari della stessa associazione, con 10.000 euro; il progetto per il concorso alla realizzazione, alla manutenzione, al restauro e alla gestione di vari siti museali, monumenti e Cimiteri o Sacri di guerra, ubicati nelle diverse Regioni d'Italia, da parte dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, con 10.000 euro; il restauro di oggetti museali custoditi presso il Museo storico dei Granatieri di Sardegna di Roma, da parte dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, con 9.089 euro.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [MENIA](#) (FdI) stigmatizza il perdurare di un finanziamento, nel testo in disamina, all'ANPI, associazione che, anche in tempi recenti, si è qualificata, purtroppo, per reiterate attestazioni negazioniste ed antisemite avuto riguardo, in particolare, al giorno della memoria delle Foibe.

A suo avviso, ci si trova di fronte ad una condotta del tutto ingiustificata che, tra l'altro, tradisce quello che era lo spirito originario dei partigiani, ovvero l'anelito per la libertà e l'indipendenza dell'Italia.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) si sente in dovere di rettificare le argomentazioni del collega Menia, le quali possono risultare veritiere per quanto concerne alcune associazioni locali dell'ANPI. Ad esempio, in Alto Adige, la relativa rappresentanza si è espressa, in modo chiaro ed inequivoco, per la partecipazione agli eventi programmati nel giorno della memoria delle Foibe.

Ad avviso del senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), sarebbe opportuno evitare generalizzazioni su tale tema, rispetto al quale, la propria parte politica ha sempre manifestato una posizione netta di condanna delle condotte estremistiche. Occorre aggiungere, inoltre, che, nel caso di specie, l'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere il ricordo di valori - la lotta al nazifascismo - ormai condivisi in tutta la società italiana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando, innanzitutto, che il Kosovo, proclamatosi indipendente dalla Serbia in modo unilaterale nel febbraio 2008 e riconosciuto da un centinaio di Stati del mondo (anche se non da Paesi come la Russia e la Cina, oltre che da alcuni Stati membri dell'Unione europea come Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna), è ad oggi una Repubblica parlamentare. Pristina, che ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell'Italia il 21 febbraio 2008, ha sottoscritto, nell'ottobre 2015, un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente dalla soluzione della questione relativa al suo status internazionale e dal progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

La Convenzione oggi all'esame, sottoscritta dall'Italia e dal Kosovo nel giugno 2021, risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

L'intesa bilaterale, che si compone di 30 articoli (suddivisi in VI Capitoli) e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sui canoni (articolo 12), sugli utili di capitale (articolo 13), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni).

I successivi articoli disciplinano, quindi, il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), sui compensi degli amministratori (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della

tassazione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 21). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 22) per l'Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 25), la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali (articolo 28).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il testo, conclude il relatore, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00012) ALFIERI e altri - sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) rende noto che è stato assegnato alla Commissione l'atto di indirizzo n. 7-00012, concernente la tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), primo firmatario della proposta di risoluzione in titolo, tiene a sottolineare come egli si sia fatto promotore di un atto di indirizzo che può ben essere considerato *bipartisan*, dal momento che, in sede di approvazione del relativo disegno di legge di ratifica, tutte le componenti politiche della Commissione hanno votato a favore in maniera unanime.

Del resto, attraverso tale proposta di risoluzione si sollecita la convocazione della prevista Commissione mista, pur assumendo che il Dicastero all'uopo responsabile risulta essere quello dell'economia e delle finanze.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) e la [PRESIDENTE](#) aggiungono la loro firma al suddetto atto.

Il seguito dell'esame, è quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 140

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerata l'esigenza di realizzazione di un ambiente addestrativo globale integrato riferito ai tre livelli di simulazione, mediante l'acquisizione di sistemi di nuova generazione e l'ammodernamento della componente infra/infostrutturale quale elemento fondamentale della strategia addestrativa della Forza armata, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 141

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo,

condivisa l'esigenza di adeguare agli standard industriali di ultima generazione le infrastrutture e gli impianti degli Arsenali e degli Stabilimenti di Lavoro della Marina Militare, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 142**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, apprezzata l'esigenza ad esso sottesa di integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e di un simulatore abissale evoluto nell'ambito del programma per l'acquisizione di una unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 143**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, attesa e condivisa la finalità del programma pluriennale in esame, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 145**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, valutata la finalità del programma pluriennale in esame che è quella di perseguire l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento del sistema missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa con una nuova versione denominata *Extended Range-ER* allo scopo incrementarne il raggio d'azione e la precisione di ingaggio; raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 APRILE 2024**

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,10.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggioranni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo

5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 22 APRILE 2024

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e il Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

La Convenzione disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e sulle attività produttive nonché ad una equilibrata ripartizione della materia imponibile.

Tale strumento, includendo tra l'altro gli elementi obbligatori, *minimum standard*, e alcune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), rappresenterà il quadro giuridico di riferimento entro il quale le imprese italiane potranno operare in Kosovo, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sono dotati di analogo strumento giuridico e consentirà di tutelare gli interessi generali della competenza dell'Amministrazione finanziaria italiana.

In particolare, la Convenzione è composta da 30 articoli e un Protocollo. Il primo capitolo individua il campo di applicazione (articoli 1 e 2); il secondo detta le definizioni (articoli 3-5); il terzo precisa l'imposizione dei redditi (articoli 6-21); il quarto delinea i metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 22); il quinto reca disposizioni particolari (articoli 23-28), mentre il sesto precisa le disposizioni finali.

Il disegno di legge di ratifica, invece, è composto dai consueti quattro articoli: autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, clausola di invarianza finanziaria e, in ultimo, l'entrata in vigore.

La Convenzione in esame, conformandosi al più recente modello di convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), utilizzato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, non genera incompatibilità con l'ordinamento europeo, come espresso anche dall'articolo 29, paragrafo 3.

Non risultano allo stato procedure di infrazione o linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per tale ambito.

La Relatrice preannuncia, quindi, la formulazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2024\) 23 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già illustrato in precedenza, è volta a rafforzare il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione europea, sostituendo il vigente regolamento (UE) 2019/452.

Sottolinea, in particolare, che alcuni aspetti meritano un supplemento di riflessione, tenendo conto che il controllo sulle iniziative di investimento in Europa da parte di soggetti di Paesi terzi, deve necessariamente tenere conto della congiuntura economica e geopolitica attuale, nonché dei nuovi obiettivi di politica industriale dell'Unione europea in materia di ambiente e digitalizzazione. In tale contesto, il necessario rafforzamento della sicurezza economica europea, deve assicurare al contempo l'apertura ai flussi di investimento esteri e la competitività delle imprese sul mercato unico.

Le riflessioni si concentreranno sulle tre principali novità contenute nella proposta di regolamento, ovvero: 1. l'obbligo per gli Stati di adottare un meccanismo di controllo degli investimenti esteri e la previsione di regole di armonizzazione minima per il loro funzionamento; 2. l'ambito di applicazione del controllo sugli investimenti esteri; 3. il rafforzamento del meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni.

Con riguardo all'obbligo di prevedere un meccanismo di *screening* degli IED, per essere realmente efficace, il quadro europeo armonizzato dovrebbe essere caratterizzato da un elevato tasso di chiarezza e oggettività circa l'ambito di applicazione in relazione ai vari settori, eventualmente prevedendo anche l'adozione di linee guida unitarie e condivise.

L'articolo 4 introduce la facoltà da parte dell'autorità competente di avviare un controllo successivo al completamento dell'operazione di investimento. Al riguardo, la possibilità di revisione *ex post* potrebbe generare una indeterminatezza dell'ambito di applicazione. Il potere di intervenire anche a distanza di tempo su una operazione già conclusa aumenterebbe, infatti, il livello di incertezza sul mercato, con conseguenze potenzialmente negative per gli operatori coinvolti.

Ulteriori punti che meritano attenzione emergono per quanto riguarda l'ambito di applicazione del controllo sugli investimenti esteri e sulla nozione di investimento estero, previsti all'articolo 2. In particolare, l'estensione dei settori economici e delle aree di attività, per le quali si prevede l'obbligo di controllo sugli investimenti esteri, avrà potenzialmente effetti sulla legislazione nazionale, compresa la disciplina italiana relativa al *golden power* e i relativi obblighi di notifica, che si applicano in alcuni casi anche agli investimenti interni all'Unione europea.

Appare quindi necessaria una delimitazione chiara dell'ambito di controllo degli investimenti esteri, in relazione a settori strategici e alla definizione degli *asset* più rilevanti.

Per quanto riguarda l'ambito del rafforzamento del meccanismo di cooperazione europea e dello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione europea, già prevista dal regolamento del 2019, se da un lato esso appare condivisibile, nella misura in cui sia funzionale a un migliore coordinamento delle decisioni in materia di investimenti esteri e contribuisca a una maggiore certezza e prevedibilità delle condizioni di investimento in Europa, dall'altro, alcuni aspetti presentano rilievi di criticità.

Andrebbe, ad esempio, chiarita meglio la portata degli obblighi di notifica degli Stati membri, previsti dall'articolo 5, in particolare in relazione alla nozione di "indagine approfondita" e alla individuazione dei "casi eccezionali" che si configurano come due fattispecie che richiedono la notifica alla Commissione.

Ancora, l'articolo 11 prevede l'obbligo di tenere in massimo conto le osservazioni e i pareri trasmessi

dalla Commissione o da altri Stati membri allo Stato notificante. Il maggiore coinvolgimento degli altri Stati membri nelle decisioni di controllo sull'investimento dello Stato notificante emerge anche dalla possibilità di avviare una procedura d'ufficio (senza previa notifica), nel caso in cui essi ritengano che un investimento non notificato possa incidere negativamente sulla propria sicurezza o ordine pubblico. Analogo potere di iniziativa d'ufficio spetta alla Commissione (articolo 9).

Se il rafforzamento del meccanismo di cooperazione ha lo scopo di coordinare le decisioni degli Stati membri sugli investimenti esteri in favore di una maggiore prevedibilità e della certezza delle condizioni di investimenti in Europa, con i predetti aspetti si configura il rischio di ottenere il risultato opposto, ovvero una sovrapposizione di osservazioni e pareri non coincidenti fra loro, emessi da Stati membri e Commissione europea, sia quando trattano notifiche di imprese multinazionali con impatti *cross-country*, sia quando i poteri di intervento successivi, su investimenti già realizzati, non sono definiti in modo chiaro nelle premesse attuative.

Il Presidente relatore ritiene, quindi, che su questi aspetti sarebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) chiede delucidazioni sui tempi di esame della proposta di regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, scadrà il prossimo 30 aprile, ma che si potrà proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, volto a introdurre ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda preliminarmente che la revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023, è stata approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE (Unione europea), dell'8 dicembre 2023. Tale revisione comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU* e porta la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro. In attuazione alle revisioni del PNRR, che hanno interessato anche diverse misure già presenti, oltre al definanziamento di alcuni interventi difficilmente realizzabili, è stato adottato il decreto n. 19 in esame.

Il decreto si compone di 64 articoli, suddivisi in 3 titoli. Il primo, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC). Il titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute. Il titolo III, infine, reca disposizioni finali e di coordinamento.

Nell'ambito del titolo I (articoli da 1 a 10), in materia di *governance*, l'articolo 1 incrementa il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia per 9,4 miliardi di euro nel triennio 2024-2026 e autorizza la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029, occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR, a seguito della citata revisione del Piano, individuate dal comma 5 in: servizi digitali e esperienza dei cittadini; progetto Cinecittà; utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (settori difficili da decarbonizzare); piani urbani integrati; aree interne, con il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità; valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal PNC. In particolare, il comma 2 prevede la presentazione, entro il 31 marzo 2024 e poi con cadenza semestrale, di una informativa congiunta dei Ministri dell'economia e per gli

affari europei e del CIPRESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC. Dopo 20 giorni, con decreto ministeriale sono individuati gli eventuali interventi del PNC da definanziare per mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 dispongono il rifinanziamento di alcuni interventi già previsti dal PNC. I commi 9 e 10 dell'articolo 1 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027.

Il comma 10-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede un incremento di 115 milioni di euro per il periodo 2024-2028, per accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria della Pianura padana entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE.

Si ricorda che, in materia di qualità dell'aria, insistono tre procedure di infrazione. La procedura n. 2014/2147, concernente dieci regioni italiane, ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/18 ed è ora allo stadio del ricorso *ex* articolo 260 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). La procedura n. 2015/2043 riguarda 6 regioni ed è giunta alla sentenza *ex* articolo 258 del TFUE nella causa C-537/19. La terza procedura è la n. 2020/2299, riguardante diverse città della valle del Po, fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano.

L'articolo 2 dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti. Entro i successivi trenta giorni, l'amministrazione titolare della misura deve attestare che il cronoprogramma aggiornato assicuri il raggiungimento del traguardo o obiettivo nei tempi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale. In caso di disallineamenti o incoerenze con la possibilità di completare l'intervento entro i termini, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri sostitutivi. Inoltre, qualora la Commissione europea accerti il mancato raggiungimento dell'obiettivo o traguardo, le relative risorse ricevute dall'UE sono restituite e recuperate dal soggetto attuatore inadempiente. La Struttura di missione, inoltre, rende pubblici su *Internet* i predetti cronoprogrammi e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 3, comma 1, estende anche al PNRR l'azione antifrode del COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea), prevedendo specifiche funzioni e integrandone la composizione con rappresentanti di diverse amministrazioni dello Stato.

L'articolo 4 trasferisce alla Struttura di missione PNRR, operante presso la Presidenza del Consiglio, le risorse e il personale dell'Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la quale viene contestualmente soppressa.

L'articolo 5, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della componente M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina, entro 30 giorni, di un Commissario straordinario con poteri sostitutivi.

L'articolo 6 prevede la nomina, entro 30 giorni, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi non più finanziati con il PNRR, volti al recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per finalità di inclusione sociale.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (componente M5C2, Investimento 2.2).

L'articolo 8 contiene una serie di misure, volte a rafforzare le strutture dedicate alla realizzazione degli interventi e investimenti previsti dal PNRR, o comunque coerenti con gli obiettivi del Piano, nonché dal PNC e dalla Politica di coesione. Si segnala che in taluni casi sono previste deroghe al limite dei 36 mesi della contrattazione a tempo determinato, ma solo per il tempo necessario all'attuazione dei progetti e comunque fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 17-*bis* dell'articolo 8 modifica in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica, in ragione dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Si ricorda che tale legge, collegata alla manovra di bilancio, provvede a dare attuazione alla riforma sull'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, prevista alla componente M1C3-10, riforma 4.1, del PNRR, entro il secondo trimestre 2024.

L'articolo 9 istituisce presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione di piani d'azione per l'attuazione dei programmi e interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, nonché per il relativo monitoraggio.

Lo stesso articolo 9 prevede misure in favore dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza dichiarato.

L'articolo 10 prevede disposizioni volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL nella cooperazione con il partenariato economico e sociale per l'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR.

Il titolo II (articoli da 11 a 44-*quinquies*) reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC. Il titolo è suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute. Il titolo terzo, infine, reca disposizioni finali e di coordinamento.

Nello specifico il capo I (articoli 11 e 12) reca misure di semplificazione amministrativa, a cominciare dall'articolo 11 che fissa al 30 per cento l'anticipazione erogabile dall'Ispettorato generale per il PNRR in favore dei soggetti attuatori.

L'articolo 12 reca ulteriori misure di semplificazione in materia di appalti e procedimenti amministrativi relativi agli interventi previsti dal PNRR e a quelli non più finanziati dallo stesso. In particolare, per gli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato stato di realizzazione o per i quali siano già state indette le procedure di gara o affidamento, si applica, in ogni caso, la disciplina accelerata e semplificata del decreto-legge n. 77 del 2021 e del decreto-legge n. 13 del 2023, nonché la normativa di rafforzamento delle strutture amministrative e gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante il sistema informatico ReGiS. Per i medesimi interventi restano inoltre confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Lo stesso articolo 12 prevede al comma 9 che, al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come rivisto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, entro trenta giorni, le amministrazioni adottano i provvedimenti necessari e all'aggiornamento degli importi già stanziati, dei cronoprogrammi e della tipologia di interventi.

Il comma 15 dell'articolo 12 prevede l'attribuzione a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, qualora strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR e dal PNC, dei poteri previsti per i commissari straordinari.

Altre misure semplificatorie riguardano la zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, l'infrastruttura di ricarica elettrica, la rete elettrica di trasmissione nazionale, le piattaforme digitali di approvvigionamento (*e-procurement*) e la verifica dell'interesse archeologico, per gli interventi "di lieve entità" o "di media entità" per la realizzazione di infrastrutture previste dal PNRR.

Il capo II (articoli da 13 a 16) reca disposizioni in materia di istruzione e merito, per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR.

Il capo III (articoli 17 e 18) reca disposizioni in materia di università e ricerca, tra cui disposizioni di semplificazione e agevolazione, al fine di raggiungere gli obiettivi della riforma 1.7 sugli alloggi per gli studenti, della componente M4C1 del PNRR, su cui - si ricorda - l'articolo 5 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario, e misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi in materia di formazione superiore e ricerca.

Il capo IV (articolo 19) reca disposizioni in materia di sport, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

Il capo V (articoli 20 e 21) reca disposizioni in materia di digitalizzazione, per il raggiungimento dei traguardi e obiettivi previsti dal PNRR in materia.

Il capo VI (articoli da 22 a 27) reca disposizioni in materia di giustizia, relative al reclutamento di addetti all'Ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, nonché incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti, e altre misure procedurali, tra cui la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

Il capo VII (articolo 28) reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, prevedendo la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, in base alla revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

Il capo VIII (articoli da 29 a 31) reca disposizioni in materia di lavoro, anche al fine di contrastare il lavoro irregolare e l'evasione fiscale, e agevolare l'assunzione a tempo indeterminato.

Il capo IX (articoli da 31-bis a 41-bis) reca disposizioni in materia di investimenti, agevolando l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano e agevolando gli interventi infrastrutturali da parte dei comuni, delle regioni, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa. Le misure riguardano sia gli interventi previsti dal Piano, sia quelli espunti mediante la revisione dello stesso. Sono previste inoltre rimodulazioni di alcuni finanziamenti, adeguando la normativa alla citata revisione del Piano. L'articolo dispone anche in materia di progetti inerenti agli eventi sismici del 2009, del 2012, del 2016-2017, del novembre 2022 e del marzo 2023.

L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, che costituisce l'Investimento 15 della nuova Missione 7 "*REPowerEU*" del PNRR come rivisto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. La misura prevede un credito d'imposta, dal 35 al 5 per cento del costo (a seconda dell'entità dell'investimento), per tutte le imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3 per cento.

L'articolo 39 dispone il trasferimento ad Acciaierie d'Italia, di 150 milioni di euro, provenienti dall'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., su richiesta del Commissario straordinario, per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti.

L'articolo 40 è volto a favorire il conseguimento della riforma 1.11 sulla riduzione dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, della componente M1C1-72-*quater* del PNRR modificato.

L'articolo 41 riguarda gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR, mentre l'articolo 41-bis semplifica il regime amministrativo per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

Il capo X (articoli da 42 a 44-*quinquies*) reca disposizioni in materia di investimenti del Ministero della salute, riguardanti l'estensione delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, con riferimento al Fascicolo sanitario elettronico, allo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, alla gestione dell'Intelligenza Artificiale e alla valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment - HTA*) relative ai dispositivi medici, e all'ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina.

Sono previste anche una serie di misure di rafforzamento del personale delle strutture del Servizio sanitario nazionale, e della formazione dello stesso, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 (Salute) del PNRR.

L'articolo 44-*quinquies* prevede che le regioni organizzino i servizi consultoriali nell'ambito della componente M6C1 del PNRR e possano avvalersi anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.

Infine, il titolo III (articoli da 44-*sexies* a 46) reca disposizioni finali e di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

156ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In particolare, ricorda che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti.

Il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rileva come il Governo abbia provveduto a spostare in avanti le riforme e gli interventi del PNRR, accumulandoli all'ultimo anno previsto, con 159 obiettivi e traguardi previsti ora per il solo 2026, su un totale di 346. In tal modo, la 10a e ultima rata sarà di ben 32,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre dello scorso anno risultavano peraltro pervenuti 102,5 miliardi di euro, ma di questi era effettivamente speso solo il 42 per cento, pari al 22 per cento del totale dei fondi disponibili fino al 2026. Questo dato testimonia come lo spostamento in avanti degli obiettivi valga a coprire le difficoltà nel loro conseguimento, sperando inoltre in una proroga temporale dei tempi di realizzazione degli

interventi, come adombrato dal ministro Giorgetti.

E da questo punto di vista la criticità è ancora più rilevante posto che, con un *deficit* pari al 7,4 per cento del PIL, il peggiore in Europa, i margini da utilizzare per investire sono molto bassi.

Stigmatizza inoltre le ulteriori misure di accentramento della *governance*, che esprimono scarsa fiducia nelle amministrazioni periferiche, soprattutto quelle del Mezzogiorno. Desta preoccupazione, poi, la riduzione dei finanziamenti per settori cruciali come le energie rinnovabili, l'idrogeno e la mobilità sostenibile, che subiscono un taglio del 7,6 per cento rispetto al piano originale.

In particolare, i fondi destinati alla protezione idrogeologica subiscono un taglio del 34,4 per cento, mentre nel settore della sanità si registra una riduzione degli investimenti dell'8,7 per cento e una contrazione del 25,8 per cento dei finanziamenti per la famiglia, le infrastrutture sociali e il terzo settore.

Evidenzia quindi le difficoltà della maggioranza nel condurre i lavori parlamentari, disperdendo il lavoro su provvedimenti minori, come effettuato nelle ultime settimane, invece che concentrarsi sulle grandi questioni come il PNRR.

Sottolinea infine le gravi criticità poste dall'articolo approvato alla Camera dei deputati in materia di aborto, di cui non si comprende il senso in un provvedimento in materia di PNRR, se non quello di ipotizzare un maldestro tentativo di scardinare la legge n. 194 del 1978.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*), riferendosi ai lavori delle ultime settimane in Senato, invita il senatore Sensi a sollecitare in tal senso il proprio presidente di Gruppo, in modo tale da formulare proposte in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che riflette la volontà di correggere la direzione di marcia del PNRR, la cui traiettoria è stata assunta dai governi precedenti a quello attuale, al fine di non disperdere risorse preziose.

Ricorda, peraltro, che con la revisione del Piano si è ottenuto l'aumento dell'ammontare complessivo e che comunque 121 miliardi sono a debito. Afferma la necessità di assicurare maggiore attenzione e maggiori risorse alla sanità, ma auspica che anche le forze di opposizione lavorino per il buon esito del Piano e la piena attuazione degli interventi previsti.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) replica ai timori espressi circa il futuro del PNRR, ricordando che l'Unione non procede all'erogazione delle rate se non a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi.

Per questo motivo, lo spostamento in avanti di alcuni obiettivi ha consentito di non perdere risorse.

Inoltre, lo spostamento su altri fondi ha riguardato quegli interventi che per loro natura comportano tempi lunghi di realizzazione come quelli in ambito idrogeologico, che sarebbero andati inevitabilmente oltre il 2026. Il settore sanitario presenta motivi di preoccupazione, ma che certamente però nascono da prima di questo Governo.

Per quanto riguarda la polemica sull'articolo aggiunto alla Camera dei deputati sui consultori familiari, lungi dall'essere un attacco alla vigente legge n. 194 del 1978, ne ripropone quasi alla lettera l'articolo 2, secondo cui i consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) lamenta, innanzitutto, l'assenza del Ministro, di cui aveva chiesto la presenza in sede di esame del Documento di economia e finanza e che ancora dimostra la sua indisponibilità a un confronto costruttivo in Commissione.

Lamenta inoltre l'approccio del Governo, che ricorre alla fiducia, impedendo di fatto l'azione di controllo parlamentare, in continuità con altre limitazioni al controllo democratico, quali l'abrogazione dell'abuso d'ufficio o le restrizioni alla libertà di stampa.

In materia di sanità, stigmatizza il definanziamento per il rinnovo degli ospedali per un ammontare pari a 1,2 miliardi di euro, contestato anche da presidenti di regione di maggioranza, a fronte di opere pronte ad essere realizzate.

Per quanto riguarda il piano transizione 5.0, al quale sono assegnati 6,3 miliardi di euro, ritiene che sia solo cambiato il nome rispetto al precedente piano 4.0 e non siano rinvenibili risorse aggiuntive.

Inoltre, con gli incidenti sul lavoro in aumento, lamenta la limitazione al solo settore edile della misura della patente a punti.

Infine, ricorda come da mesi, a causa all'accentramento della *governance*, le regioni aspettino molti decreti attuativi dei provvedimenti sul PNRR e sul PNC, avendo già i progetti esecutivi pronti. Per converso, il provvedimento in esame rinvia il termine di adozione di tali decreti di ulteriori 60 giorni. Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che definisce un quadro normativo in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

Il Relatore, dopo aver ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Dopo aver ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa il calendario dei lavori della Commissione, a cui replica il presidente [ZANETTIN](#).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Ricorda, al riguardo, che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Ritiene che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dell'articolo 29, paragrafo 3, della Convenzione, che esplicitamente esclude possibili incompatibilità con l'ordinamento europeo, e del fatto che sulla materia non risultano procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (n. 149)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni - pubblicato in allegato al resoconto - sul decreto legislativo in titolo. Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto provvede a estendere alla categoria 4 dei precursori di droghe, la disciplina sanzionatoria già prevista dal citato testo unico per le categorie 1, 2 e 3.

La cornice sanzionatoria in parola, pur prevedendo limiti edittali superiori ai tre anni di reclusione previsti dal criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, risulta pienamente legittima in quanto mera estensione di norme penali già vigenti.

In tal senso, infatti, l'inciso iniziale della richiamata lettera *d*), che recita "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*", è stato interpretato, in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), nel senso di non escludere in assoluto il potere del legislatore delegato, quando la materia è già regolata da una norma penale.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sia rispettato il principio e criterio direttivo generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede un rinvio del voto, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno ancora avviato l'esame del provvedimento.

Il presidente [ZANETTIN](#) accede alla richiesta di rinvio, pur ribadendo che la competenza della 4a Commissione è proprio quella di fornire una valutazione propedeutica all'esame della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, volto a introdurre ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al PNRR, secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti;

considerato che il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di

governance per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1048, già approvato dalla Camera dei deputati;

ricordato che il disegno di legge ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

ricordato che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati;

rilevato che all'articolo 29, paragrafo 3, la Convenzione stabilisce che le norme da essa fissate non generano incompatibilità con l'ordinamento europeo e che, sulla materia disciplinata, allo stato non sussistono procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia;

valutato quindi che il disegno di legge in titolo non [presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

- il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: *"d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];"*

- l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

- nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

- le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di reclusione previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"* - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;

- in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"*, con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti

necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998); valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 231 (pom.) del 22/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 22 APRILE 2024

231ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si è aperta nella precedente seduta la discussione generale sul provvedimento.

Dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 708 emendamenti e 112 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dà quindi la parola ai Commissari per eventuali interventi in discussione generale.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Dà quindi la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) dichiara di rinunciare all'intervento di replica.

La sottosegretaria ALBANO dichiara altresì di rinunciare alle repliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri quanto previsto dal comma 2, secondo cui i comuni sono tenuti, su richiesta, a restituire le somme loro versate a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili, i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Occorre inoltre verificare i profili di onerosità dell'articolo 2, che impone, in materia di edilizia residenziale pubblica, limiti massimi per il corrispettivo dovuto al comune in relazione alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Attesa la clausola di invarianza prevista dall'articolo 3, al fine di escludere i potenziali oneri sopra citati, risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una

relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO concorda con la richiesta di relazione tecnica prospettata dal relatore. La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'intesa si compone di trenta articoli e di un Protocollo, segue il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi, quindi per la parte italiana, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La relazione tecnica asserisce che le valutazioni in merito agli effetti fiscali che, in termini di gettito, potrebbero essere generati dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione, sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CU per gli anni di imposta 2016-2021.

Agli articoli esaminati dalla relazione tecnica non vengono associati variazioni di gettito, prevalentemente in quanto l'esame delle dichiarazioni per gli anni di imposta considerati non presenta importi riferibili alle fattispecie in esame.

Tuttavia occorre valutare che l'introduzione di regole fiscali più favorevoli derivanti dalla Convenzione, se allo stato attuale, in assenza di redditi e di operazioni, non determina perdite di gettito, può determinare variazioni nelle convenienze e nei comportamenti dei contribuenti e costituire il presupposto per lo spostamento di redditi ove il regime fiscale è più favorevole per il contribuente, con conseguenti perdite di gettito per l'erario negli anni a venire.

Ad esempio gli articoli 10, relativo ai dividendi, e 11, relativo agli interessi prevedono aliquote rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento, che si attestano invece allo zero per cento nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi e gli interessi vengono erogati sia detentrica direttamente del 25 per cento del capitale della società erogante.

La relazione tecnica rileva che tali disposizioni sono potenzialmente foriere di determinare una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi e sugli interessi in uscita dal nostro paese, tuttavia non rilevando, allo stato, operazioni in essere per tali fattispecie tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo, non associa a tali disposizioni una perdita di gettito.

A tale riguardo occorre considerare che introdurre una aliquota zero può determinare l'interesse di tali società a spostare la residenza in Kosovo.

Analogha considerazione può essere effettuata in relazione all'articolo 16 in materia di compensi agli amministratori, che penalizza lo stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello stato di residenza della società erogante.

Tali disposizioni potrebbero determinare la convenienza di società italiane a spostare la residenza in Kosovo, con conseguente perdita di gettito per l'erario per gli anni a venire.

L'articolo 20, non considerato dalla relazione tecnica, concerne la non imponibilità delle somme ricevute da studenti e apprendisti, per un periodo non superiore a sei anni.

Considerato che la relazione illustrativa esplicita che il limite di sei anni è volto ad evitare l'abuso di tale esenzione che potrebbe verificarsi attraverso il protrarsi indefinito dello status di studente o apprendista, riconoscendo quindi effetti finanziari negativi per il periodo consentito di sei anni, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi e di quantificazione a tale riguardo.

Per quanto riguarda gli articoli non trattati dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo confermi l'assenza di effetti finanziari negativi, in particolare con riferimento agli articoli 4, concernente la definizione di residente, 5, in tema di stabile organizzazione, 6, in tema di redditi

immobiliari, 18, in materia di pensioni, 19, in materia di funzioni pubbliche, 22, sulla eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva per il parere all'Assemblea, del disegno di legge n. 1110 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1110](#)

G/1110/1/5

[Fregolent](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in fase di conversione reca norme urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma in diversi Comuni italiani si registrano ritardi nell'articolazione e presentazione dei progetti necessari per spenderne le risorse;

l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che per favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

sul territorio nazionale si contano circa 8.000 Comuni dei quali 5.500 sono Piccoli Comuni e nei quali risiede circa il 17% della popolazione nazionale;

la fusione può essere uno strumento utile per efficientare la dotazione organica degli uffici necessari alla realizzazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per ridurre i costi di gestione degli uffici specie in relazione alla presenza per ogni Ente di costi fissi la cui incidenza può diminuire incrementandone la popolazione;

la struttura del Fondo previsto nel TUEL prevede un tetto massimo finanziabile per singola annualità al cui raggiungimento non possono più essere erogate risorse finalizzate ad incentivare le fusioni;

le risorse assegnate dal Ministero dell'Interno ammontano a poco più di 83 milioni di euro ma è evidente che se il budget rimane il medesimo ed il numero dei comuni fusi aumenta, il contributo per ciascun comune diminuisce, venendo così a tradire l'impegno dello Stato;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure volte ad incrementare adeguatamente le risorse previste dal Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire per l'esercizio 2024 ad ogni comune beneficiario esattamente lo stesso importo dell'esercizio

2023.

G/1110/2/5

[Fregolent](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in fase di conversione reca norme urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il testo in esame, oltre a garantire la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, reca numerose disposizioni riguardanti la Governance, l'accelerazione e lo snellimento delle procedure oltre a norme di coordinamento;

nell'ambito delle norme che dovrebbero consentire l'accelerazione e lo snellimento delle procedure, si inserisce l'articolo 11 del provvedimento che, modificato in commissione durante l'esame in sede referente e in relazione alle misure di semplificazione amministrativa, reca nuove procedure per la gestione finanziaria delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in particolare il richiamato articolo 11, al comma 1, fissa al 30 per cento la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori del PNRR, da erogarsi entro i trenta giorni dalla presentazione richiesta;

la norma introduce una regola di carattere generale, che sembrerebbe trovare applicazione, quindi, tanto per i soggetti attuatori pubblici che per quelli privati e sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), sia per i cosiddetti "Progetti in essere" finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando quindi l'attuale soglia dell'anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell'intervento;

la disposizione in parola è volta a potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR e, pertanto, riveste particolare importanza per la concreta e tempestiva attuazione degli stessi;

impegna il Governo:

a voler confermare che l'accesso all'anticipazione nella misura del 30 per cento è garantito a tutti i soggetti attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal soggetto attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti ed è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta o erogata l'anticipazione del 10 per cento, attraverso una richiesta integrativa relativamente alla maggiore quota spettante.

G/1110/3/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

secondo il Rapporto su «Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare» pubblicato nel 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, almeno 10 mila lavoratori agricoli migranti vivono in insediamenti informali in Italia. I comuni hanno segnalato 150 insediamenti informali o spontanei non autorizzati, con sistemazioni varie (casolari e palazzi occupati, baracche, tende, roulotte) e presenze che vanno dalle poche unità registrate nei micro insediamenti alle migliaia di persone nei «ghetti» più noti alle cronache;

le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato in modo inequivocabile che l'impianto normativo delineato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, sul piano repressivo, è adeguato ed efficace. In particolare, la nuova norma penale, che - con la riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale - ha meglio definito la condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento, e i nuovi strumenti di indagine, affiancati alla responsabilità penale dell'imprenditore e alle misure di prevenzione conseguenti, hanno sortito un effetto notevolmente deterrente rispetto al fenomeno in esame, come testimoniano i dati registrati negli ultimi anni;

l'impianto della legge n. 199 del 2016 è restato tuttavia largamente inattuato relativamente alla parte preventiva, presentando alcuni aspetti problematici. In relazione a tale profilo, gli strumenti di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera andrebbero integrati e rafforzati, sia attraverso la piena attuazione della legge richiamata anche sul versante della prevenzione, sia attraverso la previsione di interventi diretti, in generale, a rimuovere gli squilibri e le distorsioni della produzione agro-alimentare destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle dinamiche del lavoro agricolo,

impegna il Governo

a garantire su tutto il territorio nazionale la piena applicazione della suddetta legge n. 199 del 2016, il rafforzamento dei servizi ispettivi e maggior tutela e protezione sociale dei lavoratori vittime di sfruttamento.

G/1110/4/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 36-*bis* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

il Governo ha deciso tuttavia di escludere dalle deroghe al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, tutte le regioni colpite da terremoti e sisma, tranne l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, una discriminazione che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali e che colpisce in particolare quelle famiglie che stanno completando la ricostruzione delle proprie case;

la mancata deroga al decreto-legge *Superbonus* rischia di penalizzare un numero di cantieri pari al 5 per cento del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, a partire dal caro materiali che ne ha rallentato il completamento,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le deroghe anche alle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma del 2012, al fine di garantire equità e giustizia per tutte le aree terremotate del Paese.

G/1110/5/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Ue con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR;

impegna il Governo:

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C4 Investimento 2.1.A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per ridurre il rischio idrogeologico, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 1.287 milioni di euro.

G/1110/6/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR;

impegna il Governo:

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M5C3 Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 225 milioni di euro.

G/1110/7/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'UE con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C2 Investimento 5.3 - Sviluppo *leadership* internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 200 milioni di euro.

G/1110/8/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU,

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M5C2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per ridurre emarginazione e degrado sociale, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 1.300 milioni di euro.

G/1110/9/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con Decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanzamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C2 - Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso *off-shore*), a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 675 milioni di euro.

G/1110/10/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo

REPowerEU,

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il *Mezzogiorno*;

a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M3C1 - Investimento 1.2.3 Linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione), a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 930 milioni di euro.

G/1110/11/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra i tagli sul PNC dell'articolo 1, comma 8 e il comma 13 del medesimo articolo che prevede lo spostamento su risorse nazionali per l'edilizia sanitaria degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» determina un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un

profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale Esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore sanitario minano l'idea di centralità e universalità del servizio senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con le regioni, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui in premessa e garantire, nel prossimo provvedimento utile, la destinazione di 1,2 miliardi di euro per gli investimenti nel settore sanitario.

G/1110/12/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Basilicata, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato

a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/13/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Lazio, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/14/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva

attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Lombardia, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/15/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare

(3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 13 dell'articolo 1, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria, determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni, attraverso le parole del presidente Fedriga, ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale Esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

a intraprendere un confronto con la regione Piemonte, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/16/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del Piano nazionale complementare oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 13, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un

ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria, determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Puglia, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge potrebbe far venir meno.

G/1110/17/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti

per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Sardegna, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/18/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi di euro nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la Regione Siciliana, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/19/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi di euro nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Veneto, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/20/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno interessato, nel

complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del Piano nazionale complementare oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con la regione Emilia-Romagna, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G/1110/21/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 13, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

l'obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei *ticket* più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

impegna il Governo

ad intraprendere un confronto con le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge potrebbe far venir meno.

G/1110/22/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12, comma 11, reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate che, in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell'Unione europea, prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che vi operano;

le ZLS sono state previste dagli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, disposizioni novellate varie volte e, da ultimo, con l'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, fino all'abrogazione degli articoli 4 e 5-bis e alla modifica dell'articolo 5 con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

la disposizione introdotta con il decreto-legge in conversione è quindi volta a far salvo il testo degli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022;

la struttura di *governance* e il generale assetto di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative del citato decreto-legge n. 91 del 2017, dopo essere stato quasi interamente soppiantato in relazione alle 8 ZES attivate nel Sud Italia per presunte incapacità di stimolare investimenti, viene dunque riabilitato per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle regioni del Nord Italia;

al contempo, come testimoniato anche dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 16, del decreto-legge in conversione, recante la sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno, la Zona economica speciale unica per il Sud, introdotta con il citato decreto-legge n. 124 del 2023, stenta a decollare, manifestando

perplexità e gravissime problematiche sotto diversi profili;

tali *deficit*, in più occasioni segnalati al Governo anche per mezzo di interrogazioni parlamentari, rischiano di paralizzare gli investimenti in essere e di dissuadere le imprese dalla presentazione di nuovi progetti di insediamento industriale e apertura di attività, rendendo completamente inefficace e inutile l'esistenza stessa della ZES Unica;

come dimostrato dall'istituzione delle ZLS al Nord e malgrado la frettolosa archiviazione dell'esperienza delle 8 ZES nelle regioni del Sud, il precedente modello organizzativo è ritenuto tuttora valido anche dall'attuale Esecutivo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare la *governance*, le modalità organizzative, le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative della ZES Unica, ripristinando il medesimo modello adottato per le Zone logistiche semplificate.

G/1110/23/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto all'esame interviene in particolare sulla *governance* per il PNRR e il PNC e prevede tra l'altro misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell'amministrazione digitale;

nell'ambito della medesima misura sulla digitalizzazione l'articolo 20, al comma 3, prevede che i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PagoPA (società *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano attribuiti in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e, in misura minoritaria, a Poste Italiane Spa;

la misura potrebbe rientrare nella visione del Governo nella più ampia operazione di privatizzazione di Poste italiane Spa al quale il Gruppo del Partito democratico si è già fermamente opposto in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

la dismissione delle quote azionarie, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPA, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo;

anche l'Antitrust ha rilevato diversi elementi di criticità sia per la contestuale proposta di privatizzazione di Poste Italiane Spa sia per le modalità con cui il Governo intende operare in assenza di procedure concorsuali rimarcando gli effetti estremamente negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini;

PagoPA Spa è un modello di eccellenza, con un *know-how* essenziale per la transizione digitale del settore pubblico;

la privatizzazione di Poste italiane Spa e la contestuale cessione di PagoPA Spa rischiano di creare un enorme danno al Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini evidenziati dall'Antitrust conseguenti all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa (società *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri) in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e in misura minoritaria a Poste italiane

Spa allo scopo di adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative volte a scongiurare la cessione.

G/1110/24/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto all'esame interviene in particolare sulla *governance* per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare e prevede, tra l'altro, misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell'amministrazione digitale;

nell'ambito della medesima misura sulla digitalizzazione l'articolo 20, al comma 3, prevede che i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PagoPa (società in *house* della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano attribuiti in misura maggioritaria a all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e, in misura minoritaria, a Poste Italiane Spa;

la misura potrebbe rientrare nella visione del Governo nella più ampia operazione di privatizzazione di Poste Italiane Spa al quale il Gruppo del Partito Democratico si è già fermamente opposto in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

la dismissione delle quote azionarie, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPa, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo;

anche l'Antitrust ha rilevato diversi elementi di criticità sia per la contestuale proposta di privatizzazione di Poste Italiane Spa sia per le modalità con cui il governo intende operare in assenza di procedure concorsuali rimarcando gli effetti estremamente negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini;

PagoPA Spa è un modello di eccellenza, con un *know-how* essenziale per la transizione digitale del settore pubblico;

la privatizzazione di Poste Italiane Spa e la contestuale cessione di PagoPa Spa rischiano di creare un enorme danno al Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini evidenziati dall'Antitrust conseguenti all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPa Spa (società *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri) in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e in misura minoritaria a Poste Italiane Spa allo scopo di adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative volte ad attivare procedure per valutare le manifestazioni di interesse effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione per la cessione della quota minoritaria ad almeno due soggetti cessionari evitando così che la concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

G/1110/25/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 38 del provvedimento all'esame dell'Assemblea istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi, l'elenco degli investimenti agevolabili, il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione, le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti, le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi, il regime dei controlli, l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione;

gli investimenti agevolabili riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono *asset* digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), *asset* necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da Fer (esclusa la biomassa), la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1 per cento del *budget* è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un *report*, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza;

L'investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un *budget* di 6.300 milioni di euro, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 Tep (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;

L'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli ed è volta a incentivare gli investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da Fer. Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziare, di un'agevolazione in grado di sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti. In particolare, considerando che il confronto con la Commissione europea ha portato ad «abbinare» gli interventi di riduzione dei consumi energetici con gli investimenti in autoproduzione, occorre evitare che questi ultimi rimangano penalizzati da complessità o vincoli troppo stringenti nella realizzazione degli interventi «trainanti» in transizione 5.0., vista anche l'importanza delle risorse assegnate su due anni, che, ricomprendendo quanto già disponibile per Transizione 4.0, possono effettivamente rappresentare un'importante occasione di rilancio dell'economia nazionale, raccogliendo le aspettative delle imprese che sino ad ora hanno preferito rimanere alla finestra e rallentare negli investimenti in beni produttivi, in relazione alle incertezze del quadro economico e congiunturale, fortemente condizionato anche dalla instabilità geopolitica;

ulteriori condizioni possono essere definite per favorire una maggiore efficacia e appetibilità della misura come favorire l'incremento del livello di efficienza raggiunto delle tecnologie applicate

che per quanto attiene al fotovoltaico riguarda l'uso di pannelli bifacciali. Questo consentirebbe di incrementare la quota di mercato ammessa alle agevolazioni del nuovo piano previsto dal decreto-legge in esame, al fine di evitare strozzature nelle forniture delle tecnologie e quindi rallentamenti nelle installazioni. La rimodulazione proposta infatti, aprirebbe alle tecnologie ad oggi ad altri sedici imprese che producono moduli in Europa, di cui due con stabilimenti in Italia, e a centouno tipologie di prodotti ad oggi esclusi. Inoltre, una maggiore apertura del mercato permetterebbe anche di diminuire il rischio di un plausibile incremento dei prezzi dovuto alla scarsità dell'offerta, quindi minori installazioni totali e pertanto di potenzialità di decarbonizzazione,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per modificare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del cosiddetto decreto-legge Energia (decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11), al fine di esplicitare che nel Registro che verrà redatto dall'ENEA sulle tecnologie legate al fotovoltaico, nonché nelle tecnologie agevolate ai sensi del Piano Transizione 5.0, per quanto riguarda i moduli fotovoltaici si intendono anche i moduli bifacciali.

G/1110/26/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 38 del provvedimento all'esame dell'Assemblea istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi, l'elenco degli investimenti agevolabili, il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione, le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti, le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi, il regime dei controlli, l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione;

gli investimenti agevolabili riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono *asset* digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), *asset* necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa), la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1 per cento del *budget* è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un *report*, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza;

L'investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un *budget* di 6.300 milioni, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;

L'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli ed è volta a incentivare gli investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da FER. Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziare, di un'agevolazione in grado di sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle piccole e medie imprese per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti;

il Next Generation EU (NGEU) è stato ideato non solo con l'obiettivo di sostenere la ripresa degli Stati membri, ma anche con quello di ridurre le disparità fra essi e all'interno di ciascuno di essi. Per questo motivo le risorse sono allocate non in proporzione alla popolazione, ma in relazione alle loro difficoltà strutturali e alle loro necessità di ripresa dopo la pandemia. Le disparità tra paesi e territori rappresentano una sfida fondamentale per la coesione sociale ed economica dell'Unione europea. Il PNRR a tal proposito fa riferimento alla dimensione territoriale in virtù della norma generale che prevede che almeno il 40 per cento del totale delle risorse territorializzabili siano allocate nelle regioni del Sud. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha poi stabilito che tale norma si applichi a tutte le misure del Piano: alla luce di tutto questo, le misure previste dall'articolo 38 rischiano di inficiare il rispetto di questo criterio per la misura in oggetto, dato che, a differenza di quanto avveniva per il piano Transizione 4.0, si esclude la cumulabilità dell'incentivo 5.0 con altri aiuti alle imprese (ad esempio il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica), applicabili alle imprese che operano nelle regioni del Sud;

si rende necessario quindi ripristinare la possibile cumulabilità i diversi regime d'aiuto al fine di evitare la concentrazione degli incentivi 5.0 alle sole aziende insediate nelle aree affluenti, determinando un paradossale effetto di divaricazione a scapito dei territori che andrebbero maggiormente sostenuti,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per consentire che il credito d'imposta citato in premessa sia cumulabile, per i medesimi costi, con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli previsti per la ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

G/1110/27/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma», interventi volti a «un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR», nonché «misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi»;

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il *question time* alla Camera rispondendo a un'interrogazione sulle grandi concessioni idroelettriche e sulla posizione dell'Italia in sede europea all'interno del PNRR, ha chiarito che è stato assunto uno specifico impegno a «rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica, definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche ed eliminare gradualmente

la possibilità di prorogare i [predetti] contratti», come recita testualmente la *milestone* M1C2-6 del PNRR, cui si è dato attuazione mediante l'articolo 7 della legge sulla concorrenza relativa al 2021, oggetto di valutazione positiva da parte della Commissione europea nell'ambito del pagamento della terza rata del PNRR stesso;

l'idroelettrico rappresenta la prima FER in Italia, producendo il 41 per cento dell'energia complessiva rinnovabile con quasi 4.300 impianti che ogni anno producono 46 TWh. Una risorsa energetica che impiega quasi 15.300 addetti e che necessita costante manutenzione e continui investimenti. Sono state più volte segnalate capacità non sfruttate del sistema idroelettrico «storico»: la potenza lorda degli impianti idroelettrici operativi è quasi raddoppiata dal 1963 ad oggi, eppure, la produzione idroelettrica si è mantenuta sostanzialmente costante, segno evidente della carenza di investimenti del settore che ne penalizza la produzione. Le 532 dighe maggiori, tra cui 309 a prevalente uso idroelettrico gestite da 28 concessionari, hanno in media addirittura 80 anni. Per rimetterle a nuovo, dotarle di tecnologie evolute e drenare i bacini, in modo da gestire il calo delle piogge per la crisi climatica, secondo uno studio di *The European House* - Ambrosetti e A2A, servono investimenti per 48 miliardi in dieci anni;

nel 2021 è stata disposta l'archiviazione delle procedure di infrazione in precedenza avviate nei confronti di diversi Stati membri, tra cui l'Italia in relazione alle modalità di affidamento senza gara delle Grandi concessioni idroelettriche: tra le ragioni dell'archiviazione, la Commissione ha preso atto che le analisi svolte hanno mostrato una situazione stagnante nel settore idroelettrico negli ultimi 15 anni e anche nel prossimo futuro, il che rivelerebbe la mancanza di un interesse economico a realizzare i nuovi impianti anche in ragione degli investimenti necessari per adempiere agli obblighi ambientali derivanti dalla normativa unionale;

con l'articolo 25, comma 1, lettera *0a*) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si è estesa la disciplina del *golden power* anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica;

con la legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 si è stabilito che procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate tenendo conto degli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, e si prevede la competenza normativa, sulla materia, delle singole regioni e l'avvio non oltre il 31 dicembre 2023 delle gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico scadute o in scadenza: nel frattempo i Tar sono stati investiti da una serie di ricorsi, tra le regioni che hanno l'obbligo di bandire le gare (e che vogliono incassare quanto più possibile dalle concessioni) e gli operatori che per investire chiedono la riassegnazione dei contratti e l'estensione delle durate. Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 le regioni Lombardia e Abruzzo hanno avviato le procedure per la riassegnazione delle prime concessioni scadute. Tali azioni, pur compiute nell'alveo delle rispettive competenze e deliberazioni regionali in materia, hanno evidenziato importanti profili di disomogeneità inerenti non solo alle condizioni di gara ma anche alle leggi regionali stesse, ostacolando già in partenza lo sviluppo di investimenti nel settore;

quindi il tema è che le imprese, gli operatori, temendo di perdere la gestione degli impianti, non investono e in questo momento sono «paralizzati» in attesa di sapere cosa riserva il futuro e purtroppo, questo pone con urgenza il tema degli investimenti e dell'ammodernamento tecnologico del settore come riscontrato con tragica contingenza in relazione all'incidente occorso alla diga di Bargi, dove Enel Green Power, nell'ambito di un programma di efficientamento, a inizio 2022 ha avviato un progetto per l'aggiornamento tecnologico di alcune parti dell'impianto emiliano: secondo la Filtem Cgil, «Senza garanzie sui loro investimenti, le aziende concessionarie dell'idroelettrico fanno la manutenzione straordinaria, ma non quella ordinaria che nei fatti è legata a professionalità interne. Occorrono conoscenze specifiche dei singoli impianti, che sono uno diverso dall'altro, e della loro storia. Quelle professionalità non sono più presenti nelle aziende: nessuno conosce più gli impianti»;

è evidente come sia assolutamente attuale l'esigenza di introdurre misure atte a valorizzare le potenzialità dell'idroelettrico, considerata il suo essere *asset* strategico per la sicurezza energetica del Paese,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, sulla disciplina delle concessioni idroelettriche prevedendo che, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possano, in alternativa a quanto previsto e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica.

G/1110/28/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

il decreto-legge oggi in esame, per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa ad alcune misure definanziate, stabilisce espressamente una serie di ulteriori tagli a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare (PNC), che prevede interventi non meno importanti di quelli inseriti nel PNRR su settori strategici come sanità, energia e trasporti;

ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal PNC da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento dei progetti, a valere sia sulle risorse del PNRR che su quelle del PNC, finalizzati ad incrementare e migliorare i servizi essenziali per i cittadini, in particolare quelli relativi al settore della salute, alla scuola e agli asili.

G/1110/29/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con

l'Europa ad attuare riforme strategiche, che sono state approvate in tempi assolutamente utili ma che adesso necessitano di piena attuazione;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha infatti individuato nel sistema giustizia uno snodo strategico per il rilancio del Paese e, nella celerità dei processi, uno degli obiettivi strategici cui orientare parte dei progetti finanziati con le risorse europee e, per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge tra gli obiettivi quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa, potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti, garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne, contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per l'attuazione delle riforme, per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, a prevedere il reclutamento di non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità all'entrata in vigore della legge in esame, a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, ad agire assicurando la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentandone la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale, psicologi e di mediatore culturale, a assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli altri profili professionali chiamati per rafforzare l'attività ordinaria dell'amministrazione della giustizia.

G/1110/30/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto all'esame dispone ulteriori misure finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intervenendo in particolare sulla *governance* per il PNRR e il PNC e prevedendo, tra l'altro, specifiche misure per il rafforzamento della capacità amministrativa

delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori;

sulla fase di programmazione e realizzazione degli investimenti, in particolar modo quelli legati all'attuazione del PNRR, è necessario un potenziamento della figura del Responsabile unico del procedimento (RUP) e l'istituzione del progetto di procedura del RUP; revisionare la figura del responsabile del procedimento per meglio delinearne e circoscriverne il ruolo, i compiti e le responsabilità è oggi di fondamentale importanza per dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;

a partire dalla fase di individuazione del RUP, prima del formale conferimento dell'incarico, deve essere richiesta la presentazione di un progetto di procedura che rappresenta un'attività preliminare costituita dall'insieme dei nodi processuali impiegati per sviluppare i piani di dettaglio del progetto stesso; è poi necessario rivedere il quadro normativo che regola gli incentivi per il RUP incaricato di elaborare il progetto di procedura e seguire tutte le fasi conseguenti nei tempi e nei modi proposti, prevedendo parimenti adeguate sanzioni in caso di inottemperanza;

nello specifico degli interventi previsti dal PNRR, è necessario garantire agli enti locali la possibilità di reperire personale qualificato da spendere per l'attuazione degli obiettivi del PNRR stesso; al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del *Recovery Plan* e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, è necessario prevedere che gli enti locali possano adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento;

il Governo, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni dalla legge del 13 gennaio 2023, n. 6, aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/730/29 che impegnava il Governo sulle medesime finalità del presente atto senza tuttavia aver avviato alcuna azione concreta a seguire,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per gli enti locali di adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento, per garantire supporto tecnico-operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC e a consentire ai medesimi enti locali la possibilità di conferire incarichi a professionisti privati nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva.

G/1110/31/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nel sistema giustizia uno snodo strategico per il rilancio del Paese: il sistema Giustizia è infatti un sistema complesso, nel quale, oltre

all'organizzazione giudiziaria, deve assumere una posizione sempre più centrale il mondo dell'esecuzione penale;

particolare attenzione meriterebbe in questo contesto la giustizia minorile, strategica, questa sì, per il futuro che intendiamo costruire per le nuove generazioni;

il VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni ci dice che, all'inizio del 2024 erano circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane: da oltre dieci anni che non si raggiungeva una simile cifra, e che gli ingressi negli IPM, Istituti penali minorili, sono in netto aumento; se sono stati 835 nel 2021, ne abbiamo avuti 1.143 nel 2023, la cifra più alta almeno negli ultimi quindici anni; inoltre i ragazzi in IPM in misura cautelare erano 340 nel gennaio 2024, mentre erano 243 un anno prima; «si tratta dunque - denuncia il rapporto - di un effetto evidente degli effetti del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", noto come Decreto Caivano; la crescita delle presenze negli ultimi 12 mesi è fatta quasi interamente di ragazze e ragazzi in misura cautelare. Altro effetto del decreto è la notevole crescita degli ingressi in IPM per violazione della legge sugli stupefacenti, con un aumento del 37,4 per cento in un solo anno. La presenza negli IPM oggi è fatta soprattutto di ragazzi e ragazze minorenni. La fascia più rappresentata è quella dei 16 e 17 anni, ed in totale i minorenni sono in larga maggioranza, quasi il 60 per cento dei presenti. Due anni fa la situazione era esattamente invertita. L'aumentata possibilità introdotta dal Decreto Caivano di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti sta facendo vedere i propri effetti, con danni enormi sul futuro dei ragazzi»;

durante i lavori che ne hanno preceduto l'approvazione avevamo denunciato come il combinato disposto tra le norme proposte dal Governo e le modifiche introdotte al Senato avrebbe determinato un grave impatto sui penitenziari minorili, nonché portato ad un aumento notevole dei detenuti negli istituti penitenziari minorili in strutture già al limite della capienza, indebolendo gravemente proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra rieducazione e umanità della pena;

il PNRR rappresenta una grande occasione per intervenire con decisione per incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

il PNC, Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ha infatti stanziato complessivamente 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di interventi finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e altri cofinanziati con il PNRR, per i quali il PNC istituisce risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal PNRR;

è dunque necessario e urgente perseguire un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, da considerare sempre e comunque come *extrema ratio* della giustizia minorile, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, ma soprattutto è fondamentale riportare il sistema dell'esecuzione penale minorile alla sua unica e fondamentale funzione e natura, e cioè quella rieducativa, volta al recupero e alla formazione, riportando al centro la *probation* e il sistema delle misure alternative alla detenzione,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito delle sue proprie prerogative, tutte le misure, sia di carattere

finanziario sia relative all'organizzazione e al reclutamento e alla formazione del personale alle stesse preposte, necessarie al raggiungimento delle finalità individuate dal PNRR e dal PNC, rendendo sempre possibile il trattamento e riportando al centro il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case e i centri di comunità, i centri diurni polifunzionali, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative.

G/1110/32/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, inizialmente valido solo per quelle del settore edile, prevede un meccanismo di decurtazione dei crediti iniziali in corrispondenza dell'accertamento di violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro o di incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività lavorative;

la soluzione indicata nel testo, così come modificato in sede referente, prevede che l'eventuale recupero dei crediti decurtati possa avvenire con procedure e criteri definiti con decreto ministeriale, da adottare sentito l'INL;

va scongiurato che l'emananda disciplina di recupero dei crediti, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, faccia riferimento alla mera frequentazione di corsi di formazione;

per la credibilità del nuovo strumento della patente a crediti è indispensabile che non solo le sanzioni siano proporzionate e puntuali, ma anche che le procedure per il recupero dei crediti eventualmente decurtati siano attendibili e verificabili, in linea con i rilievi effettuati dagli ispettori pubblici;

anche sotto tale profilo, appare necessario un proficuo coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale,

impegna il Governo

ad assicurare che nella disciplina delle modalità di recupero dei crediti decurtati sia previsto non solo la semplice partecipazione a corsi formativi, ma anche il superamento di una prova finale di verifica.

G/1110/33/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi

del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, che sarà vincolante per il solo settore edile, a decorrere dal prossimo 1° ottobre, potrà «essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;

è di tutta evidenza come, anche in ragione della recente tragedia nella centrale idroelettrica di Bargi, va assicurato il massimo livello di qualificazione della sicurezza delle imprese impegnate in attività lavorative che possano comportare rischi diretti e indiretti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in qualunque settore operino;

gli indici di sinistrosità dei diversi settori di produzione dovrà rappresentare il criterio guida per la progressiva estensione del meccanismo di certificazione delle imprese a crediti, anche nei settori diversi dall'edilizia, secondo un cronoprogramma congruo e progressivo,

impegna il Governo

ad avviare un sistematico confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di definire un cronoprogramma di estensione del meccanismo di certificazione della sicurezza delle imprese anche per i settori diversi dall'edilizia, dandone tempestiva comunicazione alle Camere.

G/1110/34/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stilletto quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

secondo il rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, svolte nel 2022 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, circa otto aziende ispezionate su dieci presentano delle irregolarità. Le ispezioni in materia di tutela e sicurezza hanno interessato complessivamente 17.035 aziende e hanno registrato irregolarità in 2.857 casi nel Nord est (81,8 per cento), 2.364 nel Nord ovest (83,9 per cento), 3.371 nel Centro (65,5 per cento) e 4.645 nel Sud (83,2 per cento);

tali valori, oltre al drammatico e costante dato di circa tre decessi al giorno, evidenziano la necessità di uno straordinario investimento sul tema della sicurezza sul lavoro e per il potenziamento delle attività di prevenzione e ispezione, che assicurino irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'INL decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000, mentre le misure contenute nel provvedimento in oggetto rappresentano solo una parzialissima risposta;

un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, sin dai prossimi provvedimenti utili, le opportune misure per assicurare un significativo incremento del personale ispettivo dell'INL, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

G/1110/35/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

tali valori, oltre alle indicazioni che emergono dal sistema dei controlli dal quale emerge che circa 8 imprese su 10 risultano in condizioni di irregolarità, nonché il drammatico e costante dato di circa tre decessi al giorno, evidenziano la necessità di uno straordinario investimento sul tema della sicurezza sul lavoro e per il potenziamento delle attività di prevenzione e ispezione, che assicurino irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

appare necessario procedere al potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derogando agli ordinari limiti assunzionali, per il reclutamento straordinario e a tempo indeterminato di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, nonché di personale amministrativo;

un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, sin dai prossimi provvedimenti utili, le opportune misure finalizzate ad assicurare un significativo incremento del personale impegnato nelle attività di vigilanza e prevenzione e nei servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

G/1110/36/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento in oggetto, predisposte all'indomani della strage al cantiere Esselunga a Firenze più opportunamente sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento dedicato a tale rilevante materia, anziché confluire nell'ennesimo provvedimento *omnibus*;

con specifico riferimento alla soluzione prospettata in materia di certificazione delle imprese del solo settore dell'edilizia, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 19, lettera *a*) del provvedimento in oggetto, si segnala l'impropria soluzione di disciplina con norma di rango legislativo, a differenza di quanto disponeva il previgente articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che al riguardo rinviava, invece, a un decreto del Presidente della Repubblica. Una procedura che, inoltre, prevedeva il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

la soluzione adottata con il presente provvedimento finisce per irrigidire una disciplina di evidente carattere tecnico, con la conseguenza di renderne più complesso l'adeguamento nel tempo e in ragione di nuove esigenze e valutazioni;

tenuto conto che la nuova disciplina entrerà in vigore successivamente al prossimo 1° ottobre, impegna il Governo

a presentare alle Camere entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

G/1110/37/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stilletto quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

appare necessario procedere al potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale con regole chiare ed efficaci;

un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, che assicuri irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

in tale prospettiva, appare anacronistica e preoccupante l'ipotesi che la disciplina sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro possa vedere una sua disarticolazione e differenziazione su base territoriale, in ragione della applicazione dei principi previsti nella proposta in materia di autonomia differenziata;

i lavoratori e le imprese non possono trovarsi, in prossimo futuro, di fronte a una pluralità di discipline su una materia tanto delicata e tecnicamente complessa a seconda se opereranno in un territorio regionale diverso rispetto a quello di riferimento;

si rischia di compromettere la certezza e la stessa appropriata conoscibilità della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, aumentando i pericoli per l'incolumità dei nostri lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile al fine di scongiurare che la disciplina in materia di sicurezza del lavoro possa essere disarticolata sul piano territoriale, mettendo a rischio la condizione dei lavoratori e complicando la gestione di tale delicata attività da parte delle imprese.

G/1110/38/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stilletto quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

tra i fattori che maggiormente contribuiscono ad aumentare i rischi per la salute dei lavoratori rientra senz'altro il tema della precarietà lavorativa e le improprie forme di intermediazione lavorativa, così sembrerebbe emergere anche in occasione delle indagini che hanno portato la Procura di Milano ad ordinare un sequestro di 64 milioni di euro nei confronti del gruppo Gs, titolare della catena dei supermercati Carrefour;

in precedenza, un analogo provvedimento giudiziario aveva riguardato anche il gruppo Esselunga, con il sequestro di 48 milioni di euro per frode fiscale;

secondo le risultanze delle indagini, emergerebbe il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera con la stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore;

al di là dei comportamenti penalmente rilevanti, su cui valuteranno gli organi giurisdizionali, da questi e altri episodi analoghi emerge, in ogni caso, un quadro normativo che appare troppo permeabile rispetto a pratiche elusive;

appare necessario una revisione della disciplina dell'appalto di manodopera che, oltre alle misure già contenute nel provvedimento in oggetto, precluda la possibilità di ricorrere a tale istituto qualora il medesimo si configuri come mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,

impegna il Governo

a riconsiderare la disciplina in materia di appalto di manodopera, assicurando che il medesimo sia considerato illecito quando si configuri come mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

G/1110/39/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15-*bis* del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per

l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

la disposizione risulta inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento;

il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

l'adeguata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

i comuni da molto tempo subiscono forti restrizioni di carattere finanziario con una diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato, riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi,

impegna il Governo

a riconsiderare il tetto di spesa previsto all'articolo 15-*bis* derogando, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.

G/1110/40/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese;

la disposizione in questione attribuisce al Ministero della difesa e, in particolare, alle articolazioni del genio militare il compito di installare le strutture prefabbricate modulari per l'accoglienza di migranti nelle aree di Schenjin e Gjudar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo;

per tali finalità vengono stanziati, con il provvedimento in oggetto altri 25 milioni di euro;

anche alla luce di tale ulteriore stanziamento, l'accordo Italia-Albania sull'immigrazione si dimostra un progetto costosissimo che avrà effetti dannosi per le casse dello Stato con un costo complessivo che arriverà ben oltre i 700 milioni di euro dichiarati inizialmente;

in un provvedimento che si dimostra una specie di *omnibus* compaiono anche i fondi per i rifugiati ucraini e per i centri per richiedenti asilo in Albania;

in particolare, per quanto riguarda i centri in Albania, dopo le insistenze delle opposizioni per avere chiarimenti, risulta che vi sia un aumento di circa 25 milioni di euro di cui quasi 16 vengono dal Fondo per le esigenze indifferibili, cioè il fondo a cui si attinge per aiutare le persone in caso di disastri come i terremoti o le alluvioni, e 10 milioni di euro da un fondo per la difesa. Un'enormità, ad avviso della presentatrice, per un progetto pieno di lacune che viola le norme comunitarie e i diritti umani e che servirà solo alla campagna elettorale della Presidente Meloni e che, come abbiamo visto, drena e sottrae anche risorse destinate alle emergenze che, in qualsiasi momento, possono colpire la

popolazione italiana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei centri in Albania e a relazionare periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione degli stessi e sulle relative necessità finanziarie.

G/1110/41/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi);

in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

nello specifico, per quanto concerne la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera *a*), a valere sugli interventi del Piano nazionale complementare (PNC), si segnalano alcune riduzioni degli stanziamenti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, fortemente impattanti sulla transizione ecologica del trasporto marittimo. In particolare sono state rimodulate le seguenti autorizzazioni di spesa:

meno 408,3 milioni di euro nel triennio 2024/2026 per il rinnovo o ammodernamento navi (comma 2-ter, lettera *a*);

rimodulazione di 100 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici con rimodulazione nel biennio 2027/2028 (comma 2, lettera *c*), n. 7);

rimodulazione di 170 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per l'elettificazione delle banchine (*Cold ironing*), attraverso un sistema alimentato da fonti *green* rinnovabili (comma 2, lettera *c*), n. 11),

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle riduzioni e delle rimodulazioni di cui in premessa, valutandone l'impatto sui settori del trasporto marittimo e della portualità e garantendone il ripristino nei primi provvedimenti utili.

G/1110/42/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

la gestione della risorsa idrica è un tema centrale in Italia che è sottoposta periodicamente a fasi di emergenza idrica con fenomeni di siccità;

per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, il PNRR ha previsto l'investimento della Missione 2 (M2C4 14.1.) teso a finanziare - con uno stanziamento pari a 2 miliardi di euro - progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue;

la Corte dei conti con propria delibera relativa al controllo concomitante ha concluso che, negli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), siano emerse numerose e rilevanti criticità (...) si evidenzia sinteticamente come l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi e non sono stati affrontati, fin dall'inizio, aspetti essenziali quali: 1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026; 2) la coerente definizione degli obiettivi «nazionali» di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici; 3) l'utilizzo ottimale dell'ampio *budget* disponibile (2 miliardi di euro);

per la Corte dei conti si dovrebbe individuare un percorso correttivo che dovrebbe considerare almeno i seguenti elementi: individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal decreto ministeriale n. 517 del 2021, per complessivi 2 miliardi; tempestiva individuazione *ex ante* delle singole opere che costituiranno i «venticinque sistemi complessi», al fine di consentire la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle sue fasi attuative; maggior rigore nell'attività di monitoraggio degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

malgrado le citate criticità sollevate dalla deliberazione della Corte dei conti per il controllo concomitante il decreto-legge in commento non contiene alcuna soluzione al riguardo;

l'Italia è il terzo Paese europeo per disponibilità di risorse idriche, ma le reti nazionali perdono il 40 per cento di acqua. In Sicilia la percentuale sale al 50 per cento e l'isola resta dipendente d'acqua anche da altre regioni per l'approvvigionamento;

nell'anno record della siccità e l'inizio del processo di desertificazione, la Sicilia ha ancora reti d'acqua colabrodo che potrebbero essere riparate o sostituite con fondi PNRR o FSC ma nessuno dei due strumenti prevede ad oggi la risposta all'emergenza;

tra gli obiettivi dichiarati del PNRR è compreso anche quello relativo alla riduzione del *water service divide* (cioè la differenza nella qualità dei servizi erogati) tra le regioni del Sud ed il resto del Paese. Inoltre, attraverso alcune riforme, il PNRR punta ad incentivare un miglioramento nella *governance* di sistema, considerata responsabile dei mancati interventi di manutenzione che, nel tempo, hanno portato alle attuali criticità;

con il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», è stato nominato un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, ma non anche un riequilibrio delle risorse per colmare i divari territoriali e la gravità dei divari al Sud;

il criterio seguito per l'erogazione delle risorse diverge dall'obiettivo di riduzione dei divari e non tiene conto del vincolo del 40 per cento al Sud finendo per penalizzare quei territori che

maggiormente sono gravati dall'emergenza siccità;

divari ancora maggiori riguardano le aree interne, la cui valenza è stata totalmente ignorata dal provvedimento in commento;

per migliorare le reti idriche e quindi dotarsi di un sistema efficiente, l'Italia e la Sicilia devono poter puntare al sostegno economico del PNRR e dei Piani di sviluppo e coesione. Oggi Sicilia e Campania condividono, ad esempio, un piano per investire dove sarebbe necessario. Si tratta della Linea d'intervento «Infrastrutture Idriche» finanziati con il Piano sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 per 275 milioni di euro. Si tratta di fondi spendibili per la manutenzione delle reti già esistente, per la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti e per interventi a contrasto del cambiamento climatico sia in città che nelle aree esterne. Tra questi 275 milioni, 20 milioni sarebbero stanziati per il completamento delle dighe incompiute;

la Regione Siciliana ha adottato il Piano regionale per la lotta alla siccità in cui ha individuato gli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo;

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale siccità che, per la Sicilia, ha individuato 27 interventi prioritari con un investimento di 829 milioni di euro;

come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un *deficit* del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che indica la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;

è necessario inoltre conoscere i bilanci idrici della Sicilia aggiornati che tengano conto della situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata *governance* locale i poteri sostitutivi,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli interventi previsti dal Commissario straordinario nazionale per la siccità indicati nella 2a Relazione alla Cabina di regia con particolare attenzione ai 27 interventi programmati in Sicilia per un costo di 829 milioni di euro;

a garantire la totale assegnazione delle risorse PNRR alla Sicilia in relazione agli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico»;

a tener conto dei bilanci idrici della Sicilia aggiornati che prendano in considerazione la situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata *governance* locale i poteri sostitutivi;

ai sensi di quanto documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale in ragione della quale la Sicilia ha un *deficit* del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo, a procedere ad una riprogrammazione delle risorse per recuperare il suddetto divario.

G/1110/43/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

le scuole, grazie alle risorse stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di

personale ATA e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;

da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026;

da dichiarazioni a mezzo stampa apprendiamo che il Governo avrebbe individuato una dotazione di circa 14 milioni di euro, direttamente nel bilancio del Ministero, da destinare alla proroga dell'impiego di questo personale, proroga che sarà disposta con un intervento legislativo nel primo provvedimento disponibile;

i contratti, per i quali non è stata prevista la proroga, sono scaduti il 15 aprile;

riteniamo adesso urgente che il Ministero dia immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare la proroga dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, contingente che sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo, peraltro durante una fase caratterizzata dalla realizzazione delle misure finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle iniziative di Agenda Sud,

impegna il Governo

ad intraprendere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita la copertura fino al 30 giugno prossimo, come da dichiarazioni del Ministro competente e siano date immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare per la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile.

G/1110/44/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un commissario straordinario;

al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale;

il diritto allo studio e le politiche per il *welfare* studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di *welfare* e i fondi per il diritto allo studio;

il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione,

impegna il Governo

in fase di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a meglio indicare le funzioni e i limiti del commissario straordinario, al fine di salvaguardare il principio di sussidiarietà e a tutelare l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio.

G/1110/45/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 interviene in materia di alloggi e residenze per studenti universitari al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia;

il diritto allo studio e le politiche per il *welfare* studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di *welfare* e i fondi per il diritto allo studio;

il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

l'incremento del fondo rappresenterebbe una risposta concreta alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede,

impegna il Governo

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G/1110/46/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19, modificato in sede referente alla Camera in seguito all'approvazione di un emendamento del Partito democratico, reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR;

la norma consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva a utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine,

impegna il Governo

a non circoscrivere la realizzazione di nuove palestre pubbliche ai soli comuni delle isole minori marine.

G/1110/47/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente;

tale misura è finalizzata al potenziamento e al rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché eventuali risorse finanziarie aggiuntive stanziare da nuovi provvedimenti vengano destinate al settore agroalimentare e non ad incrementare l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il *budget* del suo *staff*.

G/1110/48/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, in particolare con il «Progetto 1000 esperti», come previsto all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 9, ha prodotto significativi risultati sia nella collaborazione svolta all'interno della pubblica amministrazione centrale, sia all'interno degli enti locali (regioni, province, e comuni);

il «Progetto 1000 esperti» rappresenta uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale, a sostegno degli enti locali per semplificare e accelerare quelle procedure complesse di carattere autorizzatorio, verso imprese e cittadini, propedeutiche alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR. Si tratta di un progetto unico a sostegno della pubblica amministrazione per:

- diffondere in maniera uniforme e condivisa con le amministrazioni coinvolte il miglioramento;

- superare gli ostacoli, sia di natura organizzativa sia tecnologica, alle autorizzazioni;

- abilitare appieno le opportunità offerte dal PNRR;
- rendere i territori maggiormente competitivi, attrattivi e coesi;

tale progetto è stato necessario per garantire le adeguate competenze alla pubblica amministrazione la cui attuale carenza di personale comporta gravi criticità;

entro il 2024 gli incarichi attivati con il «Progetto 1000 esperti» cesseranno e considerata l'importanza di avere continuità nella prestazione di tale tipo di collaborazioni appare necessario continuare a mantenere tali contratti sino al completamento dei progetti, con particolare riferimento ai progetti di edilizia scolastica i cui appalti di lavori avranno termine entro il 30 giugno 2026;

tale indicazione risulta indifferibile anche in virtù delle citate criticità degli enti locali che in mancanza di tali professionalità avrebbero difficoltà a continuare a fare fronte ai numerosi adempimenti previsti dal PNRR, in termini di rendicontazione, monitoraggio, controllo, semplificazioni delle procedure, sopralluoghi nei cantieri e tutto quanto concerne le specifiche attività previste obbligatoriamente per la realizzazione dei progetti;

appare quindi necessario il rifinanziamento del «Progetto 1000 esperti»: con tale finalità è stato presentato un emendamento al provvedimento in esame poi però non approvato,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile il rifinanziamento, in relazione a quanto espresso in premessa, del «Progetto 1000 esperti» sino al completamento dei progetti per i quali tali professionisti sono stati assunti.

G/1110/49/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo all'articolo 36 ha introdotto una serie di misure relative anche agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023;

in particolare, il dispositivo prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;

la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

il provvedimento in esame, tuttavia, precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

risulta pertanto del tutto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;

a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza l'Umbria e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023, l'immediato avvio del processo di ricostruzione nonché a stanziare le risorse necessarie allo scopo.

G/1110/50/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano il Piano Transizione 5.0;

in particolare l'articolo 38 istituisce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici;

le biomasse sono una fonte rinnovabile inclusa e disciplinata dalle Direttive REDII e REDIII e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che prevede dei requisiti minimi per i generatori di calore a biomassa che accedono ad incentivi basati sulle prestazioni ambientali;

l'autoproduzione di energia da biomasse riguarda energia termica ed elettrica in cogenerazione ad alto rendimento. Inoltre nel settore industriale spesso si riutilizzano residui legnosi e sottoprodotti provenienti da altre lavorazioni destinati allo smaltimento (economia circolare e sostenibilità) spesso in un regime di autoproduzione dei combustibili e quindi dell'energia;

appare quindi necessaria l'inclusione anche di questa tipologia di combustibili e di impianti tra gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali previsti dal Piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di transizione energetica delle imprese all'interno del decreto in esame, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo;

nel corso della discussione del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento con l'obiettivo di includere gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo,

impegna il Governo

ad includere, nel prossimo provvedimento utile, gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo.

G/1110/51/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

la strage di Bargi sul lago di Suviana, in provincia di Bologna, è solo l'ultimo della lunga serie di incidenti mortali sul lavoro che continuano a segnare le cronache italiane: solo nei primi due mesi del 2024, secondo gli ultimi aggiornamenti Inail, si è già arrivati a quota 119. È il 19 per cento in più rispetto allo scorso anno;

nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'INAIL decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000. Nel 2021, i controlli effettuati insieme ad INPS e INAIL, hanno registrato un 69 per cento di imprese irregolari;

i controlli in materia di sicurezza spettano soprattutto alle ASL, con organici molto depotenziati e per le quali nella legge di bilancio non c'è alcuno stanziamento;

si registrano infatti oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori. Non perché non siano stati fatti i concorsi, ma perché gli stipendi sono così poco attrattivi che i vincitori spesso rinunciano all'incarico o se ne vanno dopo pochi mesi. Con il risultato che gli ispettori in attività sono costretti a dividersi tra i sopralluoghi in cantieri e aziende e le attività amministrative;

è di tutta evidenza che occorre una radicale revisione della strategia in materia di lavoro, da definire insieme alle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro;

lo stesso Governo ha riconosciuto le attuali criticità; rispondendo alla Camera, in Commissione Lavoro, alla interrogazione numero 5-02027, il 21 febbraio scorso, il sottosegretario Claudio Durigon ha infatti dichiarato: «Riguardo il miglioramento dell'attuale scenario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono allo studio diverse soluzioni normative che, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, sono volte a garantire la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, nel rispetto della normativa vigente e senza tralasciare l'ambito formativo in materia di salute e sicurezza, che rappresenta un parametro importante, in ottica preventiva, per ridurre il tasso di eventi letali nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite e, in raccordo con tutti gli altri soggetti coinvolti, garantisce il massimo impegno nel favorire e rafforzare il dialogo con le parti sociali perché vi è la consapevolezza che solo attraverso un serio confronto è possibile valorizzare l'effettiva efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori»;

nonostante ciò nel corso del dibattito parlamentare nel provvedimento in esame l'emendamento che avrebbe istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui per trattamento accessorio del personale dell'ispettorato nazionale del lavoro è stato respinto,

impegna il Governo

a istituire, in relazione a quanto espresso in premessa e per contrastare concretamente gli incidenti sul lavoro, un apposito fondo per garantire un adeguato trattamento accessorio al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

G/1110/52/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

il PNRR finanzia, con oltre 500 milioni di euro, la realizzazione di nuove tramvie nella città metropolitana di Firenze;

il sistema tramviario di Firenze costituisce una infrastruttura per la mobilità ecologica e puntuale nell'area metropolitana, che snellisce i flussi di traffico e determina l'abbattimento di emissioni nocive;

il sistema tramviario di Firenze è già oggi molto utilizzato e consiste nelle linee attive T1 (Careggi-Scandicci) e T2 (Aeroporto-Piazza dell'Unità), nella linea in corso di realizzazione «Variante Centro Storico» (Fortezza-Cavour) e nelle linee da realizzare Linea 3.2.1 (Piazza Libertà-Bagno a Ripoli), Linea 3.2.2 (Piazza Libertà-Rovezzano), Linea 2.2 (Peretola-Sesto fiorentino) e Linea 4 (Leopolda-Campi Bisenzio), le cui realizzazioni sono finanziate anche dal PNRR;

con la legge di bilancio 2024-2026 sono stati definanziati 30 milioni di euro relativi alla realizzazione della prima tratta della tramvia 4 (Leopolda-San Donnino);

il Governo si è però impegnato pubblicamente a reinserire tali risorse nel bilancio 2027 per consentire di realizzare la suddetta Linea 4;

appare quindi urgente e necessario la conferma del finanziamento dei 30 milioni di euro anche al fine di evitare ritardi nella realizzazione delle linee tramviarie, finanziate anche dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a ripristinare nelle prossime manovre di bilancio, in relazione a quanto espresso in premessa, 30 milioni di euro assegnati originariamente per l'anno 2024 alla tramvia di Firenze.

G/1110/53/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo all'articolo 36 approvato come comma *2-ter* di tale articolo, ha introdotto una serie di misure relative all'evento sismico che ha colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022;

in particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;

la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

il comma *2-ter* precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

risulta pertanto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;

a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza questa emergenza e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione;

il numero di sfollati che da troppo tempo attendono una pianificazione certa degli interventi è pari, per la sola città di Ancona, a 750 persone,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie e ad adottare le misure essenziali per garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022, l'immediato avvio del processo di ricostruzione.

G/1110/54/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

in particolare, nel testo originario presentato alla Camera, per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), era disciplinato il «*green pass* europeo»;

il *green pass* globale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unione europea è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo;

il *green pass* europeo nasce dalla necessità di prevedere una maggiore cooperazione tra gli Stati per aiutare a prevenire o rispondere ad una possibile prossima grande emergenza sanitaria;

la pandemia da COVID-19 ha dimostrato che molte delle sfide odierne per i sistemi sanitari sono sfide condivise non solo tra Paesi europei ma anche extra europei e che i temi della condivisione delle informazioni e della cooperazione sono necessarie per tutelare la salute globale,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a verificare la possibilità di far aderire l'Italia alla rete *green pass* dell'OMS per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale.

G/1110/55/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale tra cui un taglio drastico di 1,2 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza sismica delle strutture ospedaliere (programma cosiddetto «verso un

ospedale sicuro e sostenibile»);

si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);

nonostante siano perlopiù appartenenti alle forze politiche della maggioranza, gli assessori regionali che compongono la Commissione salute della Conferenza delle regioni, di fronte a questo ennesimo taglio hanno sollevato perplessità e dubbi;

dopo il drammatico periodo del Covid niente è cambiato e la promessa di un Servizio sanitario nazionale più vicino e immediato al cittadino che ha un problema di salute è rimasta lettera morta, con la sanità che continua ad essere un bancomat da cui, con varie scuse, prelevare le risorse per altri progetti e il diritto alla salute dei cittadini l'ultima delle priorità, la più sacrificabile;

e non convince certo la strada alternativa prevista dall'esecutivo per salvare questi interventi di messa in sicurezza di strutture sanitarie spesso molto fatiscenti - quella di attingere alle risorse non ancora impiegate del Fondo ordinario per l'edilizia ospedaliera: si tratta del cosiddetto «Fondo articolo 20» della legge di bilancio che nel 1988 per la prima volta lanciò un piano pluriennale per l'edilizia ospedaliera da oltre 30 miliardi e che secondo l'Esecutivo non risulta impegnato per 2,2 miliardi anche a causa di procedure spesso complicate e burocratiche. Somme residue che per il Governo possono essere appunto usate per coprire lo spostamento dei fondi dal PNRR, mantenendo dunque gli interventi previsti;

in realtà questi 2,2 miliardi - secondo un primo monitoraggio - sarebbero in larga parte spendibili ma solo nelle regioni del Sud che non li hanno ancora impegnati del tutto e non a esempio in quelle del Centro-Nord, con in particolare Lombardia, Lazio e Piemonte che a quanto risulta non avrebbero nemmeno un euro da attingere a quel fondo per l'edilizia sanitaria;

la stessa Corte dei conti, in una memoria depositata alla Commissione bilancio della Camera ha certificato il taglio dei fondi per la sanità, in particolare quelli per il programma «Ospedale sicuro e sostenibile» già finanziati con le risorse del PNC, il Piano complementare al PNRR,

impegna il Governo

a ripristinare fin dal primo provvedimento utile risorse adeguate affinché la salute torni ad essere un diritto fondamentale di tutte le persone così come sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e il buon funzionamento del Sistema sanitario nazionale torni ad essere una priorità per questo Governo.

G/1110/56/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

in coerenza con gli obiettivi della Missione 6, Componente 2, del PNRR, per favorire la ricerca scientifica e, in tal modo, il conseguimento di risultati utili per il miglioramento della salute dei cittadini è necessario adeguare le regole per la gestione dei dati sanitari;

le nuove disposizioni dovrebbero avvenire in modo da consentire una sperimentazione delle attività di ricerca basate sui dati sanitari affrontando, in un ambiente protetto, i limiti posti all'utilizzo dei dati sanitari da parte delle autorità amministrative e di vigilanza e delle strutture di controllo interno alle entità impegnate nella ricerca scientifica (nello specifico, il *Data Protection Officer*);

l'obiettivo dovrebbe essere quello di potenziare la medicina di iniziativa e di prevenzione, garantendo, allo stesso tempo, una adeguata protezione dei dati sanitari degli assistiti,

impegna il Governo

ad adottare, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a definire le modalità di una possibile sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

G/1110/57/5

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

in particolare, come già evidenziato nell'ordine del giorno 9/01633-A/019 presentato alla Camera dall'on. Furfaro pubblicato il 19 febbraio, al 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della *governance* farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo regolamento europeo di *Health Technology Assessment* (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'EMA e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;

nonostante l'ordine del giorno richiamato sia stato approvato dal Governo sono passati ulteriori 2 mesi senza che la situazione sia stata sbloccata;

dopo 4 mesi, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la *spending review*) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati non sono stati richiamati in servizio,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima ogni misura necessaria volta a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i principi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE).

G/1110/58/5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al sistema sanitario nazionale;

si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole ne 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni definisce gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, garantendo i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso il Piano sanitario nazionale;

il decreto del Ministero della salute n. 77 del 23 maggio 2022 ha introdotto nuovi modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire un accesso facilitato alle cure per i cittadini;

il medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1 comma 2, afferma che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

nonostante gli investimenti per la ripresa economica *post* pandemica, le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale risultano insufficienti per attuare appieno le nuove modalità organizzative e consentire la piena accessibilità ai servizi sanitari in particolare per le persone più vulnerabili,

impegna il Governo

ad individuare, fin dal primo provvedimento utile, risorse finanziarie stabili ed adeguate al fine di garantire i principi di universalità, eguaglianza ed equità propri del nostro Servizio sanitario nazionale.

G/1110/59/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stilletto quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento in oggetto, predisposte all'indomani della strage al cantiere Esselunga a Firenze, più opportunamente sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento dedicato a tale rilevante materia, anziché confluire nell'ennesimo provvedimento *omnibus*;

nello specifico, la soluzione prospettata in materia di certificazione delle imprese del solo settore dell'edilizia ha destato molte preoccupazioni e critiche, non solo da parte sindacale, rispetto alle quali l'esame in sede referente ha solo parzialmente offerto risposte appropriate;

un profilo, che nel corso dell'esame in sede referente è stato solo parzialmente attenuato, concerne l'esclusione dall'applicazione della patente a crediti per le imprese in possesso della attestazione di qualificazione SOA, ora specificata nella classifica pari o superiore alla III;

va rilevato come, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la stessa

disciplina della attestazione di qualificazione SOA, sia volta ad attestare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, così come si evince dal dettato del corrispondente Allegato II.12, del medesimo codice dei contratti pubblici;

come evidente, tali requisiti hanno un riflesso molto indiretto sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e la circostanza di averne elevato la caratterizzazione alle imprese che possano partecipare a lavori di importo superiore euro 1.033.000 non appare sufficiente a giustificare l'esclusione del sistema della patente a crediti;

peraltro, tale esclusione sembrerebbe escludere la possibilità di applicare la sospensione delle attività nei casi di incidenti mortali e gravi infortuni, come invece previsto ai sensi del novellato articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come novellato dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e ad avviare un sollecito confronto con le parti sociali, al fine di rivedere le disposizioni di cui in premessa che limitano l'applicazione del sistema di certificazione delle imprese edili in materia di sicurezza sul lavoro, in ragione dell'esistenza di capacità tecnica e finanziaria.

G/1110/60/5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Il Senato,

premesso che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;

in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di *governance* per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano;

sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi) versati

all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere *h*) ed *i*),

impegna il Governo

a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle norme citate in premessa e stabilire, qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento del Piano nazionale complementare - PNC da destinare al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) fossero inferiori all'importo del taglio di 5 miliardi che:

a) siano individuate fonti di finanziamento alternative per garantire la completa compensazione del taglio;

b) sia in ogni caso rispettato il vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

G/1110/61/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;

in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di *governance* per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPRESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano, sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi di euro) versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere *h*) ed *i*),

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, laddove non si esplicita che tra le ulteriori fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale con cui coprire le misure espunte dal PNRR, non possa essere in alcun modo ricompreso nuovamente

il FSC e, in ogni caso, non prima che sia completamente reintegrato il taglio da circa 5 miliardi di euro.

G/1110/62/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

i commi 9 e 10 dell'articolo 1 del provvedimento intervengono sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027;

il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di «reintegrare» la disponibilità del Fondo;

in particolare, il comma dispone la soppressione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con l'obiettivo eliminare i vincoli di destinazione posti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per complessivi 700 milioni di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione;

si tratta di investimenti importanti, già avviati, in settori strategici. Tra gli altri: la rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, il Polo energetico nel mare Adriatico, il risanamento urbano dei comuni piccoli, nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

si rileva che la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR sono già in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro) e che reintegrare le risorse significa aumentarle non togliere finalizzazioni a progetti che sono già finanziati a valere su medesimo Fondo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti negativi delle disposizioni citate in premessa e garantire, in ogni caso, la piena attuazione degli interventi già previsti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

G/1110/63/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR;

al comma 4 si dispone che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

la norma concede, in sostanza, al Presidente attuale, già titolare di pensione, di ricevere anche uno stipendio per il suo ruolo presso il CNEL,

impegna il Governo

a valutare le ricadute negative che derivano dalla disapplicazione *ad personam* di norme

generali e astratte.

G/1110/64/5

[Tajani](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Basso](#)

Il Senato,

premessso che:

numerosi Comuni su tutto il territorio nazionale stanno riscontrando gravi difficoltà amministrative, innescate dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato avverso le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di gestione del ciclo dei rifiuti; il Consiglio di Stato ha infatti annullato le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/21, la quale stabiliva i criteri per l'identificazione degli "impianti minimi" - ossia quegli impianti non integrati nel gestore della raccolta ritenuti indispensabili ai fini del completamento del ciclo dei rifiuti a livello locale. Questi criteri sono stati utilizzati da diverse Regioni per definire gli impianti essenziali e richiedere ai gestori la presentazione di piani economici per stabilire le tariffe regolate;

ARERA ha conseguentemente annullato le proprie disposizioni, garantendo la salvaguardia del sistema tariffario solo a partire dal 2024. Ne consegue che le annualità precedenti, 2022-2023, durante le quali molte Regioni avevano già calcolato le entrate tariffarie relative agli impianti minimi nei Piani Economico Finanziari (PEF), rimangono sprovviste di regolamentazione, e quindi esposte ad aumenti tariffari;

da ciò deriva una situazione di grave incertezza, poiché, in assenza di un intervento normativo immediato, si profilerebbe uno scenario nel quale migliaia di utenti si troverebbero costretti a corrispondere ai gestori un conguaglio relativo alle annualità 2022 e 2023, comportando un inevitabile aumento della Tari, nonostante l'esistenza del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), che dal giugno 2022 prevede tariffe calmierate;

in tale situazione di incertezza, che genera disparità di trattamento su base regionale, si registrano poi diffusi ritardi anche nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF. Senza un PEF validato non è possibile approvare le tariffe entro il 30 aprile, con conseguente conferma tacita delle tariffe deliberate nel 2023. In assenza di PEF disponibili in tempo utile, i Comuni potranno confermare provvisoriamente le tariffe vigenti e deliberare le nuove tariffe entro il 31 luglio, ma tale possibilità appare percorribile solo per la Tari e non per la tariffa rifiuti corrispettiva, con il rischio di non garantire la copertura integrale dei costi;

già da alcuni mesi il Governo era stato sollecitato a risolvere tali problematiche, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti, regolarmente respinti, finalizzati alla proroga al 30 giugno della scadenza dei PEF e del prelievo della tariffa sui rifiuti;

il 19 aprile, il Governo ha infine presentato un emendamento al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per "*consentire agli enti insieme ai Gestori dei servizi dei rifiuti solidi e urbani di elaborare in tempi congrui e più ampi i piani economici e finanziari e le relative tariffe*"; dato l'approssimarsi della scadenza del 30 aprile, tuttavia, anche l'approvazione di tale disposizione, che entrerebbe in vigore ben oltre tale data, non sarebbe sufficiente a sanare la problematica, a tutela dei cittadini e degli enti locali;

impegna il Governo:

a garantire, prima della scadenza del 30 aprile, l'entrata in vigore di una norma che proroghi al 30 giugno prossimo il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti della TARI per l'annualità 2024, se necessario attraverso l'emanazione di un provvedimento normativo ad hoc.

G/1110/65/5

[Lorenzin](#), [Boccia](#), [Valente](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Sensi](#), [Zambito](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Rojc](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 44-*quinquies*, introdotto durante l'esame referente alla Camera dei Deputati, prevede che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità;

si tratta di una norma che incide su una materia delicata come l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, inserita quasi senza dibattito nel brevissimo *iter* di esame del provvedimento in Commissione alla Camera con il solo scopo di fare entrare nei consultori associazioni anti abortiste che possano incidere psicologicamente, in modo inaccettabile e violento, sulla volontà delle donne che si confrontano con la difficilissima scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza,

impegna il Governo

ad assicurare che le disposizioni citate in premessa non minino in alcun modo la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e non restringano il diritto delle donne ad avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza.

G/1110/66/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

il provvedimento in esame lascia in larga parte irrisolte numerose difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano, tra cui, in particolare, il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale, nonché la perdurante impossibilità di accesso alle informazioni di monitoraggio degli investimenti sul territorio e il funzionamento del sistema Regis;

in particolare, in assenza di un database aggiornato su tutti i progetti che saranno realizzati con i Fondi del Piano, non è possibile allo stato attuale decifrare con esattezza quali di questi progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto; inoltre, il decreto contiene nuove modifiche alla governance del Piano, che vedono un ruolo ancora più centrale della struttura di missione;

per coprire i progetti de finanziati e originariamente inclusi nel PNRR, vengono dirottate risorse da altri Fondi, principalmente il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale complementare (PNC). In particolare, il Fondo complementare è una delle voci principali a cui il Governo ha scelto di attingere per finanziare i progetti rimossi dal Piano: per coprire i costi delle nuove misure vengono infatti tagliati 3,8 miliardi di investimenti del PNC, solo in parte compensati da un rifinanziamento che però arriverà in gran parte dal 2026;

con questa logica di rimodulazione, a rimetterci saranno soprattutto i Comuni che pagheranno le

spese del dirottamento dei Fondi operato dal Governo per coprire le opere definanziate con la revisione del Piano: tra questi, quelli per investimenti, messa in sicurezza degli edifici e infrastrutture. L'elenco dei tagli è molto lungo: meno risorse per gli investimenti e la messa in sicurezza di edifici e territori, meno risorse per le ferrovie regionali (-410 milioni), per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi "verdi" (-60 milioni); meno risorse per il rinnovamento degli ospedali (-500 milioni del Fondo complementare)-:

impegna il Governo:

a prevedere, in favore degli enti territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, risorse dirette a incrementare il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e servizi in favore dei cittadini, a partire dagli investimenti per le infrastrutture, la cura del territorio, la presenza di servizi scolastici, sanitari e socio sanitari.

G/1110/67/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

l'articolo 1, comma 8, lettera a), prevede una riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e al Fondo per gli investimenti a favore dei comuni;

tali modifiche riguardano la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, i quali, a seguito del negoziato con la Commissione europea, sono stati rivisti sia in termini di obiettivi quantitativi (target) e relative scadenze, sia in termini di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie ad essi assegnate, nonché il definanziamento integrale di alcuni interventi precedentemente inseriti nel Piano;

in particolare, al numero 15) si interviene sul comma 2, lettera d) numero 1) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, concernente il finanziamento del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, che, nella previsione originaria, prevedeva uno stanziamento 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

la disposizione in esame, invece, sottrae dagli stanziamenti iniziali del Piano 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di finanziare altri investimenti depotenziati dalle modifiche avvenute per il PNRR;

tale definanziamento appare tutt'altro che necessario, in quanto il Piano prevede interventi di rigenerazione integrata di recupero urbano, processi di riqualificazione culturale, interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti, nonché interventi in ambiti paesaggistico/territoriali;

inoltre, già la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) aveva riprogrammato le risorse del Piano, disponendo una riduzione dello stanziamento per l'annualità 2024 per un importo pari a 100 milioni di euro ed un incremento per l'anno 2025 e 2026 di 50 milioni per ciascuna annualità;

questi definanziamenti e riprogrammazioni non possono che peggiorare il complesso quadro delle risorse finanziarie destinate alla tutela e alla conservazione del bene pubblico, per la quale l'Italia risulta agli ultimi posti per la percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura;

impegna il Governo

a reperire nel primo provvedimento utile le risorse dell'importo equivalente al definanziamento attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 15 del provvedimento in esame al fine di garantire la continuità degli interventi del Piano di investimenti strategici finalizzati a riqualificare il patrimonio culturale nazionale.

G/1110/68/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

le numerose difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui, in particolare, il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale, hanno spinto il Governo italiano ad avanzare l'ipotesi di richiesta di proroga della scadenza del Piano, considerato il conflitto russo-ucraino;

il Commissario Europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, in risposta alla richiesta italiana ha ribadito la rigidità della scadenza al 2026 del PNRR. In tale contesto il Commissario ha aggiunto, inoltre, che: "il metodo di finanziare in comune obiettivi comuni, anche quando Next Generation Eu sarà concluso, può essere utilizzato per altri obiettivi. E questa non è una discussione che avverrà fra quattro anni, ma è di queste settimane. Per esempio su quello che riguarda la difesa comune europea.", ribadendo in tale senso la priorità del tema;

considerato che:

l'inizio del 2024 ha visto, infatti, l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con l'intento di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione, declinata in chiave di rafforzamento industriale: in particolare, con la Strategia europea per l'industria della difesa (EDIS), si intende aumentare notevolmente la capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera. L'idea di difesa comune europea, così come emerge dalle azioni intraprese in Europa, è volta esclusivamente ad aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni militari e a contrastare di conseguenza la frammentazione dell'industria della difesa;

lo scorso 5 marzo, la Commissione europea e l'alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell hanno presentato una Comunicazione relativa ad una strategia industriale europea in materia di difesa a livello dell'Unione europea e una proposta di Regolamento istitutivo di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP): tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-Ue dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

l'idea di difesa comune europea, così come emerge dalle azioni intraprese in Europa, è volta esclusivamente ad aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni militari e a contrastare di conseguenza la frammentazione dell'industria della difesa;

il nuovo orientamento dell'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'Unione europea su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la green economy. Peraltro, tale svolta è stata impressa sul finire della legislatura europea, come noto, ormai al termine;

preme ricordare l'approvazione lo scorso 20 luglio del regolamento «Act in Support of

Ammunition Production» (ASAP), volto ad incrementare la produzione di armamenti, che apre alla possibilità per gli Stati membri di impiegare fondi europei per sostenere direttamente lo sviluppo dell'industria della difesa, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del citato regolamento;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione sia di ulteriori risorse di bilancio interne e sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del cofinanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e dalle conseguenze dei conflitti bellici in corso, e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra.

G/1110/69/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessso che:

l'articolo 1, comma 8, prevede una riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e al Fondo per gli investimenti a favore dei comuni;

tali modifiche si rendono necessarie per coprire gli oneri derivanti dalla rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, i quali, a seguito del negoziato con la Commissione europea, sono stati rivisti sia in termini di obiettivi quantitativi (target) e relative scadenze, sia in termini di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie ad essi assegnate, a cui si aggiunge il definanziamento integrale di alcuni interventi precedentemente inseriti nel Piano;

in particolare, alla lettera r) si interviene riducendo lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un totale di 60 milioni di euro, dal Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

tale definanziamento appare tutt'altro che necessario, in quanto le infrastrutture scolastiche che ospitano studenti di ogni e ordine e grado su tutto il territorio nazionale risultano tra gli elementi fondamentali per garantire la continuità dei percorsi formativi e contrastare la dispersione scolastica;

numerosi report e studi economici, tra cui quello della Banca d'Italia e il XXIII Report Ecosistema Scuola di Legambiente, mostrano come le scuole italiane continuino ad essere in ritardo sulla riqualificazione edilizia, un elemento che va ad alimentare i divari territoriali che persistono tra le diverse aree del Paese;

a titolo esemplificativo, gli edifici scolastici del Sud, insieme a quelli delle Isole e del Centro, hanno mediamente necessità di interventi urgenti per una scuola su due, a fronte delle scuole del Nord che ne necessitano solo nel 21,2% dei casi;

non a caso, i livelli di spesa pro capite risultano molto eterogenei sul territorio nazionale: secondo i dati elaborati dalla Banca d'Italia, le Province autonome di Trento e Bolzano spendono in media ogni anno il quadruplo del valore nazionale mentre in Regioni come la Campania, la Sicilia e la Puglia la spesa è stata inferiore al 40 per cento rispetto al dato italiano,

impegna il Governo

a reperire nel primo provvedimento utile le risorse dell'importo equivalente al definanziamento

attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera r) del provvedimento in esame, al fine di accelerare gli interventi di riqualificazione edilizia delle istituzioni scolastiche e di eliminare i gap infrastrutturali territoriali, garantendo a tutti gli studenti strutture scolastiche sicure e dotate di tutti i servizi necessari.

G/1110/70/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

premessi che:

il provvedimento, all'art. 1 (commi da 2 a 4) disciplina la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

si ricordi che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

il decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive;

tra questi vi è anche quello relativo alla Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori;

il comma 10, tuttavia, reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. Nel dettaglio, l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 59 del 2021 destinava - previa delibera del CIPESS - 700 milioni di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei seguenti settori: Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

Desti preoccupazione sia la circostanza che l'atto in esame preveda l'abrogazione di norme proprie relative agli strumenti per gestire l'emergenza carceraria, sia che il provvedimento in esame difetti di qualsivoglia previsione relativa alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

L'attuale situazione dei suicidi in carcere desti notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero dei suicidi dei detenuti, ma anche per chi ci lavora;

Solo dall'inizio del 2024 si registrano già 29 suicidi, uno ogni due giorni e mezzo. Tale numero dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare l'emergenza carceri immediatamente, in modo strutturale e attraverso scelte pragmatiche e, che in mancanza di queste, sarà destinato solo ad aumentare;

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato di recente un decreto con cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali. L'aumento dei fondi, tuttavia, non porterà però ad un reale potenziamento dell'assistenza offerta ai detenuti. Lo scorso febbraio erano stati, infatti, aumentati i compensi orari degli esperti psicologi: se non fosse intervenuto l'adeguamento delle risorse, il servizio sarebbe stato di fatto dimezzato;

pertanto, tale intervento non appare agli scriventi sufficiente a contenere l'emergenza in corso, in quanto appare piuttosto uno strumento per tamponare una falla aperta a inizio anno, considerando la previsione di un aumento della sola tariffa oraria, ma non anche del bilancio complessivo delle ore;

Si consideri, tra l'altro, quanto era stato precedentemente annunciato dal direttore del Dap, Giovanni Russo, in una audizione parlamentare, a metà febbraio, relativamente alla volontà del Governo di tagliare del 42% le ore di assistenza psicologica;

Per quel che riguarda le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, si consideri preliminarmente come, secondo quanto riportato testualmente il sito del Ministero della Giustizia, le

REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l'internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente";

La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità, mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l'accompagnamento dei pazienti in ospedali o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l'autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell'ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza;

Tuttavia ad oggi, le strutture sanitarie destinate a ospitare pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici o di personalità che potenzialmente li rendono pericolosi per sé stessi o per gli altri sono poche rispetto alle esigenze reali e, spesso, i soggetti in oggetto risultano detenuti negli istituti penitenziari, mettendo a rischio l'incolumità propria ed anche del personale, delle forze dell'ordine e degli altri detenuti;

circa il 15 per cento della popolazione carceraria è affetta da turbe psichiche che rendono incompatibile la loro detenzione;

I fondi previsti per gli psicologi e gli psichiatri sono totalmente insufficienti e non permettono, in media e non in tutti gli istituti, più di un'ora a settimana di terapia;

impegna il Governo

Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, a prevedere, con il primo provvedimento utile, lo stanziamento di ulteriori risorse per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così da scongiurare il rischio che i soggetti che, necessitando di supporto sanitario, siano invece destinati a scontare la pena all'interno di non idonei istituti penitenziari, compiano gesti estremi, mettendo in pericolo altresì l'incolumità del personale penitenziario; nonché intervenire destinando risorse a favore di enti o comunità di recupero per tossicodipendenti.

G/1110/71/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

premessi che:

il provvedimento, all'art. 1 (commi da 2 a 4) disciplina la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive;

tra questi vi è anche quello relativo alla Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi di strutture penitenziarie per adulti e minori;

Il comma 10, tuttavia, reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. Nel dettaglio, l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 59 del 2021 destinava - previa delibera del CIPESS - 700 milioni di risorse del FSC 2021-2027

al finanziamento di investimenti nei seguenti settori: Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

Desta preoccupazione agli scriventi sia la circostanza che l'atto in esame preveda l'abrogazione di norme proprie relative agli strumenti per gestire l'emergenza carceraria, sia che difetti di destinare ulteriori risorse a favore dell'attività trattamentale nelle carceri;

uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato di recente un decreto con cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali;

L'aumento dei fondi, tuttavia, non porterà però ad un reale potenziamento dell'assistenza offerta ai detenuti. Lo scorso febbraio erano stati, infatti, aumentati i compensi orari degli esperti psicologi, pertanto, se non fosse intervenuto l'adeguamento delle relative risorse, il servizio sarebbe stato di fatto dimezzato;

pertanto, tale intervento non appare agli scriventi sufficiente a contenere l'emergenza in corso, in quanto appare piuttosto uno strumento per tamponare una falla aperta a inizio anno, considerando la previsione di un aumento della sola tariffa oraria, ma non anche del bilancio complessivo delle ore;

si consideri che lo stesso ordinamento penitenziario (artt. 74-77 legge n. 254 del 1975) prevede già uno strumento rimasto inattuato. Da quasi 50 anni, invero, è in vigore una norma per favorire il reinserimento dei detenuti e per sostenere le vittime di gravi reati, attraverso la previsione di un apposito organismo, il Consiglio di aiuto sociale, istituito in ogni Tribunale, e costituito da rappresentanti di istituzioni, Chiesa e volontariato

Tali Consigli sono presieduti dal presidente del locale tribunale, e composti da funzionari ministeriali, medici, rappresentanti di categorie professionali, con il compito di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti. Lo stesso ministro Nordio ha ammesso che tali Consigli non sono mai stati attivati;

Sarebbero opportuni interventi strutturali per gestire l'emergenza carceraria dilagante: occorre garantire una disponibilità maggiore di attività, che siano lavorative, formative, culturali, così come occorre prevedere il trasferimento in strutture dedicate di tutte quelle persone che non sarebbero dovute entrare in contatto con l'ambiente carcerario sin dall'inizio, a partire dai tossicodipendenti e dai malati psichiatrici;

tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della Giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il

superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

anche l'attività sportiva rientra nel novero delle attività trattamentali fondamentali per il recupero sociale e psicologico dei soggetti ristretti. Invero, è di recente sottoscrizione un protocollo di intesa tra il ministero della giustizia, dello sport, e della cultura per iniziative comuni volte a incentivare l'attività motoria e sportiva e promuovere uno stile di vita attivo nella quotidianità carceraria.

Tuttavia, il progetto sarà attuato senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto senza la destinazione all'uso di specifiche ed adeguate risorse;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo volte a garantire - attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento - la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri; prevedere la destinazione di ulteriori risorse finalizzate alla stipula di protocolli e convenzioni con soggetti privati per favorire il lavoro con i soggetti detenuti sia durante l'esecuzione della pena, che una volta tornati in libertà; nonché garantire la piena attuazione degli artt. 74- 77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il c.d. Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.

G/1110/72/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania);

preme al firmatario segnalare che l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni

conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

considerato che:

con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi articolo 20 già destinati alle Regioni e si sottraggono risorse all'investimento contenuto su PNC relativo a "Salute, ambiente, biodiversità e clima" di 34,7 milioni nel 2024 (cfr. Art. 1, comma 8, lett. a) n. 16);

l'investimento al quale vengono sottratte risorse mira a far fronte efficacemente ai rischi storici ed emergenti sulla salute dei cambiamenti ambientali e climatici nell'ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica promosso dal PNRR ed è collegato all'Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), in linea con l'approccio "One health" o "Planetary health";

l'investimento rientra tra i programmi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ed ha la finalità di rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari, presenti e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, attraverso azioni sinergiche quali:

- rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA (Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici - Sistema nazionale di protezione dell'ambiente) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

- sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale;

- programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario;

- promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima;

- piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative al fine di recuperare le risorse e gli investimenti indicati in premessa, necessari al fine di affrontare e combattere efficacemente i rischi storici ed emergenti derivanti dai cambiamenti ambientali e climatici nell'ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e di sanità pubblica

G/1110/73/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR

scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

il provvedimento reca numerose disposizioni in tema di personale pubblico, in particolare in termini di deroghe, requisiti, procedure selettive e stabilizzazioni ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle pp.aa.;

ai fini del medesimo obiettivo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di estendere anche ai Comuni la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, la possibilità di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

G/1110/74/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premesso che:

l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza procede a rilento;

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'ambito dell'esame dell'atto n. 182 "Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha rilevato che, al 26 novembre 2023, sono stati spesi 28,1 miliardi di euro, pari a circa il 14,7% del totale delle risorse Pnrr assegnate all'Italia;

tuttavia, mentre nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 la spesa effettuata è stata in linea con quella prevista, nel 2023 sono stati spesi dall'Italia soltanto 2,5 miliardi di euro di fondi PNRR, pari al 7,4% del totale delle risorse programmate, determinando un ritardo che dovrà essere recuperato nei prossimi tre anni per mantenere il diritto ad ottenere i finanziamenti previsti;

secondo l'Upb, le ragioni dei ritardi si riscontrano principalmente in fase di progettazione esecutiva e nell'assegnazione. I Comuni rappresentano i soggetti attuatori maggiormente coinvolti

nell'ambito di tutte le Missioni (fatta eccezione per le Missioni 3 e 6);

soltanto Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, presentano una quota dei progetti aggiudicati superiore al 23% sul valore totale dei progetti assegnati, mentre la media nazionale si attesta al 19%;

le difficoltà attengono alle fasi di preparazione e di svolgimento delle gare, a fortiori da parte di stazioni appaltanti di piccole dimensioni, ma anche l'estrema frammentazione del piano a livello locale e l'atavica carenza di personale;

i dati sopra elencati certificano la necessità di potenziare le pubbliche amministrazioni e, segnatamente, le strutture amministrative preposte all'attuazione del PNRR;

impegna il governo:

ad introdurre ulteriori misure, anche di carattere normativo, destinate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle regioni aventi le quote minori relative ai progetti aggiudicati del PNRR, ivi compresa l'assunzione di nuovo personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, con l'obiettivo di consentire di recuperare il ritardo maturato nell'attuazione dei progetti programmati.

G/1110/75/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194, 41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

atteso che,

gli investimenti destinati al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti (si tratta quindi di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria);

in sostanza per effetto delle modifiche fatte al PNRR le risorse destinate al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" saranno poste a carico di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria, il cui impiego, si ricorda, è di durata trentennale; tale previsione non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;

considerato che:

con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi posti a carico dei fondi ex articolo 20, già destinati alle Regioni;

a tal proposito, nel corso della seduta della Conferenza Stato - Regioni del 5 aprile scorso, le Regioni hanno fortemente protestato, evidenziando una modalità elaborativa di provvedimenti che

trattano materie di competenza regionale senza alcuna interlocuzione con la Conferenza medesima e contestando che gli interventi non più realizzabili con le risorse PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro, siano finanziati con risorse proprie, ex "articolo 20, legge n. 67/1988 - edilizia sanitaria", destinate a interventi di edilizia sanitaria già programmati nell'ambito dei plafond per ciascuna disponibili;

la sottrazione di risorse del PNC, per 1,2 miliardi, poste dal decreto in oggetto a carico dei finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, viene, inoltre, effettuata senza alcun chiarimento analitico da parte del Governo volto a declinare quali e quanti siano gli interventi destinati a ciascuna regione;

le Regioni hanno pertanto posto il tema dell'impossibilità di dare luogo, come invece programmato, agli interventi di messa in sicurezza degli Ospedali, con pesanti ricadute di ordine sociale ed economico sui territori, prospettando la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale in caso di mancate risposte da parte del Governo:-

impegna il Governo

a reintegrare, nel primo provvedimento normativo utile, le risorse per gli investimenti in sanità, per un importo pari almeno a 1,2 miliardi di euro, affinché le stesse siano poste nuovamente a carico del PNC e non dei fondi già destinati alle Regioni ex articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in coerenza e a salvaguardia della programmazione regionale e dei bilanci degli enti territoriali, al fine di evitare la sottrazione di risorse finalizzate alla realizzazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

G/1110/76/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

premesse che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194, 41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

considerato che:

con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi articolo 20 già destinati alle Regioni e viene spostata dal 2024 al 2027 l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'investimento "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" del MUR (cfr. 1, comma 8, lett.a) n. 22);

l'investimento: "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (Piano Nazionale Complementare PNC investimento I.1 - Complementarietà con M4C2 del PNRR) al quale sono sottratte risorse rientra fra le iniziative promosse congiuntamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, come definito dalle linee guida

emanate il 28/2/2022 ed ha l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa le tecnologie abilitanti in ambito sanitario per migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative di determinate comunità di riferimento identificate a priori:

l'investimento è finanziato con 500 milioni di euro del Piano complementare al PNRR e a giugno 2022 è stato già pubblicato l'avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

nel dettaglio, l'avviso finanzia 4 "Iniziativa" di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, con l'obiettivo di mettere a sistema il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario per migliorare la diagnosi, il monitoraggio e le cure, incluse quelle riabilitative. I progetti riguarderanno robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi e data mining. Grande attenzione sarà rivolta alla valutazione dell'impatto dei fattori ambientali e dello stile di vita sulla salute, il monitoraggio e transizione verso stili di vita sostenibili;

in particolare, il bando prevede che siano finanziabili attività di ricerca industriale, sviluppo e innovazione in collaborazione con il settore privato; trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; acquisto di attrezzature e strumentazione di ricerca; attività formative, inclusi dottorati di ricerca; attività di terza missione; attività di public engagement;

alle iniziative, finanziate a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al PNRR, sono destinati 100 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2026, per un investimento complessivo di 500 milioni. Per ciascuna iniziativa l'importo complessivo dell'agevolazione concessa sarà compreso, nei limiti della dotazione finanziaria, tra un minimo di 75 milioni e un massimo di 150 milioni. Come per altri investimenti del PNRR, anche in questo caso almeno il 40% del totale delle risorse disponibili è destinato al finanziamento di iniziative che abbiano una ricaduta in termini di spesa nelle regioni del Mezzogiorno, così come almeno il 40% dei ricercatori assunti a tempo determinato e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere destinato a donne;

impegna il Governo

a recuperare, nel primo provvedimento normativo utile, le più congrue risorse per un importo non inferiore 30 milioni di euro per l'investimento "Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" del MUR, affinché lo stesso investimento non subisca alcun ritardo nella realizzazione.

G/1110/77/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

il decreto-legge in esame conferma nel suo impianto l'intento del Governo di ridurre il coinvolgimento dei comuni, nonostante il loro ruolo rimanga comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi. La capacità amministrativa degli enti locali dovrebbe rappresentare un tassello fondamentale per preservare la qualità degli interventi;

la Corte dei Conti ha rilevato che, con la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'indirizzo governativo sembra quello di ridurre il coinvolgimento dei comuni, non considerando che il loro ruolo rimane comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi e che pertanto resta quindi cruciale che si implementino altri interventi per integrare, nelle amministrazioni comunali, le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti;

la garanzia dell'allocazione del 40 per cento delle risorse rivolte al Sud, volta a colmare il divario territoriale, è divenuta poi più incerta e preoccupante alla luce della revisione del PNRR, e di

quanto previsto nel decreto-legge oggetto di conversione. Se tale percentuale ha difficoltà a essere attuata, è evidente che il divario sarà ancora più accentuato;

secondo l'Upb, il comparto comunale risulta tra quelli con la maggior percentuale di avvio dei progetti (101 mila sono i soggetti attuatori), ma integra anche uno di quelli che presenta le maggiori fragilità. La quantità di passaggi burocratici a cui è necessario adempiere e la complessità della documentazione da fornire fa sì infatti che gli enti locali meno efficienti siano scoraggiati anche solo dal presentare le domande di finanziamento, con la conseguenza che rischiano di essere esclusi dai Fondi proprio quei territori che ne avrebbero più bisogno;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta un'occasione unica di sviluppo e rilancio per l'Italia, e in tal senso sono necessarie ampie sinergie fra le diverse istituzioni, sia nelle articolazioni centrali che in quelle territoriali;

impegna il Governo:

a sostenerne la capacità amministrativa degli enti locali, nonché ad adottare le necessarie misure per rafforzare il coinvolgimento dei Comuni nell'attuazione del Piano, anche al fine di un migliore coordinamento nelle progettualità e negli investimenti in corso nel PNRR, assicurando alle amministrazioni comunali le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti, nel rispetto dell'autonomia programmatica di Regioni e Province Autonome, in conformità al principio di leale collaborazione.

G/1110/78/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione e il contenuto dell'intero PNRR. Il Piano persegue, infatti, il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, accompagnando tale processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord quale obiettivo di crescita economica, come più volte ribadito nelle raccomandazioni della Commissione europea;

considerato che:

uno degli obiettivi principali legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è la riduzione dei divari territoriali e delle diseconomie che pregiudicano ai territori più fragili di agganciare la ripresa economica e di promuovere una crescita socioeconomica recuperando anche ritardi cronici;

l'Italia è stato il Paese destinatario della fetta maggiore del Recovery Plan proprio in virtù dei divari territoriali, sociali e generazionali;

l'assegnazione del 40 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno è stata peraltro stabilita, a livello normativo, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale, nella Parte I, che disciplina la governance del PNRR, attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR

il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR (art. 2, comma 6-bis);

ad oggi non si ha più traccia della ricognizione di monitoraggio sul punto di cui è incaricato il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, né sul canale istituzionale, né su altri documenti ufficiali diramati dal Ministro del Sud;

una sezione specifica in merito non appare contenuta neanche nell'ultima relazione semestrale del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR, presentata a fine febbraio 2024 su dati al 31 dicembre 2023;

stante tale mancanza di trasparenza, anche alla luce dei tagli che la revisione del PNRR ha prodotto in merito ad interventi nel Mezzogiorno, nonché il confuso dibattito che si registra anche all'interno del Governo circa la impossibilità di utilizzare le risorse del PNRR e la richiesta di proroga oltre la scadenza del 2026 per il PNRR che sarebbe già stata avanzata dal Ministro Giorgiotti, forte è la preoccupazione che ad essere penalizzati maggiormente siano proprio i territori e le aree svantaggiate del Mezzogiorno;

più volte le regioni del Sud e anche i comuni hanno sollecitato l'attivazione di una specifica cabina di regia appositamente per il Mezzogiorno, al fine di migliorare la capacità di spesa per il conseguimento degli obiettivi delle Missioni entro i termini stabiliti;

questa sollecitazione nasce anche dal fatto che per quanto riguarda la capacità di spesa concernente i fondi strutturali, gli enti territoriali hanno mostrato maggiore efficacia nella messa a terra rispetto alle amministrazioni centrali con la conseguente riflessione che il loro coinvolgimento sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente una apposita cabina di regia con i rappresentanti degli enti locali del Mezzogiorno, le forze economiche e sociali, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione dei progetti PNRR, scongiurando il rischio di perdere risorse e assicurare al contempo il pieno rispetto della previsione del 40 per cento destinato proprio al Sud.

G/1110/79/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

considerato che:

a fine 2023 su 194 miliardi ne sono stati spesi appena 43, dunque per restare entro la scadenza del 2026 si dovrebbero spendere circa 60 miliardi all'anno (tre volte rispetto alla media attuale);

in valori assoluti il Ministero delle infrastrutture e trasporti è il soggetto più indietro con oltre 33 miliardi ancora da spendere;

considerato che:

parallelamente a questo già gravoso e complesso compito, il Ministro delle infrastrutture ha

valutato di impegnare lo Stato, il suo dicastero e le amministrazioni nazionali e locali, variamente coinvolte, nella faraonica opera del Ponte sullo stretto di Messina. Tale opera prevede un onere a carico del bilancio dello Stato, con una autorizzazione di spesa di 9.312 milioni di euro e ne viene disciplinata l'articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032. Nulla invece è noto con riguardo alle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. attività questa che deve essere svolta dal Dicastero da Salvini;

Impegna il Governo:

al fine di concludere le necessarie opere infrastrutturali per tutto il Paese entro i termini concordati con l'unione europea, a rivedere completamente, anche con futuri provvedimenti normativi, l'impegno finanziario, di risorse strumentali e umane previste per il Ponte sullo Stretto di Messina verso le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

G/1110/80/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

considerato che:

il trasporto ferroviario delle merci è la modalità di trasporto con minore impatto negativo per l'ambiente e per il territorio. Il settore contribuisce in modo sostanziale all'economia nazionale ed Europea impiegando in via diretta circa 1 milione di persone, tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, ed almeno altrettanti nell'indotto (costruttori, manutentori, fornitori);

l'invecchiamento della forza lavoro e l'incremento di traffico ferroviario delle merci, atteso al termine dei lavori PNRR che comporteranno un ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, rappresentano le precondizioni per la costante ricerca di personale formato, per quel che attiene la sicurezza ferroviaria e la condotta dei treni, da parte delle 26 Imprese Ferroviarie abilitate al trasporto ferroviario delle merci su tutto il territorio nazionale, e del relativo indotto (manutentori, personale di terra e personale di esercizio);

al fine di contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile;

risulta prioritario contrastare il crollo dei volumi di traffico ferroviario merci in ambito portuale cominciato nel 2023;

Impegna il Governo:

in analogia con il settore dell'autotrasporto, a istituire un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci;

a riconoscere un incentivo agli operatori della manovra ferroviaria, al fine di sostenere il rilancio del trasporto ferroviario delle merci in ambito portuale.

G/1110/81/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,

recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

considerato che:

nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

il Governo pare invero aver dimenticato molti aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro che abbisognano di una maggiore e più puntuale attenzione e, tra questi, vasti pensare alla necessità di tutela da condotte vessatorie e generatrici di stress perpetrate in ambito lavorativo;

promuovere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e la dignità dell'essere umano è fondamentale. Tale assunto si fonda sul fatto che, da un lato, il lavoro è uno dei luoghi privilegiati dove la persona ha l'opportunità di svilupparsi in modo completo e che, da un altro lato, quello che accade nel luogo di lavoro ha, spesso, ripercussioni sull'ambiente familiare e sociale della persona stessa;

l'Italia, con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, ha autorizzato la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;

la Convenzione riconosce «il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere», e che questi fenomeni sono incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e hanno «un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività»;

valutato che:

nell'ambito della violenza sul luogo di lavoro trovano la loro collocazione, oltre alle molestie, anche fenomeni come il mobbing e lo straining che, nonostante l'ormai consolidato riconoscimento a livello fattuale e giurisprudenziale, non hanno ancora un'espressa regolamentazione a livello nazionale. In merito, è d'uopo segnalare che la dottrina e la giurisprudenza appaiono concordi nel ritenere che le vessazioni materiali e psicologiche derivanti dai fenomeni di mobbing o di bossing all'interno dell'azienda sono riconducibili a una violazione dell'obbligo di sicurezza e di protezione dei dipendenti sancito dall'articolo 2087 del codice civile. Si tratta di un'interpretazione evolutiva della norma, che fa discendere l'obbligo contrattuale imposto al datore di lavoro direttamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione e che si basa sul principio secondo cui la libertà di iniziativa economica privata nell'esercizio di impresa incontra un forte limite nell'obbligo di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona.;

nonostante tale interpretazione estensiva, preziosa nella sua applicazione pratica, si ritiene che

fenomeni tanto difficili da identificare e da denunciare siano meritevoli di essere portati all'attenzione anche a livello normativo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e con la dovuta urgenza, finalizzata alla prevenzione di comportamenti che possano direttamente o indirettamente determinare l'insorgere di stati di disagio o di danno psichico a carico dei lavoratori, ad intervenire a livello definitorio e legislativo che alcune condotte che avvengono sul luogo di lavoro sono da considerare «atti vessatori e generatori di stress».

G/1110/82/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione e il contenuto dell'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano persegue, infatti, il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, accompagnando tale processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord quale obiettivo di crescita economica, come più volte ribadito nelle raccomandazioni della Commissione europea;

secondo quanto espressamente indicato nel PNRR, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR per le otto regioni del Mezzogiorno;

l'assegnazione del 40 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno è stata peraltro stabilita, a livello normativo, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale, nella Parte I, che disciplina la governance del PNRR, attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR (art. 2, comma 6-bis);

il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, verifica il rispetto di tale obiettivo relazionando periodicamente alla Cabina di regia appositamente costituita per l'attuazione del Piano e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. Tali relazioni, in genere a scadenza semestrale, vengono pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento affinché ci sia un monitoraggio per il raggiungimento di questo essenziale obiettivo di investimento per il Mezzogiorno;

ad oggi però non si ha più traccia della ricognizione in questione che non appare né sul canale istituzionale, né su altri documenti ufficiali diramati dal Ministro del Sud. Infatti, dopo la "Prima relazione sulla clausola del 40% di risorse PNRR Mezzogiorno" del gennaio 2022, la Seconda relazione datata giugno 2022, e la Terza relazione risalente a dicembre 2022, questo strumento di

verifica e accertamento sull'effettiva attuazione di questa clausola risulta accantonato;

una sezione specifica in merito non appare contenuta neanche nell'ultima relazione semestrale del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR, presentata a fine febbraio 2024 su dati al 31 dicembre 2023. Il Ministro del Sud, non ha neanche riferito su questa quota di riserva per il Mezzogiorno in un'informativa in Parlamento dedicata o ha fornito in qualche modo un dato aggregato, da cui sia possibile accertare il rispetto di questa percentuale di investimento a favore delle regioni meridionali;

tale mancanza di trasparenza preoccupa alla luce dei tagli che la revisione del PNRR ha prodotto in merito ad interventi nel Mezzogiorno, ancora da coprire con risorse alternative, non identificate nello specifico e non indicate nel dettaglio. Inoltre tale timore appare giustificato anche a fronte dei rilevanti ritardi di attuazione e di spesa in settori strategici che potrebbero colpire prevalentemente il Mezzogiorno;

inoltre i tagli di progetti conseguenti alla revisione del Piano, tolgono la copertura finanziaria ad interventi che erano strategici per il rilancio dei servizi essenziali nel Mezzogiorno, in particolare in ambito di sanità, ad esempio per il rinnovamento degli ospedali (tagliati oltre 500 milioni su 1,45 miliardi); in questo scenario, la mancanza di trasparenza nel fornire dati sulla clausola del 40%, aggravata anche dall'eliminazione del controllo concomitante della Corte dei Conti che pure risultava un utile strumento per verificare la destinazione delle risorse del PNRR, genera una certa diffidenza sulla sua osservanza nonché la concreta preoccupazione che i tagli e ritardi nell'attuazione del PNRR ricadano soprattutto sul Mezzogiorno;

considerato che il Mezzogiorno, insieme ai giovani e alle donne, sono una delle tre priorità trasversali del PNRR, di importanza cruciale proprio per ridurre i gap strutturali tra le aree del Paese e sostenere un rilancio dell'economia, del lavoro, delle infrastrutture e dei servizi nelle regioni italiane che ne hanno maggiore bisogno-:

Impegna il Governo:

a procedere con l'urgenza prevista dal caso, in ottemperanza all'art 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, alla pubblicazione della Terza relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, al fine di verificare l'effettiva attuazione del predetto obiettivo in termini di riequilibrio territoriale e di rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del Piano e a scongiurare eventuali tagli ai progetti destinati alle regioni meridionali conseguenti alla revisione del PNRR.

G/1110/83/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

premesso che:

l'atto in esame prevede disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, l'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Il Commissario, segnatamente, ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione

di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli;

Viene, altresì, prevista la creazione di una struttura di supporto al Commissario, alle sue dirette dipendenze, composta da massimo di 12 unità di personale, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;

occorre prevedere una soluzione strutturale ed, in particolare, idonea a finanziare anche la fase prodromica all'attuazione dei progetti del PNRR, stanziando delle risorse specifiche per l'assunzione di personale tecnico alle dirette dipendenze delle prefetture proprio per il reclutamento di personale tecnico per progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

Ci si riferisce, nello specifico, alle attività di preparazione e alle assunzioni delle professionalità soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali, ecc.) di cui hanno bisogno i Prefetti anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta "pista di Borgo Mezzanone" a Foggia, destinataria di un finanziamento con fondi PNRR di oltre 53 milioni di euro;

La istituzione di tale Fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività di preparazione e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali, ecc.) necessari, anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un fondo specifico presso il Ministero dell'Interno per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico, non solo per la fase attuativa, ma anche per quella preliminare, relativa ai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, così da contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

G/1110/84/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

premesso che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi

più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

parimenti, infatti, il rafforzamento della capacità amministrativa delle pp.aa. risulta essere ampio contenitore, idoneo a supportare deroghe e disposizioni estranee;

preme alla firmataria segnalare la nomina del Commissario straordinario per la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 6, cui sono assegnati i poteri quasi "assoluti" e del tutto derogatori, gli stessi previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021 nel caso di rispetto di cronoprogrammi;

il Commissario in parola è chiamato alla realizzazione delle opere che sono state escluse dal PNRR e non è chiaro perché debba agire in spregio alle norme in materia ambientale, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, dei beni culturali e dei piani urbanistici - tale assunto, risulta, altresì, in contrasto con uno dei pilastri e degli obiettivi primari del PNRR, vale a dire la transizione ecologica;

è previsto, altresì, che il Commissario resti in carica fino al 31 dicembre 2009;

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione indicata in premessa e a rivederla, prevedendo:

a) che i poteri del Commissario in parola siano compresi tra quelli di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del predetto decreto legge e resti fermo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di incolumità pubblica, di tutela ambientale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) che la permanenza in carica del Commissario in parola sia rinnovata annualmente sulla base di una valutazione dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi suo operato;

G/1110/85/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesse che:

l'articolo 8, ai commi 8-9-10 reca disposizioni per istituire, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente;

il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono pari a euro 141.233 per l'anno 2024 e euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025;

considerato che:

non appare chiara la necessità effettiva della creazione di questa posizione dirigenziale in

relazione alle esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

sarebbe forse stato auspicabile un esame delle alternative possibili per ottimizzare le risorse esistenti e migliorare l'efficienza della struttura ministeriale senza l'aggiunta di nuovi costi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, ove possibile, le risorse PNRR in parola ad altri scopi e progetti destinati all'agricoltura, anche al fine di rafforzare e sostenere il settore.

G/1110/86/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premesso che:

all'articolo 10, comma 4, del provvedimento in esame, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), viene disposto che non trovino applicazione le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che non consente, tra l'altro, il conferimento a titolo oneroso nelle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali direttivi e di governo di enti a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno;

viene, altresì, disposto, sempre al comma 4 citato, che resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

con riguardo al comma 4, premesso che all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 citato (norma derogata con riguardo al Presidente e ai componenti CNEL) non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, il dossier dei servizi Camera circa i profili finanziari non formula osservazioni, nel presupposto - non confermato da parte del Governo - che il conferimento di tali incarichi, nei termini ora consentiti dalla disposizione, possa essere disposto solo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione;

considerato che:

in sostanza, dal 1° aprile u.s., Brunetta potrà percepire e cumulare la pensione come ex professore e come ex parlamentare ad un ulteriore compenso attribuitogli in qualità di attuale presidente del CNEL;

in via generale, però, con riguardo al cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche, il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali in gioco. Similmente, è pur vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico;

tuttavia, come ha sottolineato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 124/2017, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni;

in tal senso, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 10, oltre ad apparire redatta ad personam per l'attuale Presidente del CNEL - quasi a compensare la "straordinaria" attività ovvero "rinascita" dell'istituzione nell'ultimo anno - e sempreché il Governo opportunamente confermi che non abbisogna di copertura finanziaria in quanto valida solo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a

legislazione, comunque importa una grave lacuna ossia quella di non determinare in modo chiaro e trasparente il livello massimo del compenso autorizzato;

inoltre, sempre come specificato dal considerato in diritto 9.2 della sentenza richiamata, con riferimento alla ratio delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto n. 95 del 2012, si noti altresì che il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto deve essere valutato in un contesto peculiare, che "non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico";

inquadrata in queste più ampie coordinate e non ancorata a una cifra predeterminata, la norma derogatoria in oggetto non pare attuare un temperamento ragionevole dei principi costituzionali;

tra l'altro, laddove un chiaro indirizzo politico si fosse formato ed esprimesse la scelta di derogare alla disciplina di cui al decreto n. 95, sarebbe allora auspicabile una diversa normazione, ma che quantomeno sia applicabile in via uniforme e imparziale a tutta la Pubblica amministrazione e non esclusivamente all'attuale Presidente del CNEL;

quanto premesso non può, infine, non indurre a valutare come la norma di carattere squisitamente governativo sia oltretutto gravemente stridente con la scelta di questo stesso Governo e della sua maggioranza, di smantellare ogni politica seria di contrasto alla povertà prima, e di ratificare l'affossamento della proposta di legge sul salario minimo poi - tra l'altro sostituendola con una delega in bianco per cui si è addirittura finito per coinvolgere lo stesso CNEL presieduto da Brunetta;

impegna il Governo:

ad aprire una ulteriore riflessione circa la norma derogatoria ad personam in questione;

stante l'eccezione disposta per il Presidente del CNEL dall'articolo 10, comma 4, del provvedimento in esame, nonché i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 citato, a definire con urgenza, anche attraverso un intervento di carattere normativo, un salario minimo legale mensile pari a un centosettesimo del compenso onnicomprensivo percepito dall'attuale Presidente del CNEL alla data di entrata in vigore del presente decreto.

G/1110/87/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società

PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

in proposito preme al firmatario segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4 - ad avviso del firmatario un atto puramente emulativo in senso giuridico - il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente;

non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente - quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea - non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari:

a) ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, affinché le amministrazioni pubbliche che si trovino in carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedano allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO) nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza;

b) a prescindere dalla sua onerosità, integrale o parziale che sia, a valutare gli effetti della norma di cui all'articolo 10, comma 4, e a rivederla, a fronte della disciplina generale vigente in materia e, in particolare, sulla base della sua replicabilità, del suo potenziale effetto emulativo.

G/1110/88/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei

profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

in proposito preme alla firmataria segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4, il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente; non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente - quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea - non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, ai fini del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, centrali e locali - anche individuando delle soluzioni per i comuni che abbiano adottato un piano di riequilibri finanziario e gestiscono punti di crisi per la gestione dei flussi migratori - ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 dell'anno 2017, per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione

G/1110/89/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premesso che:

l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge oggetto di conversione prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento;

la norma sopra descritta elimina le clausole occupazionali previste per incentivare l'occupazione femminile e giovanile, di fatto ridimensionando l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 inerente le condizionalità di genere e legate ai giovani;

considerato che:

sono preoccupanti i dati relativi al rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR: secondo il rapporto del think tank Period, pubblicato in occasione dell'8 marzo 2024, il 65,5 per cento dei bandi del PNRR ha derogato ai meccanismi di tutela pensati per favorire l'inclusione di donne, giovani e persone con disabilità. Nello specifico, nel 2,7 per cento dei casi si tratta di una deroga parziale (viene derogata la quota femminile o la quota giovanile o entrambe), mentre nel restante 62,8 per cento dei casi si parla di una deroga totale. Se si considerano le deroghe totali, la missione con la maggior percentuale di bandi derogati totalmente è la missione 1

(digitalizzazione e innovazione) con il 69,4 per cento, seguita dalla missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) con il 69,2 per cento;

dall'analisi dei dati emerge pertanto un'assenza di trasversalità delle misure premiali e delle quote, confermando perlopiù una concentrazione in ambiti dove è già presente una significativa presenza femminile, come le infrastrutture sociali, la sanità, il turismo, e quote più basse proprio nelle missioni dove sono concentrate metà delle risorse economiche del PNRR, digitalizzazione e rivoluzione verde, con la conseguenza di far venire meno l'obiettivo del Piano di incrementare l'inclusione sociale, stimolando l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità della misura di cui in premessa al fine di assicurare il rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR, tra cui donne, giovani e persone con disabilità, nonché il raggiungimento di obiettivi trasversali, come l'inclusione sociale e la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, vigilando sul rispetto di tali vincoli da parte dei bandi di gara e stimolando a tal fine l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità.

G/1110/90/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. In particolare, prevede che, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di progettazione, per i quali siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e delle altre disposizioni legislative relative agli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre in relazione agli interventi defianziati, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e, più in generale, le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

considerato che:

l'introduzione nell'ordinamento di un tertium genus all'interno del quale sono ricomprese fattispecie che hanno perso la condizionalità e il vincolo, anche temporale, che caratterizza gli interventi previsti dal PNRR ma che continuano a beneficiare del medesimo regime di favore e derogatorio previsto per i progetti ancora finanziati dal Piano, per quanto supportata dall'esigenza di garantire continuità e coerenza alla disciplina vigente, al fine di preservare il legittimo affidamento di terzi e la tempestiva conclusione degli interventi, rischia tuttavia di generare stratificazioni e incertezze normative che in sede applicativa si risolvono in un aggravamento dell'attività amministrativa e, contestualmente, nel venir meno delle necessarie garanzie di certezza del diritto e di trasparenza;

ad esprimersi in merito ai contenuti della norma citata è intervenuta anche l'ANAC che ha messo in luce come la previsione di discipline differenziate in materia di appalti sia disfunzionale e tale da generare rallentamenti e ritardi da parte delle amministrazioni committenti che si trovino a gestire contemporaneamente più regimi normativi, producendo dunque l'effetto opposto a quello auspicato,

valutato che:

occorre uscire dallo schema delle deroghe al regime ordinario degli appalti rafforzando gli strumenti già a disposizione, come il fascicolo virtuale dell'operatore economico, basato sull'interoperabilità dei dati e sul principio del once only, e la complessiva digitalizzazione del ciclo di

vita dei contratti, in grado di garantire maggior efficienza, semplificazione e accelerazione delle procedure di gara,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in deroga previste dal citato articolo 12 del provvedimento in esame ai soli casi in cui lo stato di avanzamento della progettazione e gli impegni contrattuali assunti siano effettivamente tali da non consentire l'applicazione del regime ordinario senza pregiudizio per gli interessi di terzi;

a potenziare gli strumenti di digitalizzazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, quali il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e il Building Information Modeling (BIM), al fine di renderli applicabili anche per gli appalti PNRR.

G/1110/91/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi;

in particolare, il comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento;

come noto, l'articolo 47 del "Decreto governance PNRR", finalizzato a concorrere al rispetto dei principi di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, ha previsto, come requisito necessario dell'offerta dell'operatore economico, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

il comma 8 sopracitata, inoltre, prevede che il regime derogatorio e semplificato introdotto dalla disposizione in esame si applica agli investimenti o gli interventi che abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, per le sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. In questi casi viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al rispetto della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile;

a tale riguardo, preme rilevare che l'ulteriore sistema di deroghe introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 12, sebbene supportata dall'esigenza di consentire la tempestiva conclusione degli interventi finanziati, affievolisce e vanifica l'efficacia delle prescrizioni volte a consolidare l'obiettivo della parità di genere, con particolare riguardo alla riduzione del gap occupazionale di genere e della segregazione occupazionale femminile;

l'ANAC ha rilevato che, al 30 giugno 2023, quasi il 70 per cento degli appalti del Pnrr e del Pnc prevede una deroga totale alla clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30 per cento di giovani under 36 e donne: ben 51.850 su un totale di 75.109 affidamenti Pnrr o Pnc censiti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac da luglio 2022 al 1° giugno 2023, ossia il 69,03 per cento. Sono 1900 (il 2,53%) i bandi per cui le stazioni appaltanti hanno chiesto una deroga parziale (ovvero un abbassamento della clausola del 30%) mentre 21.229 (il 28,26%) prevedono il rispetto della quota di giovani e donne prescritta dalla legge.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a ridefinire l'ambito di applicazione delle disposizioni in deroga previste dal citato articolo 12 del provvedimento in esame al fine di garantire concreta ed effettiva attuazione delle disposizioni indicate nel PNRR per la parità di genere, quali ad esempio la clausola della riserva del 30 per cento;

ad adottare iniziative volte a rafforzare l'efficacia dell'azione di gender procurement nel settore degli appalti, mediante la individuazione di dati e informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle procedure che derogano alle disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa, anche ai fini della corretta individuazione nei bandi di gara dei criteri premiali di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.

G/1110/92/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

l'articolo 14, comma 12, modifica il comma 4-bis.2 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, chiarendo che, in caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito

con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante la disparità di trattamento e le numerose criticità emerse nella fase attuativa delle disposizioni, gli assistenti tecnici e amministrativi hanno trovato, seppur con notevole ritardo, una tutela rispetto all'effettiva disponibilità delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche all'interno del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 11, lettera b);

invero, per quanto concerne i collaboratori scolastici, nonostante gli annunci, non c'è stata nessuna proroga dei loro contratti sino al termine delle lezioni (30 giugno 2024), costringendo quasi 6000 collaboratori scolastici che in questi mesi hanno contribuito al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche a rimanere a casa dopo la scadenza del proprio contratto e senza possibilità di programmare con certezza il proprio futuro;

da tale quadro emerge non solo una chiara e ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria, ma soprattutto la volontà di continuare a procedere tramite continue azioni frammentate e disomogenee, invece di attuare una volta per tutte una politica strutturale che miri a contrattualizzare queste figure professionali in maniera certa e permanente;

impegna il Governo

a garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti in scadenza al 15 aprile 2024 sino al termine delle lezioni.

G/1110/93/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, inter alia, disposizioni in materia di prezzi calmierati per gli alloggi degli studenti universitari;

le spese per la locazione dell'alloggio di cui sopra, tuttavia, costituiscono solo una delle voci di costo dei bilanci familiari. Molte famiglie, si ritrovano a dover affrontare importanti esborsi anche per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari nonché di svariati prodotti e servizi, ai quali si aggiunge il riacutizzarsi di tensioni nei prezzi di alcuni beni ad alta frequenza d'acquisto, quali i carburanti, che erodono il potere di acquisto e incidono pesantemente sulla spesa dei nuclei familiari de quo;

nel corrente mese di aprile 2024, secondo le ultime rilevazioni, i prezzi della benzina sono nuovamente aumentati. E la situazione non sembra destinata a migliorare nel breve termine;

in particolare, secondo i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati all'8 aprile, la benzina in modalità self sfiora la soglia critica dei 2 euro al litro (1,916, per l'esattezza), mentre il servito è arrivato a 2,053 euro. In autostrada, in base alle rilevazioni di Assoutenti, i prezzi medi superano i 2,50 al litro;

leggermente meglio il diesel, che si conferma stabile o in lieve discesa, seppur tendenzialmente elevato. In questo caso, stando ai dati ministeriali, il prezzo medio è 1,813 euro per il self e 1,954 per il servito;

il dato medio regionale pubblicato dallo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy mostra che, con l'eccezione di Marche, Veneto e Lazio dove il prezzo della benzina self-service non ha superato la soglia dei 1,9 euro al litro, tutte le altre Regioni hanno visto questo limite essere oltrepassato;

tra le cause alla base dei rincari i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, i rallentamenti del commercio nel Mar Rosso, l'aumento del Brent che ha superato i 90 dollari al barile, il taglio alla produzione imposto da Opec+ fino a metà 2024, oltre all'alta percentuale di IVA e accise, che vanno a influire per il 61,9% sul prezzo della benzina e per il 58,9% su quello del gasolio, a cui si aggiungono anche le spese per il trasporto della materia prima: in Italia infatti l'85% della merce trasportata viaggia su gomma, e i costi di trasporto incidono sui prezzi finali non solo dei carburanti, ma anche sui listini al dettaglio di una moltitudine di altri prodotti;

i summenzionati incrementi di prezzo, così come i precedenti, si riverberano negativamente e con pesanti ripercussioni, dirette e indirette, sui costi delle imprese e delle famiglie, particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni del costo del carburante, e pertanto rappresentano una questione alla quale va data priorità e urgenza -;

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, atte a contrastare, anche attraverso

un sostegno economico che compensi i maggiori costi sostenuti, gli effetti negativi del caro-carburante per imprese e consumatori finali al fine di riportare i prezzi dei predetti a livelli sostenibili e calmierati nel breve periodo.

G/1110/94/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame introduce numerose misure di semplificazione in materia di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie,

in particolare, prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti incrementi della volumetria fino al 35 per cento di quella originaria, legittima o legittimata. Sono inoltre previste ulteriori deroghe rispetto agli obblighi di reperimento di aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, e per la dotazione minima obbligatoria dei parcheggi;

il complessivo regime di favore introdotto dalla disposizione in esame prevede, come unico contrappeso, il mantenimento del vincolo di destinazione funzionale dell'immobile per una durata non inferiore a dodici anni, decorsi i quali può essere impressa all'immobile una diversa destinazione d'uso, circostanza che lascia presagire una nuova inevitabile involuzione dell'offerta di alloggi per studenti,

considerato che,

come noto, l'accesso allo studio è strettamente legato alla capacità di sostenere i costi abitativi, considerando, in particolare, la scarsa dotazione di student housing, nettamente inferiore in Italia rispetto ad altri Paesi europei,

preme, tuttavia, rilevare che le misure introdotte, sorrette dall'esigenza ampliare l'offerta di alloggi e residenze per studenti, mancano tuttavia di una prospettiva adeguata, in grado di cogliere l'opportunità di avviare processi rigenerativi e di sviluppo territoriale stabili e di lunga durata, basati su strategie integrate, sulla sperimentazione di nuovi modelli abitativi che prevedano il riuso di edifici esistenti e, contestualmente, soluzioni abitative innovative e funzionali, in grado di soddisfare anche l'esigenza di incrementare la dotazione di servizi e attrezzature per studenti, di ridisegnare i luoghi di condivisione e gli spazi comuni, anche nel rispetto dei principi ecologici e di economia circolare,

impegna il Governo,

ad adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a contemperare l'esigenza di incrementare l'offerta di alloggi e residenze per studenti con una più ampia strategia di riqualificazione urbana e territoriale, in chiave sostenibile, coerente con i principi dell'European Green Deal.

G/1110/95/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, del provvedimento in esame, nell'ambito di una presunta "operazione di

razionalizzazione e di riassetto industriale" delle partecipazioni dello Stato, ha attribuito le quote di capitale della società PagoPA, detentrici dell'omonima piattaforma digitale deputata ai pagamenti in favore della pubblica amministrazione, rispettivamente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, nella misura del 51 per cento, e a Poste S.p.A., nella misura del restante 49 per cento;

tale manovra, che si inserisce nel solco delle privatizzazioni annunciate dal Governo al fine di recuperare 20 miliardi di euro nel triennio 2024-2026, ha sollevato forti critiche tra gli operatori di mercato e la netta contrarietà da parte di banche ed enti creditizi in ragione della non conformità dell'operazione con la normativa vigente in materia di concorrenza;

considerato che:

ad esprimersi in merito ai contenuti della norma citata è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, tramite un comunicato ufficiale, ha formalizzato una serie di osservazioni sui contenuti e le modalità dell'operazione di cessione di PagoPA, affermando che la norma presenta "alcune criticità concorrenziali";

nella memoria dell'Autorità si precisa che: "in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49% dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse";

ad allertare l'Autorità sono state sia le modalità, considerate poco trasparenti, seguite per la cessione al mercato di una società pubblica, sia le caratteristiche specifiche del soggetto cessionario individuato dal legislatore. Nello specifico, ha osservato che l'ingresso di Poste italiane nel capitale sociale di PagoPA "potrebbe sollevare alcune rilevanti problematiche nel funzionamento del mercato, che investono in primis il settore dei pagamenti digitali e poi quello delle notifiche";

in tal senso, l'ingresso nel capitale della società pubblica di un operatore di mercato comporterebbe l'attribuzione in via diretta allo stesso operatore del privilegio riconosciuto alla piattaforma, con conseguente partecipazione alla relativa quota di profitti. Per questo motivo, secondo l'Autorità, si rende indispensabile l'adozione di modalità trasparenti e non discriminatorie per trasferire a un soggetto di mercato parte dei benefici connessi al godimento di un privilegio riconosciuto ex lege;

il comunicato ha messo, altresì, in luce come il programma tracciato dal Governo sia fondamentalmente incompatibile con le disposizioni di legge riguardanti le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, disciplinata dal decreto legislativo n. 332 del 1994;

la normativa prevede, infatti, che nei casi di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, il sistema prioritario sia il ricorso al mercato con procedura aperta, relegando in via residuale ed eccezionale la negoziazione diretta;

la cessione delle quote di PagoPA a Poligrafico e Poste per una cifra inferiore a quella di mercato costituirebbe anche una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Pertanto, al fine di valorizzare al meglio i beni pubblici da alienare, è indispensabile che la cessione avvenga mediante una gara aperta, disciplinata secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;

valutato che:

un emendamento governativo ha poi riformulato la disposizione originariamente contenuta nel provvedimento e, in particolare, ha previsto che Poste Italiane non possa stipulare patti di sindacato che la portino ad avere un'influenza dominante su PagoPA, che l'Ad della società di pagamenti pubblici debba essere espressione del socio di maggioranza (Poligrafico dello Stato che avrebbe il 51% dopo la cessione) così come la maggioranza dei consiglieri, che all'organo delegato siano riservate "le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati e la piattaforma digitale per le notifiche, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica" e che, da ultimo, PagoPA garantisca uguale trattamento a tutti coloro che operano sulla piattaforma e adotti presidi gestionali per evitare lo sfruttamento di informazioni

commercialmente sensibili;

stante tale riformulazione, però, la norma non parebbe avulsa dal rischio di non centrare l'obiettivo dichiarato nella relazione tecnica ovverosia garantire la "parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma dei pagamenti" e adottare "conseguentemente i presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative a tutti i servizi prestati dalla società";

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per risolvere le problematiche concorrenziali rilevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alla cessione di PagoPA all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e a Poste italiane S.p.A.;

in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, a predisporre un'asta competitiva o comunque una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse sì da garantire il conseguimento di maggiori introiti per il bilancio pubblico rispetto alle indeterminate modalità previste nell'articolo 20 citato;

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta ad escludere che dalla cessione summenzionata non derivi un disimpegno pubblico sul fronte dello sviluppo, della semplificazione, della qualità e della sicurezza dei servizi di pagamento in via digitale, con conseguente pregiudizio per la pubblica amministrazione e gli enti creditori che hanno finora utilizzato la piattaforma di PagoPA.

G/1110/96/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

premesso che:

l'articolo 22, comma 1, lett. a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

l'articolo 22, comma 1, lett. a), interviene sull'art. 11 del DL 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2013, n. 113), in materia di addetti all'ufficio per il processo (UPP). L'art. 11 del DL 80/2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

Tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione in merito al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria, impedendo - tra l'altro - la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari;

appare opportuno ricordare in questa sede come ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, l'Italia si è impegnata a ridurre la durata dei processi del 40% nel civile e del 25% nel penale, entro giugno 2026;

inoltre, il disegno di Legge già approvato al Senato ed attualmente in esame alla Camera, (A.C. 1718) recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ha introdotto la collegialità nell'applicazione della misura della custodia in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva, e pertanto,

comporterà un ulteriore aggravio delle competenze dei singoli magistrati, che richiederebbe già di per sé, un incremento considerevole della pianta organica;

Sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità - infatti - non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

anche la Legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato come la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili non appaiono una priorità del Governo in carica: in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima. Ma, nonostante le esigue modifiche apportate in sede emendativa, il Governo in carica ha dimostrato di non voler incidere concretamente sullo smaltimento dell'arretrato e riduzione del disposition time visto che non sono state stanziare risorse a favore di assunzioni straordinarie nella magistratura ordinaria;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse per consentire l'ampliamento della pianta organica della magistratura di 1000 unità, al fine di avvicinare il rapporto magistrati-cittadini, dagli attuali 11 ogni 100.000 abitanti, alla media europea di 22.

G/1110/97/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

l'articolo 28 mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con la società Rete ferroviaria italiana Spa. A tal fine, l'articolo in esame prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del consiglio del 13 luglio 2021, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Si prevede inoltre che con il medesimo decreto di si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da realizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti;

il nuovo Contratto di Programma 2022-2026, parte Investimenti, che ha seguito il nuovo iter previsto dal Decreto Legge 152/2021, è stato approvato dal CIPESS nella seduta del 02 agosto 2022

con delibera n.25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2022 ed ha concluso il suo iter autorizzativo con la sottoscrizione tra MIT e RFI avvenuta rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2022;

il Decreto in esame conferma i timori più volte espressi sul definanziamento e rimodulazione degli investimenti ferroviari al Sud, sul materiale rotabile ferroviario, sull'upgrade tecnologico della rete e la cancellazione del limite del 2026 per la realizzazione degli investimenti;

Impegna il Governo:

ad assicurare i fondi dovuti alle infrastrutture ferroviarie, con particolare riguardo a quelle del Sud, alla luce dei definanziamenti in esame, prevedendo un cronoprogramma entro il 2026 che permetta di non disperdere le risorse previste dal PNRR evitando di accentuare il divario infrastrutturale tra Sud e Nord, d'intesa con Rete ferroviaria italiana e il ministero dell'Economia.

G/1110/98/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premessi che:

il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

il testo del decreto rinvia, a sua volta, a numerosi provvedimenti attuativi da varare per rendere pienamente operative le misure previste dal testo, numero che va ad aggiungersi agli oltre 300 provvedimenti attuativi ancora da varare riferiti a tutte le altre leggi già approvate dal governo Meloni;

solo per citarne alcuni, si menziona il rinvio contenuto nel provvedimento in esame a un decreto del ministro del Lavoro che dovrà stabilire l'individuazione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente a crediti per il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

altra misura attuativa fondamentale, da varare entro il 1° maggio, riguarda il decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro per gli Affari europei, Sud, coesione e Pnrr, per adeguare alle riduzioni e ai rifinanziamenti i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Piano nazionale complementare al Pnrr;

gli atti di secondo grado, come i decreti ministeriali cui il provvedimento rinvia, rivestono un'importanza fondamentale per la realizzazione del Pnrr, non solo per dare effettiva attuazione alle riforme ma anche per rendere più efficienti le procedure ivi contenute;

la pubblicazione di questi atti è infatti indispensabile per il completamento delle scadenze legate alle riforme ma anche perché, in alcuni casi, la loro mancata emanazione osta, di fatto, all'assegnazione e all'erogazione di risorse già stanziata, impedendo così l'avvio dei lavori legati agli investimenti del piano:-

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative volte a dare, in tempi celeri e nel rispetto delle scadenze previste, effettiva attuazione alle riforme e agli investimenti contenuti nel Pnrr mediante l'emanazione dei relativi decreti attuativi, al fine di rendere pienamente operative le misure contenute nel provvedimento, scongiurando il rischio di una mancata o ritardata erogazione di risorse già stanziata.

G/1110/99/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premesso che:

il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

considerato che:

nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

oltre a preferire un veicolo normativo più ordinario e adatto all'approfondimento e al confronto parlamentare sul tema, si aggiunga che la summenzionata rappresentazione delle misure adottate in materia è strumentalmente utilizzata dal Governo, in quanto una parte consistente delle norme contenute nel provvedimento in esame - e pressoché tutte, eccetto l'intervento sulla qualificazione delle imprese con la definizione della cosiddetta "patente a crediti" - sono in attuazione delle azioni normative individuate nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, la cui adozione è una specifica condizionalità del PNRR;

pertanto si noti che è totalmente assente, invece, una strategia nazionale di prevenzione e protezione per tutti i settori produttivi, a partire dalla piena attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da un sistema di vigilanza efficace, da interventi concreti sulla formazione e contro lo sfruttamento del lavoro-:

impegna il Governo:

a porre in essere le condizioni per la definizione di un piano organico di interventi volti concretamente ed efficacemente al contrasto della irregolarità, precarietà e povertà del lavoro dipendente, alla promozione della cultura della sicurezza, alla definizione di diverse politiche migratorie, alla creazione della parità di diritti per ricomporre le frammentazioni nel mercato del lavoro, in particolare coinvolgendo le forze economiche e sociali sia nella fase di definizione che di valutazione sulle proposte normative, nonché valorizzando il ruolo del Parlamento nell'ambito di un iter legis ordinario.

G/1110/100/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premesso che:

il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

considerato che:

nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

oltre a preferire un veicolo normativo più ordinario e adatto all'approfondimento e al confronto parlamentare sul tema, si aggiunga che la summenzionata rappresentazione delle misure adottate in materia è strumentalmente utilizzata dal Governo, in quanto una parte consistente delle norme contenute nel provvedimento in esame - e pressoché tutte, eccetto l'intervento sulla qualificazione delle imprese con la definizione della cosiddetta "patente a crediti" - sono in attuazione delle azioni normative individuate nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, la cui adozione è una specifica condizionalità del PNRR;

valutato che:

per quanto attiene agli interventi normativi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si noti che la stessa introduzione della cosiddetta "patente a crediti" (articolo 29, comma 19), pur auspicata da M5S nei termini di un meccanismo per la qualificazione delle imprese, presenta molteplici profili di criticità, sia sul meccanismo di perdita-riacquisizione di crediti, che sugli obblighi formativi;

la nuova disciplina, anche nella versione all'esame dell'Aula e quindi dal Governo riformulata rispetto al testo inizialmente presentato, non crea uno strumento prevenzionistico nuovo, bensì si propone di perfezionare la disciplina preesistente, più volte modificata tra il 2008 e il 2022, della "patente" di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, necessaria all'impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili, che la prevedeva per la generalità delle attività economiche;

la proposta di riformulazione ha accolto solo in parte i miglioramenti contenuti negli emendamenti presentati dall'opposizione. In particolare, non convince la novità introdotta con riguardo allo

strumento dell'autocertificazione che non può considerarsi idoneo a garantire il possesso dei previsti requisiti da parte delle imprese: la prevista autocertificazione riguarderà circa 2 milioni di imprese e, stante la perdurante necessità di aumento dell'organico presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, si dubita che gli ispettorati del lavoro potranno esercitare i dovuti controlli per il rispetto della nuova disciplina;

il sistema della patente, come riscritto dal Governo, non convince nemmeno con riguardo al sistema delle sanzioni che prevede importi troppo esigui rispetto alla gravità dei fatti sanzionati e non appare graduato in base alla gravità delle violazioni. Più in generale, la disciplina proposta non appare idonea a garantire efficacemente la sicurezza dei lavoratori, non essendo oltretutto prevista una Procura nazionale per i reati contro la sicurezza sul lavoro che intervenga in modo sistematico, oltre a mantenere una non opportuna discrezionalità in tema di sospensione della patente a crediti, anche

considerando la complessità dei progetti relativi al PNRR;

la disciplina non convince per una ulteriore lunga serie di motivazioni: anzitutto l'efficacia della norma è limitata al solo settore edile, mentre appare evidente come invece il tema della qualificazione delle imprese debba riguardare l'insieme dei settori economici e dei soggetti che operano nel sistema degli appalti pubblici e privati e come come se anche i più recenti gravi incidenti avvenuti presso la centrale idroelettrica di Suviana e lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra non dovessero essere ricompresi nell'ambito di una seria strategia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro;

la disciplina della patente è poi incompleta perché si rinvia ad un successivo decreto ministeriale per la definizione della normativa di dettaglio: ciò sembra escludere una disponibilità del Governo a voler comunque discutere in Parlamento i contenuti di tale decreto attuativo, quasi si trattasse di una delega in bianco su una materia così fondamentale per la vita stessa dei cittadini, lavoratori e lavoratrici, e indubabilmente trasversale alle forze politiche;

non si comprendere poi la predisposizione dell'allegato relativo alla tabella di decurtazione dei crediti così come formulata prima e riformulata poi dal Governo, che presenta aspetti peggiorativi rispetto al testo del decreto, e su cui oltretutto il Governo si è rifiutato di fornire risposte alle domande pure poste in sede referente, stante l'incomprensibilità della ratio sottesa all'attribuzione dei punteggi, così come alla definizione delle diverse fattispecie (si pensi solo al caso di inabilità temporanea assoluta rispetto all'inabilità permanente al lavoro assoluta);

la stessa denominazione "patente a crediti" e non "a punti" già sposta sul livello semantico la contraddizione insita nel provvedimento: non si può pensare che l'impresa sia dotata di "crediti" a prescindere, e che la stessa non debba essere in alcun modo sanzionata anche per evidenti e gravi violazioni;

la nuova disciplina inoltre non prevede alcun vincolo di ripristino delle condizioni di sicurezza, attraverso interventi sull'organizzazione del lavoro e investimenti, né prevede, per il recupero dei crediti, la realizzazione di necessari investimenti di natura tecnologica per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

nel nuovo meccanismo della patente, poi, non si affronta in modo serio e strutturale il problema dell'elusione e dell'evasione degli obblighi formativi, pratica diffusissima, agevolata peraltro dall'esistenza di un fiorente mercato di enti erogatori irregolari e di attestati falsi emessi, da altrettanto inesistenti e non conformi "organismi paritetici";

a margine, poiché si ritiene necessario - per tutti gli appalti di lavori, opere e servizi - estendere

le regole degli appalti pubblici agli appalti nei settori privati, si noti che servirebbe altresì introdurre ulteriori strumenti di controllo quali il cartellino identificativo per l'ingresso nei cantieri e ciò in netto contrasto con quanto lo stesso Governo ha sancito all'articolo 2, comma 1, lettera f), del c.d. collegato lavoro che abroga esplicitamente alcune norme, sostanziali e sanzionatorie, relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento - corredate di fotografia e relative ai lavoratori sia dipendenti sia autonomi - nei cantieri edili;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative di carattere normativo volte ad una ulteriore e più approfondita riflessione circa i temi della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare, anche al fine dell'adozione del decreto ministeriale di cui in premessa, previamente convocando uno specifico tavolo di confronto con le parti sociali, nonché trasmettendo il relativo schema di decreto alle competenti Commissioni parlamentare per l'espressione del parere.

G/1110/101/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

premessi che:

l'articolo 29, commi da 15 a 18, a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025, riconosce, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro;

la misura incide su uno tra i settori che più incidono in materia di parità di genere, valore fondante dell'Unione europea, al centro della Strategia per la parità di genere 2020-2025 e riconosciuto dai piani di ripresa e resilienza adottati dai Governi degli Stati che ne fanno parte, compreso il nostro PNRR;

sul mercato del lavoro, nonostante generali miglioramenti rispetto al biennio precedente, la ripresa mostra una persistenza dei gap di genere, riservando alla componente femminile una posizione subalterna. Secondo dati Eurostat (pubblicati nel rapporto annuale Employment and activity by sex and age a dicembre 2023), in Italia, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al IV trimestre 2022 è stato pari al 55 per cento, mentre la media UE è stata pari al 69,3 per cento. Da tali dati emerge la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Italia, il cui tasso di occupazione risulta essere quello più basso tra gli Stati UE, di circa 14 punti percentuali al di sotto della media UE a fine 2022;

a ciò si aggiunga che una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità. Tale ultimo aspetto riveste una particolare rilevanza in quanto indice della difficoltà per le donne di conciliare esigenze di vita con l'attività lavorativa. La decisione di lasciare il lavoro è infatti determinata per oltre la metà, il 52 per cento, da esigenze di conciliazione e per il 19 per cento da considerazioni economiche. In generale, il divario lavorativo tra uomini e donne è pari al 17,5 per cento, divario che aumenta in presenza di figli ed arriva al 34 per cento in presenza di un figlio minore nella fascia di età 25-54 anni (dati dal "Rapporto plus 2022" di INAPP);

anche secondo il Rapporto ISTAT SDGs 2023, la distribuzione del carico di lavoro per le cure familiari tra uomini e donne non migliora. Nel 2022, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 25 e 49 anni con figli di età inferiore ai 6 anni è pari a 55,5% (+1,6 p. p. rispetto al 2021), mentre quello delle donne della stessa età senza figli è del 76,6% (+2,7 p.p. rispetto al 2021). La differenza occupazionale tra lo status di madre e non madre è molto bassa in presenza di un livello di istruzione più elevato, con un valore dell'indicatore pari a 91,5%;

considerato che:

il lavoro domestico può essere considerato cruciale per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e fondamentale per una maggiore conciliazione vita-lavoro. Non a caso, come emerge chiaramente dai dati dell'Osservatorio Domina, nel relativo Rapporto annuale 2023, l'occupazione femminile (che tradizionalmente si avvantaggia di più della collaborazione domestica) è più elevata proprio dove ci sono più lavoratori domestici: il Report rileva infatti che oltre il 21 per cento del "PIL del lavoro domestico" italiano è prodotto in Lombardia e circa il 45 per cento nel Lazio, in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, ovvero nelle aree dove il tasso di occupazione femminile è più elevato e quello di disoccupazione è più basso;

sebbene vada notata una "distanza" tra dati ufficiali disponibili e dimensione reale del fenomeno tale per cui secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio sul lavoro domestico dell'INPS, nell'anno 2021 i lavoratori domestici regolari erano pari a circa la metà di quelli indicati dall'Istat, secondo le stime dell'Istituto statistico, il tasso di irregolarità nel settore supera addirittura il 50 per cento. Tali numeri confermerebbero pertanto l'impatto del sommerso, come già riportato nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", pubblicata contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023, ove, nell'anno d'imposta 2020, si riportava che l'evasione IRPEF del personale domestico si collocherebbe a circa 994 milioni di euro (pari al 30,4 per cento dell'evasione complessiva di tutti i lavoratori dipendenti irregolari, stimata in

3,2 miliardi di euro);

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a:

consentire il riconoscimento e l'acquisizione di un valore economico del lavoro di cura e domestico, cruciale per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e per una maggiore conciliazione vita-lavoro, in particolare adottando un serio piano di sostegno all'occupazione in questo settore, suscettibile di determinarne una maggiore produttività ed una conseguente riduzione dell'area sommersa;

reperire le risorse necessarie al fine di estendere l'esonero contributivo per lavoro domestico di cui all'articolo 29, commi 15-18, quantomeno ricomprendendovi i casi di assunzioni a tempo determinato e indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ampliando la fattispecie con riguardo allo svolgimento di mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 65 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento.

G/1110/102/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premesso che:

l'articolo 32, comma 2, del decreto-legge in esame incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese nelle aree di Schenjin e Gjudar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo citato;

preme sottolineare, che la legge di autorizzazione di ratifica del Protocollo in oggetto è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 15 febbraio del 2024 e appena 15 giorno dopo il decreto-legge in conversione - presentato il 2 marzo - reca un aumento di oneri finanziari rispetto alla realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania di 25,8 milioni di euro;

nella versione previgente, tale disposizione autorizzava la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia. Con le modifiche apportate dal decreto legge in esame, tali autorizzazioni di spesa vengono sostituite con euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa;

l'aumento decisamente consistente e ingiustificato degli oneri finanziari per la realizzazione delle strutture in titolo conferma la fondatezza della posizione contraria alla misura da parte del Movimento 5 Stelle nonché ai contenuti del Protocollo, della gestione della politica migratoria e del coinvolgimento della Difesa in merito;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, considerato il significativo e ingiustificato incremento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione della misura di cui in premessa.

G/1110/103/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

l'articolo 33 interviene sulle disposizioni di cui l'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 160 del 2019, modificando la disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, le cosiddette «piccole opere», con l'obiettivo di eliminare i riferimenti al PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; di riformare le disposizioni sul monitoraggio; di fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi; di modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario nonché di disciplinare le procedure di revoca di quelli assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti;

considerato che:

le strade sono l'arteria vitale dei territori e la manutenzione straordinaria delle medesime risulta cruciale per preservarne, ripristinarne o migliorarne la qualità nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità e della circolazione nel tempo;

soprattutto per gli enti locali del Mezzogiorno d'Italia e delle isole avere risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali significa valorizzare gli asset infrastrutturali esistenti attraverso una logica non orientata all'intervento episodico o emergenziale bensì su una programmazione volta a prevenire le criticità di sicurezza, funzionalità o confort della rete stradale comunale;

poter programmare la manutenzione stradale, infatti, significa fornire concreti benefici diretti sia agli utenti della strada, in termini di maggior continuità e qualità dei servizi, sia alla collettività, in termini di contenimento dei costi complessivi di intervento, nonché indiretti, per il Paese, in termini di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stradale del Mezzogiorno e delle isole, oggi mediamente in fase avanzata del suo ciclo di vita;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, attraverso l'assegnazione prioritaria delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire nei predetti territori una maggior funzionalità ed efficienza della rete infrastrutturale, anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale connesso a una corretta manutenzione stradale.

G/1110/104/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0;

si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

ritenuto che:

il procedimento di accesso al nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" prevede più fasi e il coinvolgimento di vari attori con diverse competenze, tra cui il Ministero delle imprese e del Made in

Italy, il Gestore dei servizi energetici e l'Agenzia delle entrate;

in particolare, il procedimento che porta al riconoscimento e utilizzo del credito si compone di oltre dieci passaggi applicativi, che richiedono adempimenti a carico delle imprese beneficiarie, peraltro con risorse "a rubinetto" e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025;

la disciplina del procedimento verrà meglio dettagliata da apposito decreto ministeriale tra cui: il contenuto nonché le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio; i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; le procedure di fruizione del credito d'imposta; le procedure di controllo nonché i casi di esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio in merito al rispetto del limite di spesa;

in un tale contesto, è necessario definire tempistiche certe e regole chiare al fine di semplificare l'accesso alle misure da parte delle imprese, agevolando in particolare le imprese di minori dimensioni, soprattutto al fine di preservare il pieno automatismo di accesso alle agevolazioni e consentire la più ampia partecipazione delle imprese;

in merito alla procedura sin qui descritta, preoccupa il rischio di una corsa all'incentivo da parte delle imprese, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse;

impegna il Governo,

nell'abito dell'adozione del decreto attuativo, a definire criteri e procedure di accesso alle misure incentivanti in grado di assicurare il beneficio alla più ampia platea di imprese e preservare il pieno automatismo degli incentivi, in linea con le esigenze di programmazione degli investimenti;

a prevedere una procedura speciale e semplificata per le imprese di minori dimensioni;

a introdurre misure di contenimento del rischio di rapido esaurimento delle risorse, evitando in ogni caso un effetto "click-day" e considerando anche la possibilità della liberazione ex post delle risorse per effetto di disallineamenti tra il risparmio energetico atteso e quello conseguito.

G/1110/105/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0; si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

ritenuto che:

il procedimento di accesso al nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" prevede più fasi e il coinvolgimento di vari attori con diverse competenze, tra cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Gestore dei servizi energetici e l'Agenzia delle entrate;

in particolare, il procedimento che porta al riconoscimento e utilizzo del credito si compone di oltre dieci passaggi applicativi, che richiedono adempimenti a carico delle imprese beneficiarie, peraltro con risorse "a rubinetto" e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025;

la disciplina del procedimento verrà meglio dettagliata da apposito decreto ministeriale tra cui: il

contenuto nonché le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio; i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; le procedure di fruizione del credito d'imposta; le procedure di controllo nonché i casi di esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio in merito al rispetto del limite di spesa;

in un tale contesto, è necessario definire tempistiche certe e regole chiare al fine di semplificare l'accesso alle misure da parte delle imprese, agevolando in particolare le imprese di minori dimensioni, soprattutto al fine di preservare il pieno automatismo di accesso alle agevolazioni e consentire la più ampia partecipazione delle imprese;

in merito alla procedura sin qui descritta, preoccupa il rischio di una corsa all'incentivo da parte delle imprese, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse;

impegna il Governo

in adozione del decreto ministeriale di cui in premessa, a prevedere specifici termini di chiusura dell'istruttoria e per la trasmissione delle comunicazioni tra le varie amministrazioni interessate, non previsti dalla norma primaria, al fine di dare certezza alle imprese in merito alle tempistiche di definizione delle pratiche e procedere con l'utilizzo del credito nonché liberare risorse eventualmente non utilizzabili ai fini delle agevolazioni.

G/1110/106/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premessi che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0; si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

Ritenuto che:

il nuovo piano transizione 5.0 comprende tra le spese agevolabili anche le spese per la formazione del personale dipendente dirette all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Tali spese possono concorrere a formare la base di calcolo del credito d'imposta nei limiti del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni individuati nei commi 4 e 5 lettera a) e sino al massimo di euro 300.000;

si deve evidenziare che il piano transizioni 5.0 non sostituisce gli incentivi del precedente piano Transizione 4.0 ovvero i crediti d'imposta concessi in relazione a investimenti in beni e tecnologie 4.0, indipendentemente dal conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, e che a normativa vigente sono riconosciuti agli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2025;

va evidenziato come, contrariamente al passato e al nuovo piano Transizione 5.0, tali incentivi non sono accompagnati da misure finalizzate a favorire la formazione del personale, non essendo stato prorogato per l'anno 2024 il credito d'imposta formazione 4.0;

è necessario riattivare tale misura, come peraltro in più occasioni sostenuto dallo stesso Ministro delle imprese e del Made in Italy, al fine di accompagnare e supportare la crescita tecnologica dei processi di produzione con il necessario sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche;

impegna il Governo,

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la proroga del credito d'imposta formazione 4.0 o, in ogni caso, l'introduzione di incentivi fiscali finalizzati a favorire la formazione del personale dipendente nonché l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie 4.0, rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione.

G/1110/107/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 38 reca disposizioni per istituire un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento;

in particolare, il comma 8 prevede l'innalzamento della misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento, secondo specifiche indicazioni;

considerato che:

esistono potenziali vantaggi ambientali, economici e sociali della rottamazione e del riciclaggio delle macchine agricole;

sarebbe opportuna una promozione per la rottamazione di macchine agricole obsolete o inutilizzate stabilendo una definizione degli obiettivi e dei criteri di rottamazione;

è stimato dal punto di vista empirico un alto tasso di infortuni nel comparto agricoltura, in particolare le denunce di infortunio coincidono con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza;

sin dal 1992, l'articolo 111 del Codice della Strada ha previsto sanzioni amministrative per la mancata revisione dei mezzi agricoli. Tuttavia, nonostante un decreto interministeriale del 20 maggio 2015 tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Agricoltura, la revisione dei suddetti mezzi non è ancora attiva. Questo è dovuto alla mancanza di norme attuative, che devono essere redatte in collaborazione tra il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Agricoltura e l'INAIL;

impegna il Governo:

a promuovere misure agevolative, anche quali il credito di imposta previsto dall'articolo in parola, per le imprese agricole che rottamano macchine, ancora in uso, immatricolate prima del 1997, ciò al fine, oltre di garantire innovazione nel settore, anche di assicurare una maggiore sicurezza sul lavoro e sulla strada.

G/1110/108/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.C.1752)

premesso che,

l'articolo 38 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, con lo scopo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU, il Piano Transizione 5.0;

la previsione normativa in esame si colloca nel solco degli interventi a sostegno delle imprese, principalmente aventi la forma di crediti di imposta e di contributi, con la finalità di rafforzare il sistema produttivo nazionale nell'ottica di finalizzare gli strumenti normativi, da ultimo, alla

promozione dell'innovazione sostenibile;

considerato che,

è quanto mai necessario intervenire per impedire il fenomeno del greenwashing e gli effetti di tale pratica nell'ambito della comunicazione sulla sostenibilità ambientale, anche mediante l'introduzione di nuovi standard di rendicontazione della sostenibilità a livello globale;

la lotta al fenomeno c.d. greenwashing è in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Green Deal 2050, i quali hanno come precipuo obiettivo quello di promuovere una transizione ecologica che porti allo sviluppo di un nuovo modello economico social-ecologico a basso impatto di carbonio, inclusivo ed equo;

considerato altresì che

è parimenti necessario introdurre disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, ovvero la strategia industriale ben definita adottata dalle aziende produttrici per accorciare la vita dei prodotti, così da suscitare nei consumatori l'esigenza di sostituire con maggiore frequenza i beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie, mantenendo alta la domanda di prodotti sul mercato;

l'obsolescenza programmata è infatti un fenomeno che si pone in netto contrasto con gli obiettivi dell'Agenda 2030, la strategia dell'ONU che fissa gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Paesi dovrebbero seguire in merito alle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale;

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, un credito d'imposta in favore delle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato, per politiche di investimento volte a contrastare il fenomeno del greenwashing e dell'obsolescenza programmata, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e il perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM (2019) 640 final).

G/1110/109/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0;

si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito

d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

Ritenuto che:

sul versante del rapporto tra le diverse agevolazioni previste dall'ordinamento sui medesimi costi, il comma 18 dell'articolo 38 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano transizione 4.0) e con il credito di imposta per la ZES unica;

tale divieto - si legge nella relazione illustrativa al provvedimento - è teso ad incoraggiare la partecipazione del privato all'investimento, in modo da garantire un moltiplicatore di investimenti privato, idoneo ad incidere sullo sviluppo economico delle aree interessate;

la stessa disposizione prevede tuttavia che il credito d'imposta possa essere cumulato con "altre agevolazioni" che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;

Impegna il Governo,

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione in premessa con riferimento alla cumulabilità tra i crediti d'imposta del nuovo piano Transizione 5.0 e i vigenti crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 e il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, al fine di rimuovere il divieto, soprattutto con riferimento alle imprese di minori dimensioni nonché nei territori svantaggiati della ZES unica, fermo restando il limite massimo di agevolazione pari al costo complessivo dell'investimento.

G/1110/110/5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

premessi che:

l'articolo 43 del decreto-legge in esame, sull'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali, nella sua versione attualmente vigente dispone che per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) emette, rilascia e verifica le certificazioni e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali;

al fine di assicurare la predetta evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, il decreto legge ha autorizzato la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa;

in sostanza la disposizione di cui all'articolo 43 del decreto legge consente, secondo una logica condivisibile, l'evoluzione e il riutilizzo della Piattaforma green pass nata per l'emergenza sanitaria da Covid per altre future emergenze;

tuttavia, con nota del 6/3/2024 il Ministro della salute Schillaci ha preso le distanze da tale articolo affermando: "A seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS. In sede di conversione del decreto-legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi PNRR in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico";

in sede referente, con successivo emendamento del Governo, la predetta disposizione di cui all'articolo 43 è stata integralmente sostituita, di fatto dando seguito a quanto rappresentato anche dal Ministro della Salute circa la non volontà del Governo di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS;

considerato che:

appaiono pretestuose e non guidate da alcun fondamento scientifico adeguato le affermazioni del Ministro della salute a seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del provvedimento all'esame, volte a precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS anche laddove tale strumento possa rivelarsi nuovamente utile per contenere nuove emergenze sanitarie;

considerato altresì che:

Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa, in un'intervista all'Adnkronos Salute in occasione della sua visita in Italia per celebrare il 20esimo anniversario dell'Ufficio Oms di Venezia, ha invitato l'Italia a considerare tutti gli elementi, anche gli scenari futuri, affermando: "Il Green pass globale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Ue è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo. Ogni Paese sovrano ha il diritto di decidere se aderire al nuovo sistema di Green pass. Vorrei incoraggiare tutti i Paesi - compresa l'Italia - a riflettere attentamente su come gestirebbero la prossima crisi sanitaria. "Crediamo che ci sia bisogno di più, e non di meno, cooperazione e scambio per aiutare a prevenire o rispondere alla prossima grande emergenza sanitaria. L'Oms Europa lancerà alla fine di questo mese una Rete paneuropea per il controllo delle malattie, composta da Paesi Ue e non Ue della regione europea, che include l'Asia centrale",

Hans Kluge ha ricordato come la pandemia abbia dimostrato che molte delle sfide odierne per i sistemi sanitari sono sfide condivise, cosa che sta spingendo "la Commissione europea a presentare proposte per un'Unione sanitaria europea più forte. Sebbene l'obiettivo primario sia rafforzare il quadro di sicurezza sanitaria dell'Ue in risposta alle minacce transfrontaliere, ciò è

accompagnato da un rinnovato e più ampio impegno politico per migliorare i sistemi sanitari europei e investire nella loro resilienza e sostenibilità";

la nuova rete per il controllo delle malattie consentirà di rilevare, verificare e notificare rapidamente l'uno all'altro degli stati che ne faranno parte eventuali nuove minacce sanitarie in evoluzione, dalle malattie infettive emergenti alla resistenza antimicrobica";

"A livello globale - ha ricordato Kluge - l'incapacità di prevenire e quindi poi di gestire adeguatamente la pandemia di Covid ha comportato un'immensa perdita di vite umane e di salute, nonché un'interruzione senza precedenti delle attività sociali ed economiche in tutto il mondo. Aver sperimentato tutto ciò ha creato lo slancio per riformare l'architettura sanitaria globale. Come parte di questo processo è stato suggerito un Green pass globale, che sarebbe fondamentalmente un'estensione e digitalizzazione della cosiddetta 'Yellow card', una sorta di 'passaporto medico', "in uso anche in Italia, necessaria per verificare la vaccinazione contro alcune malattie pericolose e richiesta per l'ingresso in alcuni Paesi":-

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per armonizzare la gestione dei dati sanitari, assicurando che:

a) il nostro paese non rimanga fuori da architetture sanitarie europee o internazionali che consentano di far fronte più efficacemente a eventuali nuove emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti, inclusa la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi sia effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione,

tenendo conto del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari;

c) siano previsti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato;

G/1110/111/5

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

premessi che:

l'articolo 44-*quinquies*, recante norme in materia di servizi consultoriali, approvato in sede referente, consente alle regioni di organizzare i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

i consultori familiari sono stati istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, una delle leggi italiane che più contraddistingue il livello di civiltà del nostro sistema sanitario e socio-sanitario che, quasi incredibilmente, era riuscito ben oltre quarantacinque anni fa a istituire dei presidi territoriali di assistenza e di sostegno alle donne e ai nuclei familiari;

da quel momento ad oggi i valori e la società stessa sono mutati profondamente; già nel 1978, con l'introduzione operata dalla legge n. 194 del 1978 della possibilità di scegliere, a determinate condizioni, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), i compiti del consultorio si sono estesi fino a comprendere lo svolgimento del colloquio e del confronto con la donna nonché l'eventuale assistenza nel percorso verso tale intervento, successivamente reso possibile anche attraverso la somministrazione di farmaci, cosiddetta «IVG farmacologica»;

nel 2019, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato i risultati dell'indagine condotta su 1.800 consultori italiani, tra il mese di novembre 2018 e il mese di luglio 2019, dalla quale emerge una sostanziale disomogeneità fra i modelli operativi indicati dalle leggi regionali, accompagnata dall'assenza o dalla precarietà delle figure professionali necessarie a garantire il ruolo sistemico di sostegno dei nuclei familiari, delle donne e dei soggetti vulnerabili che i consultori familiari dovrebbero, invece, garantire; il tutto, unito ad una insufficiente diffusione dei consultori sul territorio, in modo da essere prossimi alle persone più fragili; non appare congrua, infatti, neppure la distribuzione dei consultori familiari in riferimento alla diversa densità per unità di popolazione dei servizi consultoriali nelle regioni italiane e, soprattutto, tra Nord, Centro e Sud;

occorre potenziare e riqualificare l'attività dei consultori familiari nel territorio nazionale, ampliandone e potenziandone gli interventi sociali in favore dei nuclei familiari e per promuovere l'integrazione socio-sanitaria; e a tal riguardo sarebbe necessario un rapporto minimo di un consultorio - o di una struttura con il personale di un consultorio e svolgente le sue funzioni - per ogni 20.000 abitanti nei centri urbani, nonché di un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali;

occorre altresì garantire un'adeguata dotazione organica dei consultori familiari, assicurando la presenza di figure professionali non obiettive di coscienza e in grado di garantire la giusta multidisciplinarietà;

quanto approvato in sede referente esula invece dalle reali necessità di potenziamento dei consultori a sostegno delle funzioni fondamentali che gli stessi svolgono, anche nel garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza e nel sostegno alla donna successivamente al parto;

la disposizione approvata in commissione rischia di aprire le porte dei consultori a quel

volontariato e privato sociale che, ideologicamente orientato, tenta di sovvertire e negare le reali tutele sottese ai servizi che i consultori sono tenuti a garantire, anche per avviare la procedura relativa all'interruzione di gravidanza: _

impegna il Governo

a potenziare e riqualificare l'attività dei consultori familiari nel territorio nazionale, garantendo un rapporto minimo di un consultorio - o di una struttura con il personale di un consultorio e svolgente le sue funzioni - per ogni 20.000 abitanti nei centri urbani, nonché di un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali;

a garantire un'adeguata dotazione organica dei consultori familiari, assicurando la presenza di figure professionali non obiettrici di coscienza e in grado di garantire la giusta multidisciplinarietà;

a potenziare il personale dei consultori, affinché per il post partum e per un periodo non inferiore ai tre anni di vita del figlio nato o adottato sia garantito il sostegno ai nuclei familiari, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari;

ad introdurre misure che impediscano l'accesso nelle strutture consultoriali di quegli enti del terzo settore ovvero soggetti del volontariato e privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di negare le tutele sottese ai servizi che i consultori sono tenuti a garantire per avviare la procedura relativa all'interruzione di gravidanza.

G/1110/112/5

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 44-*quinquies*, concernente "Norme in materia di servizi consultoriali" stabilisce che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

considerato che

il 12 settembre 2023 è stata trasmessa al Parlamento Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194/78). Nel 2021, sono state notificate 63.653 IVG in Italia, pari a un tasso di abortività di 5,3 IVG ogni 1000 donne tra 15 e 49 anni rispetto al 5,4 del 2020;

il report ministeriale pubblicato con 7 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla stessa legge n. 194/78 all'articolo 16, con dati parziali afferenti ancora al 2021, conferma un'alta percentuale di obiettori (63,4% dei ginecologi, 40,5% degli anestesisti e 32,8% del personale non medico) con un picco del 78,5% nel sud Italia;

l'articolo 44-*quinquies* al provvedimento in oggetto introdotto con emendamento alla Camera dei deputati dalla maggioranza, prevede il coinvolgimento di gruppi e movimenti antiabortisti all'interno dei Consultori, presidi laici e pubblici della Sanità, rischia di ostacolare e compromettere, ancora di più, la libertà e l'autodeterminazione delle donne sui loro corpi e sulla loro riproduzione. I dati dell'ultimo report del Ministero della Salute, fanno emergere che il consultorio rappresenta il luogo privilegiato a cui le donne si rivolgono per l'ottenimento del certificato propedeutico all'IVG, come richiesto dall'articolo 5 della legge n. 194/78, con un'importante prevalenza delle donne con *background* migratorio (53,4%). Non possiamo in alcun modo permettere che questi presidi diventino terreno di conquista di realtà che hanno come scopo prevalente quello di dissuadere le donne dalla scelta di poter decidere liberamente sui termini della loro riproduzione, che è dunque anche la scelta di non riprodursi;

nell'ultimo report europeo della Commissione per i diritti umani, uscito il 14 dicembre 2023, si esprime "grande preoccupazione" per gli ostacoli che le donne e le persone incontrano nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. La stessa Commissione europea ha sottolineato come troppo spesso l'accesso è ostacolato da norme procedurali, l'obbligo di 7 giorni di riflessione, il forte stigma sociale, le lunghe liste di attesa e la mancata attuazione, nella maggior parte delle regioni, delle linee guida nazionali del 2020 sull'applicazione dell'aborto farmacologico anche nei consultori;

in una risoluzione non vincolante approvata dal Parlamento europeo ad aprile 2024 i deputati hanno dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La modifica della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per includere l'aborto richiederà, comunque, un accordo unanime da parte di tutti gli Stati membri. I deputati condannano il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE. La risoluzione evidenzia che la capacità delle persone di esercitare la propria autonomia riproduttiva, di controllare la propria vita riproduttiva e di decidere se, quando e come avere figli è essenziale per il pieno rispetto dei diritti umani delle donne, delle ragazze e di tutte le persone che possono essere in stato di gravidanza; che il corpo di una persona, le sue scelte e la sua autonomia devono essere pienamente tutelati;

valutato che

la portavoce della Commissione europea a proposito della disposizione introdotta nell'articolo 44-*quinquies* del provvedimento in oggetto ha sottolineato che il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di *governance* del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto;

impegna il Governo

a istituire, presso il Ministero della salute, un Osservatorio specifico di vigilanza sul diritto d'aborto che permetta di:

a) monitorare la situazione nel nostro Paese rispetto all'accesso all'aborto, attraverso il lavoro operoso e costante di associazioni e realtà che operano su tutto il territorio nazionale per raccogliere dati, testimonianze, nonché supportare e sostenere le donne nei loro percorsi di accesso all'IVG, troppo spesso tortuoso e irto di difficoltà e ostacoli, al fine di individuare misure concrete nel qui ed ora per garantire un accesso all'IVG efficace e dignitoso;

b) mappare l'accesso ai servizi nei diversi territori, in particolare rispetto ai presidi ospedali e/o consultoriali che garantiscano l'accesso effettivo all'IVG, anche a fronte dei dati parziali e inattuali offerti dal Ministero della Salute, i servizi di informazione e *counselling*, nonché supporto e sostegno alla contraccezione;

c) individuare strumenti efficaci di rilevazione della qualità dei servizi offerti ai cittadini in materia di salute sessuale e riproduttiva, attraverso la creazione di questionari ad hoc, sia di natura qualitativa, ad esempio per la rilevazione dello stigma sociale percepito da parte di chi accede ai servizi per l'IVG, che quantitativa, ad esempio attraverso la somministrazione di test di scala Likert per valutare il grado di soddisfazione dei servizi, da affiancare a interviste semistrutturate che permettano di implementare e migliorare i servizi;

d) individuare strumenti efficaci di valutazione e soddisfacimento del lavoro da parte del personale medico e sanitario che garantisce la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza, ad esempio attraverso la somministrazione di test per la valutazione dei livelli di burnout come il CBI (Copenhagen Burnout Inventory), nonché interviste semistrutturate che permettano di individuare gli elementi di criticità e operare soluzioni concrete;

e) implementare tutti i percorsi che rendano l'aborto un diritto concreto e universalmente riconosciuto, così come sancito da tutte le linee guida di indirizzo mondiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché dal Parlamento Europeo e dei paesi europei che hanno già legiferato in materia.

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).

1.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto *con le seguenti:* l'aggiudicazione.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

- *al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* del loro stato di avanzamento *aggiungere le seguenti:* , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus», di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

1.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.

1.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinata a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. I decreti di cui al primo periodo indicano le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.;

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinate a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. Il decreto di cui al primo periodo indica le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.

1.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34."

1.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.

1.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante.

1.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

1.10

[Fregolent](#)

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento "Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni", al fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole «19 milioni» con le seguenti «17 milioni»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti «8 milioni»;
- c) alla lettera c), sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «98 milioni»;
- d) alla lettera d), sostituire le parole «450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026»;
- e) alla lettera e), sostituire le parole «45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con le seguenti «43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027»;
- d) alla lettera f), sostituire le parole «60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» con le seguenti «58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027».

1.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;

1.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;

1.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.14

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di *cold ironing*, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europei sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli *standard* europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, dopo la parola: «partecipa», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del caso di cui al comma 3-*bis* del presente articolo,»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera *d*) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane.».

1.16

[Lopreato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno

2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.900,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

2) alla lettera b) sostituire le parole "450 milioni di euro" con le seguenti "510 milioni di euro".

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.»

1.17

[Lopreato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.860,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

2) alla lettera b) sostituire le parole "450 milioni di euro" con le seguenti "470 milioni di euro".

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.»

1.18

[Pirondini](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 18, commi 3-*bis* 3-*ter*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.978 milioni di euro per l'anno 2025, 3.940,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

2) alla lettera h) sostituire le parole "2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "2.767 milioni di euro per l'anno 2025, 1.501 milioni di euro per l'anno 2026 e 215 milioni di euro per l'anno 2027".

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e al fine di aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono

non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»

1.19

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 1).

Ai relativi oneri, pari a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.20

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.21

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.22

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.24

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.25

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.26

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15.

1.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente:

1) alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

"per 359,7 milioni di euro per l'anno 2024, 208,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 139, 28

milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

2) al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: "le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili", con le seguenti: "le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo."

1.28

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,

1.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16) e 22).

Ai relativi oneri, pari a 64,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16).

Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

"per 34,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.31

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera a), n. 16;
- 2) alla lettera h) sostituire le parole: «725 milioni» con le seguenti «759,7 milioni».

1.32

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al numero 16), sopprimere le parole "16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;"
- 2) al numero 17) sopprimere le parole "17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro

per l'anno 2026;"

3) al numero 18) sopprimere le parole "18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;"

4) al numero 20) sopprimere le parole "20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;"

b) *al comma 13, sostituire le parole "dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti." con le seguenti: "dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo decreto, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti."*

1.33

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a, sopprimere il numero 17);

2) sopprimere la lettera c);

b) sopprimere il comma 13.

1.34

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

1. a) *quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

2. b) *quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

"per 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).

Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

"per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.37

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, lett. a), sopprimere il numero 18).

1.38

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 20).

Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

"per 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 e 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.39

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).

Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.40

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, lett. a), sopprimere il numero 22).

1.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera d);

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

1.42

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente: e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

b) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;*

c) *alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;*

d) *alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;*

e) *alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;*

f) *alla lettera g), numero 6), sostituire le parole:* e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

g) *alla lettera g), numero 8), sostituire le parole:* e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

h) *alla lettera g), numero 10), sostituire le parole:* e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

i) *alla lettera g), numero 13), sostituire le parole:* e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

l) *alla lettera h), sostituire le parole:* 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

m) *alla lettera m), sostituire le parole:* 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

1.43

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).

1.44

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

1.45

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

1.46

[Fregolent](#)

Al comma 8, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente disposizione, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

1.47

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera r).

1.48

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 10.

1.49

[Fregolent](#)

Al comma 10, dopo le parole "per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1" inserire le seguenti: "e di integrare, limitatamente all'importo di euro 25 milioni per l'anno 2024, la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

1.50

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

1.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: 1-bis;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.52

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

1.53

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 13.

1.54

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Friuli Venezia Giulia.

1.55

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Emilia-Romagna.

1.56

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Valle d'Aosta.

1.57

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Basilicata.

1.58

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lombardia.

1.59

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Sardegna.

1.60

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Piemonte.

1.61

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Calabria.

1.62

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Toscana.

1.63

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Liguria.

1.64

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della Regione Siciliana.

1.65

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Abruzzo.

1.66

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Veneto.

1.67

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Umbria.

1.68

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Marche.

1.69

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della

regione Campania e della regione Molise.

1.70

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Puglia.

1.71

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lazio.

1.72

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.73

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.

1.74

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67" inserire le seguenti "*, o a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non già assegnate o programmate. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della fonte finanziaria e dei tempi di attivazione.";

b) *al terzo periodo:*

1) *sopprimere le seguenti parole "che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91";*

2) *dopo le parole "articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67," inserire le seguenti "o su risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione non già assegnate o programmate".*

1.75

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

1.76

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

1.77

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: "le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili," *con le seguenti:* "le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,".

1.78

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 13, quarto periodo, sostituire le parole: ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il decreto ministeriale di cui al precedente periodo assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute individuando una sola regola di rendicontazione.

1.79

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 13, sostituire le parole «ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.» *con le seguenti* "previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto ministeriale assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute."

1.80

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di reintegrare la dotazione finanziaria della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativamente all'investimento 1.3: «Promozione impianti innovativi (incluso *off-shore*)»; all'investimento 2.1 «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»; all'investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società

civile organizzata. Il tavolo provvede a definire le modalità di recupero delle risorse, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'utilizzo dei proventi delle aste del sistema ETS, l'utilizzo di risorse ordinarie ed europee.

1.81

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.1: «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

1.82

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona».

1.83

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)».

1.0.1

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Lopreato](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in

caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 2

2.1

[Damante](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "entro trenta giorni" con le seguenti: "entro sessanta giorni";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni" con le seguenti "un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni".*

2.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.

2.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

Conseguentemente:

- *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;*

- *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.*

2.4

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

Conseguentemente,

- *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.;*

- *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;*

- *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.*

2.5

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, prevede che massima priorit  sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto."

2.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.

2.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,   l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

2.9

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR".

2.10

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,   l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

2.11

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 2.

2.12

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.

2.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "non espressamente stabiliti dal PNRR" con le seguenti: "non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR."

2.14

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "provvede a restituire gli importi percepiti," *aggiungere le seguenti:* "e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori"

2.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti *aggiungere le seguenti:* e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.

2.17

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2.18

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

2.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2.20

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: "Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga."

Art. 3

3.0.1

[Scarpinato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 3-bis

(Misure in materia di responsabilità erariale)

1. L'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato."

3.0.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente."

Art. 4

4.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1:
 - 1) sopprimere la lettera a);
 - 2) alla lettera d), sopprimere il punto 1);
- a) sopprimere il comma 2

Art. 5

5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle Regioni si

dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di

poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nono periodo, dopo le parole "*dell'Agenzia del Demanio, delle Amministrazioni locali,*" inserire le seguenti: "*delle Università Statali*";

b) al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole "*può altresì avvalersi di un numero massimo di tre*" con le seguenti: "*può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque*";

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "*2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà di volta in volta l'opportunità di consultare la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle Terze Parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario Straordinario provvederà alla stipula di Convenzioni e Protocolli d'Intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed Enti pubblici non economici (ANCE, Confindustria, UnionCamere, Fondazioni Bancarie, Fondazioni di culto, etc.) in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.*"

5.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'Università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.*"

5.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.

5.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.

Art. 6

6.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizzare atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

6.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

"1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati predispone a realizzare atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale."

6.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» con le seguenti: «con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

6.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «resta in carica fino al 31 dicembre 2029» con le seguenti: «resta in carica fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato»

6.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: "e degli enti territoriali" con le seguenti: "e di enti ed associazioni cui assegnare a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili confiscati in via definitiva."

6.7

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte ».

6.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 7

7.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» con le seguenti «con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

7.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed impostando un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese"

7.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: , valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese

7.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.6

[Naturale](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136«.

Art. 8

8.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1.bis. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola:

«ventiquattro»". aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.»."

8.2

[Damante](#), [Pirro](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".».

8.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1 per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.»;

c) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente: «6-*sexties*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 c.c.»

8.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a seguito dell'emanazione del relativo regolamento, previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

8.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

8.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei».

8.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

8.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».

1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.11

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».

8.12

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

Conseguentemente:

- *al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente: «*a-bis*) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026."»;

- *al comma 3, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente: «*c-bis*) dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "6-*sexies*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile."».

8.13

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026».

8.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178».

3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026» .

8.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.

8.17

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: 580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

8.18

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. "

2) all'articolo 10:

a) *al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;*

b) *al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;*

c) *al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».*

8.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

«6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.»

8.20

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "Al fine di potenziare le capacità amministrative degli enti locali con riferimento all'assunzione della figura del responsabile unico del progetto (RUP) legata agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, in via straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2025, il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, e' elevato al 10 per cento."

8.21

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024

8.22

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.»

8.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.»

8.24

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 4, sopprimere il capoverso "290-bis".

8.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4, capoverso comma 290-bis, sopprimere le parole: "e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135."

8.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4, capoverso comma 290-bis, sostituire le parole: "nel limite massimo di 70.000 euro" con le seguenti: "nel limite massimo di 30.000 euro".

8.27

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 197 del 2022, la

parola "2023", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente "2024".

8.28

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

8.29

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere i commi 8, 9 e 10

8.30

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

8.31

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 13

8.32

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 15 e 16

8.33

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere i commi 15 e 16

8.34

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere i commi 15 e 16.

8.35

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 17-bis, lettera b), al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 1, le parole: «almeno annuale» sono sostituite dalla seguente: «biennale»

8.36

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 17-bis, lettera b), numero 2.1, dopo le parole: o del vecchio ordinamento aggiungere le seguenti: in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 3, dopo le parole: «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «le classi di laurea.»

8.37

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 18-ter, aggiungere i seguenti:

18-quater. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato,» sono soppresse.

b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di

comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione».

c) all'articolo 35, comma 3:

1) alla lettera *a*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca»;

2) alla lettera *e-ter*), le parole: «o del *master* universitario di secondo livello» sono soppresse;

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono aggiunte le seguenti: «in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca,».

18-*quinquies*. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-*quater*:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: «o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale» sono soppresse.

b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1».

c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità».

8.38

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8.39

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 20.

8.40

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis*. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con prioritá rispetto ad altre modalita` di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche

fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

8.41

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«*22-bis.* Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22bis, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma *22-ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi *21-bis* e *21-ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma *22-ter*.»

8.42

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 22, inserire i seguenti commi:

«*22-bis.* Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

8.43

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

All'articolo 8, dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.»

8.44

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-*bis*, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-*ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-*ter*.

8.46

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

8.47

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-*bis*, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-*ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-*ter*.

8.48

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.49

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le

predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.50

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

8.51

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere il comma 23.

8.52

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 23.

8.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il comma 23 è soppresso.

8.54

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 23.

8.55

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.56

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8.57

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 9, comma 28, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente al personale dei profili amministrativo, professionale e tecnico».

8.58

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8.59

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"8-bis.

(Spesa per il personale docente ed educativo)

1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

8.0.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

8.0.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano)

1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere 4 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2024-2026,

in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 34.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 144.834 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.

8.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del capo IV e del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

8.0.5

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

8.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

8.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

8.0.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera *c*) è abrogata.

Art. 9

9.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

Conseguentemente:

- *al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento *con le seguenti:* il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

- *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* Il piano di azione e;

- *al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:* del piano di azione;

- *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.

9.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "per la definizione del piano di azione."

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: "la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento" con le seguenti: "il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2";

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "Il piano di azione e";

al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: "del piano di azione";

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse."

9.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole: "delle organizzazioni sindacali e"

9.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.

9.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni."

9.6

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali".

9.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

9.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. con le seguenti: riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14

9.9

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-ter. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 30 aprile 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5-quater. Entro il 30 giugno 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 5-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"

9.10

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-ter. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

9.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».

9.12

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».

Art. 10

10.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "nonché con" inserire le seguenti "parti sociali più rappresentative e con".

10.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 4.

10.6

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 4

10.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Affiancamento e tutoraggio in favore dei giovani neoassunti)

1. In relazione alla deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui al comma 4 del precedente articolo, al fine di garantire la formazione dei giovani neoassunti e la continuità nell'attuazione delle misure relative al PNRR, favorendo il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, la suddetta deroga è altresì valida per il lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, il quale può stipulare, con il precedente datore di lavoro un contratto avente ad oggetto incarichi di studio e/o di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi di durata massima di 24 mesi, in forza dei quali quest'ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani, di età inferiore ai 35 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del

predetto contratto di tutoraggio.

2. gli incarichi di cui sopra non sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato in forza dell'incarico e per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

10.0.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo degli istituti italiani di cultura all'implementazione e alla conoscenza all'estero del PNRR)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura, di favorire il contributo dei predetti istituti alla piena implementazione e conoscenza, anche all'estero, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di migliorare e rendere più efficiente l'attività svolta per promuovere la diffusione della cultura e della lingua italiana nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, all'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la parola «biennale» è sostituita con la seguente: «quadriennale».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11

11.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di *milestone* e *target*. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "di norma."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico,

procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

11.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, dopo le parole: "la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato" aggiungere le seguenti: ", da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta".

11.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre giorni

11.5

[Fregolent](#)

All comma 1, dopo le parole "previste da specifiche disposizioni di legge.", aggiungere le seguenti: "Al fine di non introdurre condizioni discriminatorie, l'accesso all'anticipazione nella misura del 30% è garantito a tutti i Soggetti Attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal Soggetto Attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti. L'accesso all'anticipazione di cui al periodo precedente è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta l'anticipazione del 10%."

11.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché i conseguenti oneri di gestione, per gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR, la quota di ripartizione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non potrà essere comunque superiore rispetto a quella attribuita in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 850 a 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

11.7

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché la copertura dei conseguenti oneri di gestione, all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in modo inversamente proporzionale alle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023».

11.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, fino al 2026 gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR possono approvare il bilancio di previsione con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come

previsto al comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 866.

11.9

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

Art. 12

12.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "alle relative procedure" fino alla parola "offerte" con le seguenti: "a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "è stato formalizzato l'incarico di progettazione" con le seguenti "è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori";*

c) *al comma 3, sopprimere le parole da: "nonché alle semplificazioni" fino alla fine del comma.*

12.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché appalti di servizi e forniture;*

- *al comma 15:*

- *al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani con le seguenti: i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;*

- *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazione dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.*

12.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per gli interventi di cui ai commi da 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

12.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 4, sopprimere le parole ", laddove possibile,".

12.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", laddove possibile,.

12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "*laddove possibile".

12.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.»;

12.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

12.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

12.11

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano*

compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.»;

- *al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.*

12.12

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere il comma 8

12.13

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 8.

12.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 8.

12.15

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 8.

12.16

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.

12.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla parità di genere e alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».

12.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta

dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

12.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

12.20

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

12.21

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione dei regimi amministrativi dei mercati agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».

12.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani operano con i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In tali casi si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 12-ter

12-ter.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Coordinamento della legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso della

prestazioni professionali» con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»)

1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Art. 13

13.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

13.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».

13.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

13.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».

Art. 14

14.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) l'allegato B è soppresso.

14.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie fino a: 31 dicembre 2025 con le seguenti: al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

14.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020."

14.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

14.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

14.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio" con le seguenti: "si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio."

14.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

14.9

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da «In un'apposita sezione sono »" fino a "Sono altresì » e"

14.10

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le equipe pedagogiche quale supporto educativo e didattico.»

14.11

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 7.

14.12

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020."

14.13

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno."

14.14

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».

14.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."».

14.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

14.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

14.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto

comune.

14.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

14.20

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

14.21

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».

14.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

14.23

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

14.25

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione di eventuali disponibilità di immobili gestiti dall'agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

14.26

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere i seguenti:

"10-*quater*. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) al capoverso 5-*quinqies*:

1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

2) il secondo periodo è abrogato;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono abrogati."

10-*ter*. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi»."

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.27

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

"10-*quater*. All'articolo 19, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.28

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

"10-*quater*. All'articolo 19, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343"

14.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.

14.30

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-*bis*) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:" Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.31

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-*bis*) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:" Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 11, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: "sono versate con le seguenti": "sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo e tecnico assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate".

14.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "sono versate" con le seguenti: "sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate."

14.34

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 12, dopo le parole « legge 10 agosto 2023, n 112,» inserire le seguenti: «le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026 ed"

Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per

l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.35

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 12, dopo le parole « legge 10 agosto 2023, n 112,» inserire le seguenti: «le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024 ed".

Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.36

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.37

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale."

14.38

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026. »

14.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

14.40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

12-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 10 è soppresso.

14.0.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*

1. Il comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito con il seguente: "1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015 in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente"

2. Sono abrogati i commi 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 dell'articolo 16 *ter* decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché l'allegato B del medesimo decreto legislativo, sono abrogati.

14.0.2

[Pirondini](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, e al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-

teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito».

14.0.3

[Pirondini](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito.».

14.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato."

14.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.

14.0.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.

Art. 15-bis

15-bis.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.

15-bis.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 16

16.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025»;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

16.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

16.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione

e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

16.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».

16.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

16.0.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».

Art. 17

17.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».

17.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».

17.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,

Conseguentemente:

al medesimo numero, sopprimere le parole: ", agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge";

alla lettera c), capoverso Art. 1-*quater*, comma 1, sostituire la parola: "sempre" con la seguente: "eventualmente" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque previa deliberazione del consiglio comunale."

17.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,

17.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole "alle imprese".

17.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: "alle imprese".

17.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire le parole: "nel periodo di riferimento del contributo di gestione" con le seguenti: "di cui al comma 7, lettera e)".

17.8

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

"3-bis) al comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata".

17.9

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato

in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».

17.10

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

17.11

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici».

17.12

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».

17.13

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

"4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».

17.14

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», al comma 4, sopprimere le parole: , rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,.

17.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere la parola: "sempre".

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: "anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici" con le seguenti: "previa deliberazione del consiglio comunale."

17.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: "sempre" con la seguente: "eventualmente".

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque previa deliberazione del consiglio comunale."

17.17

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", comma 1, sostituire le parole da "anche in deroga" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", sopprimere i commi 4 e 5.

17.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, alla lettera c) capoverso "Art.1-quater", comma 1, le parole: "anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici." sono sostituite dalle seguenti: "previo accertamento dell'osservanza degli adempimenti di cui al successivo comma 2".

17.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "sono realizzabili" con le seguenti: "possono essere realizzati previa".

17.20

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 4, sopprimere le seguenti parole: "né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150."

17.21

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", sopprimere il comma 7

17.22

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso Art.1-quater, sopprimere il comma 8.

17.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.

17.24

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.

17.25

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

17.26

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater" dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1 gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie."

17.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.

17.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17.29

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis) In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di 30 anni.»"

17.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni».

17.31

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

17.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.33

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la

massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.34

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 18

18.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente»;

b) all'articolo 6, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno».

c) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i Ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».

18.0.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art 18-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di beni culturali)

1. Al fine di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare le biblioteche e archivi storici pubblici, per l'anno 2024, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore del servizio bibliotecario regionale (SBR) della regione Calabria e delle biblioteche civiche ubicate nel territorio della regione Calabria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 19

19.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica

destinati esclusivamente alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR *con le seguenti*: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR

19.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR"

19.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR."

19.0.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditive e visive»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.».

Art. 20

20.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "società in-house" aggiungere le seguenti: ", anche nei

casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa";

b) al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: "dati personali" aggiungere le seguenti: ", la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";

c) al comma 1, lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281".

20.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

Conseguentemente al medesimo comma:

- lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

- lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

20.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo l'articolo 64-bis e' inserito il seguente: «Articolo 64-bis.1

(Presentazione di denunce mediante identificazione digitale)

1. Nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione della carta di identità, della patente di guida o del passaporto, la relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.

2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato.»

Conseguentemente,

a) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori standard tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:
a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

20.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, a nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Conseguentemente, al medesimo comma:

- alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 3, lettera c), dopo le parole: sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, *inserire le seguenti:* , deleghe;

- alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, *inserire le seguenti:* , deleghe.

20.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

20.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

20.7

Fregolent

Sopprimere i commi 3 e 4.

20.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere i commi 3 e 4.

20.9

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.

20.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *non può con le seguenti:* i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono

20.12

[Fregolent](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261" con le seguenti: "sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A."

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole "*con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse.*" sono sostituite dalle seguenti: "*con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa.*".

20.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *con le seguenti:* attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

20.14

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *con le seguenti:* attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel primo periodo, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

- *al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole:* il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *con le seguenti:* il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

20.15

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *aggiungere le seguenti:* e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

Conseguentemente, al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, *con le seguenti:* ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare

20.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Sopprimere il comma 3-ter.

20.17

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3-ter, alla lettera a), premettere le parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.

20.18

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 4, sostituire le parole «controllata, anche indirettamente, dallo Stato» con le seguenti «interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato».

Art. 21

21.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia

di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 22

22.1

[Damante](#), [Pirro](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di tale amministrazione e».

22.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

«Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

22.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva

dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1 sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

- *al comma 2 sostituire le parole:* nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

- *sopprimere, ovunque ricorrono, le parole:* previa selezione comparativa.

22.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, medesimo capoverso:*

- *al comma 2, sostituire le parole:* nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

- *sopprimere, ovunque ricorrono, le parole:* previa selezione comparativa;

- *al comma 2 sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.

22.6

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso "Articolo 16-bis", comma 1, le parole "previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica";

b) al capoverso "articolo 16-bis", comma 2, le parole "nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL" sono sostituite dalle seguenti "nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo";

c) le parole "previa selezione comparativa", ovunque ricorrano, sono soppresse.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 16-bis" comma 2, sostituire le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 e euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027"

22.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, sostituire le parole: "previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico" con le seguenti: "nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica."

22.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento, con possibilità di scorrimento tra i distretti.

22.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e per supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la

piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*quater*. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

Art. 23

23.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Ai commi 1 e 3 dopo la parola: procedimenti sopprimere la seguente: civili.

Art. 23-bis

23-bis.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-bis.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, nonché al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al

raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale.

23-bis.0.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali volte ad assicurare lo svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 24

24.0.1

[Lopreato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli

atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato	10.22

distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
TOTALE	11.35

Art. 25

25.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al primo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'art. 543, i commi 5 e 6 sono abrogati.»

Art. 27

27.0.1

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.2

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 nonché di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.3

[Lopreato](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 20 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026 destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Risarcimento dei crimini di guerra)

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» sono soppresse.

Art. 28

28.0.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68)

1. *All'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«12-octies. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il migliore uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida per la redazione e la valutazione di progetti concernenti l'utilizzazione di strutture ferroviarie di carattere locale, anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture a esse collegate, per il transito di tram e di veicoli leggeri su rotaia. Le linee guida indicano, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto leggero su rotaia, nonché l'individuazione delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con i componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività; le linee guida devono altresì contenere tutte le ulteriori previsioni necessarie a rendere possibile l'esercizio dei servizi di trasporto leggero su rotaia.

12-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il

31 dicembre 2023, sono adottate linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari nei quali può essere prevista la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autosnodati e filosnodati di lunghezza fino a 24 metri, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

28.0.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. L'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.

28.0.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione degli svantaggi economico-sociali del comune di Lampedusa e Linosa, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio e l'integrazione sociale, nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa è istituita una zona franca agli effetti del presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in deroga all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, il territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è considerato area extra-doganale ai fini del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi inclusa la definizione dell'ambito territoriale di applicazione della zona franca.
3. Per le persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti sul territorio del comune, entro il limite annuo di 50.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti residenti e, per i soggetti non residenti, dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa.
4. Per le imprese che svolgono o che intraprendono una nuova iniziativa economica sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività sul territorio comunale è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i quattro periodi d'imposta successivi.
5. Alle persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è concessa un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi ai sensi del numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

6. In considerazione del disagio conseguente all'insularità, alle persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro annui.

28.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente :*"e-bis)* da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione necessitano di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art 9, comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente :*"f)* da un componente designato dal sindaco di un comune delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'Allegato A, il numero 9) è sostituito dal seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.6

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure

atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'art. 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale."

28.0.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, allegato A, il numero 9) è sostituito con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.».

28.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.».

28.0.10

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».

28.0.11

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"28-bis.

(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *1-bis) Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».*

28.0.12

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"28-bis.

(Istituzione delle zone franche doganali di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo)

1. In deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'istituzione della zona franca doganale nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il direttore dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di istituzione della zona franca doganale di cui al periodo precedente».

Art. 29

29.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da:* un trattamento economico fino alla fine del capoverso con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello di cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso."»;*

c) *al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;*

d) *al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;*

e) *sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;*

f) *al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;*

g) *al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.*

29.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente "2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente: "1-Ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso";*

c) *al comma 4, lettera d), capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo";*

d) *al comma 4, lettera d), capoverso "5-quinquies", sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000";*

f) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

e) al comma 11, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro";

f) al comma 12, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro".

29.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1175-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione» con le seguenti «I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione»;

b) sopprimere il secondo periodo.

29.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sopprimere il secondo periodo.

29.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse;

Conseguentemente:

a) alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 3, le parole: "ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa," sono soppresse».

29.8

[Misiani](#), [Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse.

29.9

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

29.10

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.

29.11

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale *con le seguenti:* non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

29.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato *con le seguenti:* a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto

29.13

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sopprimere le parole: e nel subappalto e *aggiungere in fine le seguenti parole:* *aggiungere le seguenti:* In caso di eventuale subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

29.14

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

29.15

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.

29.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi

nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.».

29.17

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

"1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;».

29.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4, lettera d), capoverso 5-ter, dopo le parole: "per ciascun giorno di somministrazione." aggiungere il seguente periodo: "Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo."

29.19

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 4, capoverso "5-quinquies", sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000".

29.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4, lettera d), capoverso 5-quinquies, sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000".

29.21

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

29.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

29.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 6.

29.24

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 6.

29.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 6.

29.26

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

29.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 7.

29.28

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché la piena applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa

29.29

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 7, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: e l'impresa.

29.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 8.

29.31

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 8.

29.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 9.

29.33

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. In caso di violazioni o irregolarità nelle materie di cui al comma 7, ancorché sottoposte a procedura di regolarizzazione o di prescrizione ai sensi degli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, tutti gli organi di vigilanza comunicano entro tre giorni l'esito degli accertamenti all'Ispettorato nazionale del lavoro che provvede alla cancellazione del datore di lavoro e dell'impresa dalla lista di conformità INL

29.34

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di

conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

29.35

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 10, sostituire le parole "realizzazione dei lavori edili" con le seguenti "servizi e forniture".

29.36

[Fregolent](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative."

29.37

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

Conseguentemente, al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

29.38

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sopprimere le seguenti parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro";

b) al comma 12, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro".

29.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro."

29.40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 12, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro."

29.41

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

29.42

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 12, sostituire le parole "500.000" con le seguenti "200.000".

29.43

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.

29.44

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 15, sostituire le parole "a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, sopprimere le parole ", a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili";

b) dopo il comma 18, aggiungere il seguente: "18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

29.45

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 15, sostituire le parole "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni" con le seguenti "in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma,"

29.46

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

29.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 15, sostituire le parole: "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"

29.48

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con

una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 17.

29.49

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 15, sostituire le parole: "con una età anagrafica di almeno ottanta anni" con le seguenti: "con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni".

29.50

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 18-bis deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.

18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi 18-bis e 18-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 18-bis e 18-ter e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

18-quinquies. Agli oneri di cui al comma 18-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

29.51

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

"18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

29.52

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, inserire il seguente: «18-bis La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi».

29.53

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente: "18-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

29.54

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di

cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere

29.55

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».

29.56

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 19 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

- d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
- g) possesso di una certificazione rilasciata da Inail dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti 12 mesi.

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
- d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;
 - 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;
 - 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per 3 mesi;
 - 4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;
 - 5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;
 - 6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

29.57

[Nicita](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#)

Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
- g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria

nei precedenti dodici mesi.

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

7) precedentemente all'avvio dell'*iter* per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA.

29.58

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il capoverso "Art. 27" con il seguente: "Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) - 1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati.

a) La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) per le imprese edili possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti 12 mesi;

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1. la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per 3 mesi.

4. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati.

5. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

6. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.

7. precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi su ssl e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi trenta giorni dall'approvazione della presente norma";

b) alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso "b-bis" con il seguente: "b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori

autonomi, anche nei casi di subappalto",

29.59

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 19, lettera a) capoverso «Art. 27» apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: "A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:", con le seguenti: "A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 12, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:"*

2) *alla lettera b) dopo le parole: "dei preposti", aggiungere le seguenti: "e dei lavoratori dell'impresa", le parole: "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 37";*

3) *alle lettere d) ed e) sopprimere le seguenti parole:" nei casi previsti dalla normativa vigente";*

4) *dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.";*

5) *al comma 2 il primo periodo è soppresso;*

6) *al comma 4, primo periodo, le parole: "di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'insussistenza";*

7) *al comma 5 sostituire il primo periodo con i seguenti: "La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il punteggio iniziale di cui al precedente periodo è elevato a quaranta.";*

8) *al comma 6 il secondo periodo è soppresso;*

9) *il comma 8 è sostituito dal seguente: "Quando in una delle imprese di cui al comma 1 si verifica un infortunio da cui è derivata la morte del lavoratore viene emanato provvedimento di immediata sospensione dell'attività e di azzeramento dei crediti della patente.";*

10) *i commi 10, 14 e 15 sono soppressi.*

Conseguentemente all'Allegato 2-bis annesso (articolo 29, comma 19, lettera c-bis) sono apportate le seguenti modificazioni:

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	8
8	Mancanza di protezioni verso il vuoto	8

15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	8
17	Mancata valutazione del rischio di annegamento.	8
18	Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.	8
19	Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.	8
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale	25

conseguentemente sopprimere la voce n. 28 (*"Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto"*)

29.60

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di

cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 18 mesi.;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

al comma 19:

sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

sostituire il comma 20, con il seguente:

20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8."

29.61

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)";*

b) *sostituire i commi 10 e 11 con il seguente: "10. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare".*

29.62

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sostituire le parole da: che operano fino alle parole: legge italiana con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

Conseguentemente:

a) *al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);*

b) *al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,*

29.63

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

A comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)" con le seguenti: "che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "di cui al Titolo IV" con le seguenti: "nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a)".*

Conseguentemente, al comma 19, lettera b), numero 1, capoverso "b-bis)", dopo le parole "nei confronti" inserire le seguenti: "delle imprese,".

29.64

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro attiva, attraverso specifico protocollo di intesa con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, lo scambio digitale necessario per ricevere le informazioni aggiornate in merito al Documento unico di regolarità contributiva e con il compito di integrare le informazioni con i livelli di inquadramento come previsto all'articolo 90, comma 9.

29.65

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è verificato dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'apertura di nuovo cantiere, privato e pubblico, e al momento del saldo finale. Il committente, nell'ambito dei lavori privati, e le stazioni appaltanti, nell'ambito dei lavori pubblici, inoltrano apposita richiesta all'ispettorato territoriale competente per zona. In caso di non conformità dei requisiti menzionati in questo comma, la patente risulta sospesa fino alla regolarizzazione delle certificazioni richieste.

29.66

[Fregolent](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso "Articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)", sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese, iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS ed INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro."

29.67

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:

a) possesso di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e

sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;

b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;

c) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;

d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v): due crediti;

e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;

f) assenza di violazioni di cui all'allegato I, accertate in via definitiva, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;

g) svolgimento, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee): due crediti;

h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;

i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del D. Lgs. n. 276/2003: due crediti.

Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro."

29.68

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 15,.

Conseguentemente:

a) *al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti.;*

b) *al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;*

29.69

[Nicita](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

a) *al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: " e comunque in misura non inferiore a :*

1) *la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;*

2) *un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;*

3) *un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;*

b) *al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende,*

e sopprimere il quarto periodo;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.

29.70

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, all'alinea, sostituire le parole: dei provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

29.71

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: " e comunque in misura non inferiore a:

- 1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;*
- 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;*
- 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.*

29.72

[Fregolent](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso "Articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)", dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

29.73

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.

29.74

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.

29.75

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, , sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento

29.76

[Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le stazioni appaltanti ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.

29.77

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le aziende sanitarie locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

29.78

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

9-bis. Anche per i lavori e gli appalti privati le imprese sono tenute a registrarsi sul fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del modello reso disponibile sul relativo portale.

29.79

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 14, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

29.80

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;

29.81

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:

PIEMONTE	euro 1.104.715
VALLE D'AOSTA	euro 31.509
LOMBARDIA	euro 2.496.635

P.A. BOLZANO	euro 128.731
P.A. TRENTO	euro 133.535
VENETO	euro 1.221.538
FRIULI VENEZIA GIULIA	euro 309.666
LIGURIA	euro 402.113
EMILIA-ROMAGNA	euro 1.118.687
TOSCANA	euro 944.850
UMBRIA	euro 223.504
MARCHE	euro 384.503
LAZIO	euro 1.451.713
ABRUZZO	euro 328.469
MOLISE	euro 76.981
CAMPANIA	euro 1.395.274
PUGLIA	euro 993.265
BASILICATA	euro 140.157
CALABRIA	euro 478.443
SICILIA	euro 1.224.212
SARDEGNA	euro 411.500
TOTALE	euro 15.000.000

15-ter. Per le finalità di cui al comma 15-bis è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall'anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 15-bis.

29.82

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

29.83

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.

29.84

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: "20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art.14 del D.lgs 36/2023, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruietà Occupazionale Appalti (MoCOA) di INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la

piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

29.85

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) di Inps, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

29.86

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

29.87

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

29.88

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera: «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».

29.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 29-bis.

(Direzione distrettuale del Lavoro)

1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:

« Art. 70-bis - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi

ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'art. 603-*bis* del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro» ;

«Art. 29-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'art. 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

« Art. 76-*bis*. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale»;

«Art. 29-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il

procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorche? di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonche? degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale puo` inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche? del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non puo` delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero »;

«Art. 29-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorche? di maggiore gravità,

quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati »;

«Art. 29-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro »;

«Art. 29-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati »;

«Art. 29-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei corsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023;

«Art. 29-novies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

«Art. 29-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinques*, *2-sexies*, *2-septies*, *2-octies*, *2-novies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro;

«Art. 29-undecies.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da *29-bis* a *29-decies* entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

29.0.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis.

(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

29.0.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare nel settore della pesca)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è aggiunto il seguente: «182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto collettivo nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182.».

29.0.4

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

3. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

29.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il Documento di regolarità lavorativa.

2. Il possesso del Documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il Documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.

5. Il Documento di regolarità lavorativa contiene:

a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

b) la residenza e l'eventuale domicilio;

c) i titoli di studio;

d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

f) i dati del datore di lavoro;

g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure,

gli uffici anagrafici comunali, i centri per l'impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.

7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del Documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.

8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.

9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.0.6

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di Patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri; » sono soppresse;

b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.

2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato».

29.0.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 15 milioni di euro.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 30

30.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 17;*

b) *al comma 12, sostituire le parole "di cui al comma 11" con le seguenti "di vigilanza e di accertamento contributivo";*

c) *al comma 16, sostituire le parole "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14" con le seguenti "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14".*

30.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

Conseguentemente,

a) *al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;*

b) *sopprimere il comma 16.*

30.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

30.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 1.

30.5

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 2.

30.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 3.

30.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 4.

30.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 5.

30.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 8.

30.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 9.

30.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 10.

30.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 12.

30.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: "di vigilanza e di accertamento contributivo.

30.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 15, sostituire le parole: "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14" con le seguenti: "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14".

30.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è abrogato.

Art. 31

31.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

Conseguentemente, al comma 4:

a) *all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;*

b) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

31.2

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

31.3

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dell'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1. Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale di cui alla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2024.

2. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1.

Allegato 1

ATECO - Attività Economica

47.11.00 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande.

47.11.14 - Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria.

47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio.

47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

49.10.00 - Trasporto ferroviario di passeggeri.

49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

49.39.01 - Gestione di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano.

49.39.09 - Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.

52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Porti turistici e marina *resort*).

52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.

52.23.01 - Attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni, attività di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti, eccetera.

55.10.00 - Alberghi.

55.20.20 - Ostelli della gioventù.

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*.

55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

- 56.10.00 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile.
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione.
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie.
- 56.20.00 - Fornitura di pasti preparati (*catering*) e altri servizi di ristorazione.
- 56.21.00 - *Catering* per eventi, *banqueting*.
- 56.29.20 - *Catering* aereo.
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
- 64.99.60 - Altre intermediazioni finanziarie nca (servizi di *tax free shopping*).
- 66.12.00 - Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci (Cambiavalute).
- 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).
- 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.
- 79.1 - Attività delle Agenzie di viaggio e dei *Tour operator*.
- 79.11.00 - Attività delle Agenzie di viaggio.
- 79.12.00 - Attività dei *Tour operator*.
- 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.
- 81.22.02 - Servizi di pulizie compagnie aeree.
- 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere.
- 91.02.00 - Attività di musei.
- 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.
- 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.
- 93.11.20 - Gestione di piscine.
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici.
- 93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi.
- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili.
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
- 96.04.20 - Stabilimenti termali.
- 96.09.05 - Organizzazioni di feste e cerimonie.

31.0.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.
(Lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo

di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta»

31.0.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

31.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

31.0.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024".

31.0.6

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

31.0.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Il turnover in atto nel settore della logistica ferroviaria delle merci e la crescita occupazionale prevista al termine dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria rappresentano infatti le precondizioni per la costante ricerca di personale formato da parte delle Imprese ferroviarie del trasporto merci e del relativo indotto. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci, disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla condotta di locomotori.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. "

31.0.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «Buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

Art. 32

32.1

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.

32.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: "ovvero con l'affidamento diretto." aggiungere le seguenti: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024."

32.3

[Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente "I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024."»

32.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo il comma 145 inserire i seguenti:

145-bis. Al fine di assicurare l'impulso richiesto per attuare entro il 30 giugno 2026 gli interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale della Regione Siciliana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Acquisita l'intesa della Regione Siciliana sugli interventi individuati dal competente Assessorato alle infrastrutture, verificata sulla disponibilità

nell'ambito del FSC Regione Sicilia 2021-2026 di ulteriori fonti finanziarie e sulla proposta di nomina del Commissario straordinario, quest'ultimo:

a) acquisisce e ove mancante integra e completa la ricognizione dello stato delle opere stradali della Regione Sicilia, a valenza nazionale, regionale e provinciale;

b) predispone una mappatura, in collaborazione con le amministrazioni coinvolte (Liberi Consorzi di Comuni, Città Metropolitane, ANAS, CAS e Regione Siciliana), di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria programmati o in corso di esecuzione, con le relative coperture finanziarie e il connesso stato di avanzamento, nonché delle nuove opere in corso e programmate, specificandone lo stato di avanzamento e le eventuali criticità tecniche e finanziarie;

c) elabora, sentiti i soggetti responsabili della gestione della rete viaria nazionale, regionale e provinciale (tra cui, ANAS, CAS, Regione Siciliana, le 9 Province Siciliane), un Programma Straordinario di Risanamento che comprenda interventi riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, anche in considerazione dell'imminente introduzione dei veicoli a guida autonoma nella flotta veicolare, in riferimento alle esigenze ed alle risorse finanziarie disponibili.

d) supporta gli Enti responsabili dell'attuazione delle opere, nuove o di manutenzione straordinaria ed ordinaria, in tutte le fasi del procedimento dalla progettazione, alla realizzazione ed al collaudo;

e) attiva tutte le azioni necessarie per rendere certo il completamento dell'iter approvativo degli interventi già in programma e consentirne la cantierabilità entro il 31.12.2024, così da ridurre i tempi di approvazione delle opere stesse.

145-ter. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi e per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione degli stessi opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposite Convenzioni, di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di strutture dell'Amministrazione interessata e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

451-quater. Il Commissario straordinario può altresì assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante in raccordo con le strutture interessate. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario Straordinario.

32.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 2.

32.6

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.*

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 33

33.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) al comma 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole".

33.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 32», ultimo periodo, sopprimere le parole: a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

33.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Utilizzo Fondo contributo piccoli Comuni)

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 33-bis

33-bis.0.1

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

1. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

33-bis.0.2

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale

nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

33-bis.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

1. All'articolo 31-*bis* comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al 2026», aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

33-bis.0.4

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

33-bis.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessate, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 35

35.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42.1 In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite « cinture verdi » con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane."

35.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42.1 Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42."

35.3

[Croatti](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.»

Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinnea, sostituire le parole "dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 35, comma 1-bis, pari a 4.145 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027";*

2) *alla lettera b) dopo le parole: "quanto a" inserire le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2024 e a "*

3) *alla lettera h) sostituire le parole "725 milioni" con le seguenti "925 milioni".*

35.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge."

Art. 36

36.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 2

36.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31

dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

36.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al capoverso comma "2-bis", dopo le parole "flussi della manodopera," inserire le seguenti: ", anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,"

36.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

36.5

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario.».

36.6

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

36.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

«2-quinquies. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli

interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

2-sexies. I soggetti di cui al comma *2-bis*, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.».

36.8

[Croatti](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

"2-quinquies. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese il fondo di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

Art. 36-bis

36-bis.0.1

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 36-ter.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."

Art. 37

37.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Progetti Bandiera)

1. Ciascuna regione o provincia autonoma individua un intervento avente particolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato «Progetto Bandiera» da finanziarsi con risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza ovvero nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera", ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

37.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».

Art. 37-bis

37-bis.0.1

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-ter.

(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale *pro tempore* vigente.».

Art. 38

38.1

[Croatti](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» inserire le seguenti: «come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003».

38.2

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente:

- *al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;*

- *al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.*

38.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata

Conseguentemente:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;*

c) *al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;*

d) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;*

e) *sopprimere il comma 8.*

38.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.»

38.5

[Fregolent](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del presente decreto".

38.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

38.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da "a condizione che" fino alla fine del periodo.

38.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "15 per cento" e sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

38.9

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente

articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di *Mobile Private Network* (MPN).

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing);*

b) *al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi a oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.*

38.10

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

a) *le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;*

b) *le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.*

38.11

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di *Mobile Private Network* (MPN).*

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

38.12

[Durnwalder](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche gli impianti di teleriscaldamento e gli impianti di generazione e stoccaggio di energia rinnovabile, intesi come sistemi produttivi di un'attività di proprietà di aziende con codice ATECO pertinente alla produzione e/o alla distribuzione di energia e/o calore. "

38.13

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche: a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione; b) le apparecchiature di

refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.».

38.14

[Fregolent](#)

Al comma 4, dopo le parole: "i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti" sono aggiunte le seguenti: ", compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo de esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati".

38.15

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

Conseguentemente:

- al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.16

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il Punto 3, Gruppo 1 di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che tra le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime sono da intendersi inclusi anche gli impianti di teleriscaldamento e gli impianti di generazione e stoccaggio di energia rinnovabile, intesi come sistemi produttivi di un'attività di proprietà di aziende con codice ATECO pertinente alla produzione e/o alla distribuzione di energia e/o calore. "

38.17

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" il punto 8 è sostituito dal seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine,

ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)"

38.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*)».

38.19

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

38.20

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.

38.21

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento" e le parole: "300 mila euro" con le seguenti: "500 mila euro".

38.23

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»

38.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono

destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.

38.25

[Fregolent](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

38.26

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

38.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 7, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: "45 per cento", le parole: "15 per cento" con le seguenti: "25 per cento" e le parole: "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento."

38.28

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell'azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall'innovazione per cui si chiede l'incentivo ai sensi della presente normativa.

38.29

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8 bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote di credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti."

38.30

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8 bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124.»

38.31

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole «Per le imprese di nuova costituzione,» inserire le seguenti «per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi, per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,».

38.32

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente: "10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello

stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19. "

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: "della comunicazione"

38.33

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 10, sopprimere le parole: «assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21»

38.34

[Fregolent](#)

Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.

38.35

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Il GSE» fino a: « con l'ammontare» con le seguenti: «Il GSE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare»

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui» con le seguenti: «all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui»

38.36

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che attestano ex post la coerente realizzazione del progetto di investimento".

38.37

[Fregolent](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione ex post attesta altresì l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n.178".

38.38

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 11-bis, lettera a), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli

Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.39

[Fregolent](#)

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025".

38.40

[Fregolent](#)

Al comma 13, secondo periodo, le parole "utilizzabile in cinque quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzabile in quattro quote annuali".

38.41

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 13 sopprimere il quinto periodo.

38.42

[Fregolent](#)

Al comma 13, penultimo periodo, dopo le parole "e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" aggiungere le seguenti: "nonché di cui all'articolo 37, comma 49 quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006".

38.43

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: «13-bis. In deroga al divieto di cui al precedente comma, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al precedente comma, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.»

38.44

[Fregolent](#)

Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa».

38.45

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.46

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.

38.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del made in Italy convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.

38.48

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

38.49

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 18, al primo periodo dopo le parole: «ai medesimi costi ammissibili» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2»

38.50

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da "nonché? con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica" fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il credito d'imposta è cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162."

38.51

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.

38.52

[Fregolent](#)

Al comma 18, sopprimere le parole "nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162."

38.53

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica» fino alla fine del periodo.

38.54

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

"18 bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo»».

38.55

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.56

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.

38.57

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

1) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, è incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

2) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con

carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

3) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto di cui al presente comma, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

4) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

38.58

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee."

38.59

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di

incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle CER di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 è incrementato dal 40% al 60% per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 12 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

38.60

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle CER di cui al decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

1. il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e' incrementato dal 40% al 60% per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

2. le richieste di connessione alla rete di distribuzione, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 12 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

38.61

[Fregolent](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

1. il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, è incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

2. le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto di cui al presente comma, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

4. in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

38.62

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia (fino ad 1 MW) la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo principi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente: "c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti che andranno a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.

38.63

[Fregolent](#)

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia (fino ad 1 MW) la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo principi di semplificazione, la lettera c), comma 8 dell'articolo 24 (Meccanismi di incentivazione) del D.lgs. 199/2021, è sostituita con la seguente:

"c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti che andranno a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.

38.64

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma le modalità

con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

38.65

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici, finanziati con la misura Parco Agrisolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno gestite con carattere di priorit  dal gestore di rete. A tal fine, l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalita' con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione."

38.66

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile,   pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.

38.67

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a)   premessa la seguente: «0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo   corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalit  positive connesse»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera f)   inserita la seguente: «f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.

38.68

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo -, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

38.69

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo -, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

38.70

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione."

38.71

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 38, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione."

38.72

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005.

38.73

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

38.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti nel settore idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, nonché dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente

per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, prevede la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *o)* del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m)*. Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-*bis*.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m)*. Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere

annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5.».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di dodici mesi.

38.0.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto al greenwashing e l'obsolescenza programmata)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per politiche di investimento volte a contrastare il fenomeno del greenwashing.

2. Ai fini del presente articolo per greenwashing si intende l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo, ed il fenomeno dell'obsolescenza programmata, inteso come il processo di "fine vita" predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata e programmata nel tempo, ovvero l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.

38.0.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto all'obsolescenza programmata)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design per eliminare l'obsolescenza programmata e dare maggiore durabilità ai prodotti, favorirne la riciclabilità e

la riparabilità, e introdurre il passaporto digitale dei prodotti. A potenziare la ricerca e sviluppo nel settore dell'eco-efficienza e applicare la valutazione del ciclo di vita a beni e servizi, secondo le metodiche UNI EN ISO sul Life cycle Assessment e l'indicatore carbon footprint.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.».

38.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo di materiali riciclati di carta, cartone, plastica e alluminio per gli imballi dei prodotti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.».

38.0.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo dell'acqua reflua ricondizionata secondo i parametri di legge per scopi industriali.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.»

38.0.6

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della

Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design effettuando formazione interna e ricerca applicata per la gestione delle materie prime, necessarie per la transizione ecologica ed energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.

38.0.7

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.8

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per la sostituzione di impianti di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono

utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

38.0.10

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135 c.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.";

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

38.0.11

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento;"

38.0.12

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole "moduli fotovoltaici" aggiungere le seguenti ", anche bifacciali,".

38.0.13

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento».

38.0.14

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «moduli fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «, anche bifacciali,».

38.0.15

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

38.0.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

38.0.17

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.18

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.19

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.20

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a). 3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.21

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rafforzamento della concorrenza e del mercato nel settore della gestione dei rifiuti)

1. Nell'ambito del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga al comma 5 del medesimo articolo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, anche indicando i criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani ed individuando i fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale attraverso il ricorso al mercato.

Art. 40

40.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per

ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».

40.2

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».

40.3

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso 867-bis., dopo le parole "*entro il mese successivo a ciascun trimestre,*" inserire le seguenti: "*che costituisce termine perentorio,*";

b) al comma 4, dopo le parole "*di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro*" inserire le seguenti: "*il termine perentorio di*";

c) al comma 5, sostituire le parole "*entro il 31 marzo 2024*" con le seguenti: "*entro il termine perentorio del 31 marzo 2024*";

d) al comma 5 sostituire le parole "*entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione*" con le seguenti: "*entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione*";

e) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. *il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso 867-bis, la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato*".

40.4

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso 867-bis., dopo le parole "entro il mese successivo a ciascun trimestre," inserire le seguenti: "che costituisce termine perentorio,";

b) al comma 4, dopo le parole "di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro" inserire le seguenti: "il termine perentorio di";

c) al comma 5, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2024" con le seguenti: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2024";

d) al comma 5 sostituire le parole "entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione" con le seguenti: "entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione";

e) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. *il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso 867-bis, la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato*.

f) al comma 9, dopo le parole "le disposizioni di cui ai commi" inserire le seguenti: "3, 4 e 5;

g) al comma 9, dopo le parole "alle province e città metropolitane" inserire le seguenti: "nonché alle regioni e alle aziende sanitarie".

40.5

Gelmini, Lombardo

Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024.

40.6

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente:

- al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024;

- dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime

vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»;

9-ter. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.

40.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 7, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2024".

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

40.9

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.

40.10

[Fregolent](#)

Al comma 9, dopo le parole "alle province e città metropolitane" inserire le seguenti: "nonché alle regioni e alle aziende sanitarie".

40.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.

40.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni

italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

40.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».

40.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

40.15

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».

40.16

[Nicita](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica,

mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

40.17

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

40.18

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

40.19

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

40.20

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.0.1

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

40.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinqües*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

40.0.3

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata

presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere *d*-*quinquies*), *d*-*sexies*) e *d*-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

40.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

40.0.5

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

40.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

40.0.7

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

40.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

40.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA - Registro aiuti di Stato)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), *b-bis*) e *b-ter*) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

40.0.10

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA - Registro aiuti di Stato)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus COVID-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), *b-bis*) e *b-ter*) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

40.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.

2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma del 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa

Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

40.0.12

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.

2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

40.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.

40.0.14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.

Art. 41

41.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: L'ENEA esegue i controlli in situ aggiungere le seguenti: anche per gli interventi legati al sismabonus.

41.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, relativamente ai quali sono in corso eventuali indagini dell'autorità giudiziaria che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di interventi di efficientamento energetico).

41.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai

sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

41.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Proroga termini deliberazioni Tari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

Art. 41-bis

41-bis.0.1

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

41-bis.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

1. Nelle more di una definizione della disciplina in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, che garantisca una gestione sostenibile delle risorse, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), numero 2), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.

41-bis.0.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico.».

41-bis.0.4

[Tajani](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Efficacia deliberazioni Tari)

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

5-*quinquies*. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."

41-bis.0.5

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Esenzione IMU per impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato, se con potenza nominale non superiore a 20 kW per ogni unità immobiliare.».

41-bis.0.6

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi, sullo stesso sito, degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, viene posto pari a 1.».

41-bis.0.7

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

41-bis.0.8

[Tajani](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Proroga termini deliberazioni Tari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno."

41-bis.0.9

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Semplificazioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «*comma 1-bis*», del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.»

Art. 42

42.1

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita.

1-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-*bis*, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 43

43.1

[Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica

le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1-bis. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

43.2

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «europee e internazionali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.»

43.3

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «europee e internazionali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di consentire gli l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)»

43.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione Europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.

43.5

[Pirro](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con Il Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.

Art. 44

44.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi di studio, religiosi o di culto, nel territorio italiano. Nei casi di cui al precedente periodo l'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34.*";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. *L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.*";

c) al comma 6, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 44 con la seguente: *(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

44.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

1. I prodotti di cui all'articolo 62 quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

c) avvertenze d'uso sul prodotto;

d) avvertenze sanitarie, quali: *"Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".*

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Art. 44-quinquies

44-quinquies.1

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Scarpinato](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Pirondini](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.2

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.4

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.5

[Lorenzin](#), [Boccia](#), [Valente](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Sensi](#), [Zambito](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Rojc](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Malpezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.0.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 44-quinquies.1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».

44-quinquies.0.2

[Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 44-quinquies.1.

(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:
 - a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
 - b) i perimetri di operatività;
 - c) gli obblighi informativi;
 - d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
 - e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di

vigilanza.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.

8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44-quinquies.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 44-quinquies.1.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;

b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

233ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali; in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tali somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito; in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario."

Il sottosegretario FRENI, non avendo osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere, esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti il parere testé illustrato, che viene approvato all'unanimità.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

La relatrice **MENNUNI** (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziata dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, chiarendo in particolare con riferimento all'emendamento 4.1 che l'aggiunta prevista all'elenco in parola non incrementa le relative spese, tenuto conto che gli importi stanziati a decorrere dal 2025 erano stimati prudenzialmente, e non si producono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti il parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.